



COMUNE DI MODENA

N. 58/2020 Registro Deliberazioni di Consiglio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE SEDUTA DEL 10/12/2020

L'anno duemilaventi in Modena il giorno dieci del mese di dicembre (10/12/2020) alle ore 14:45, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per la trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno (1° convocazione)

A seguito dell'emergenza Covid-19, la presente seduta si è svolta anche in modalità videoconferenza, ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18, secondo i criteri previamente fissati dal Presidente con nota prot. 82479 del 25/03/2020. Le votazioni della presente seduta si sono svolte anche per appello nominale.

Hanno partecipato alla seduta:

| | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Sindaco Muzzarelli Gian Carlo | Presente in aula consiliare |
| Presidente Poggi Fabio | Presente in aula consiliare |
| Vice Pres. Prampolini Stefano | Presente in videoconferenza |
| Aime Paola | Presente in videoconferenza |
| Baldini Antonio | Presente in videoconferenza |
| Bergonzoni Mara | Presente in videoconferenza |
| Bertoldi Giovanni | Presente in aula consiliare |
| Bosi Alberto | Presente in aula consiliare |
| Carpentieri Antonio | Presente in aula consiliare |
| Carriero Vincenza | Presente in videoconferenza |
| Cirelli Alberto | Presente in aula consiliare |
| Connola Lucia | Presente in videoconferenza |
| De Maio Beatrice | Presente in aula consiliare |
| Fasano Tommaso | Presente in videoconferenza |
| Forghieri Marco | Presente in aula consiliare |
| Franchini Ilaria | Presente in aula consiliare |
| Giacobazzi Piergiulio | Presente in aula consiliare |
| Giordani Andrea | Presente in aula consiliare |
| Guadagnini Irene | Presente in videoconferenza |
| Lenzini Diego | Presente in aula consiliare |
| Manenti Enrica | Presente in videoconferenza |

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Manicardi Stefano | Presente in videoconferenza |
| Moretti Barbara | Presente in videoconferenza |
| Parisi Katia | Presente in videoconferenza |
| Reggiani Vittorio | Presente in aula consiliare |
| Rossini Elisa | Presente in aula consiliare |
| Santoro Luigia | Presente in aula consiliare |
| Scarpa Camilla | Presente in aula consiliare |
| Silingardi Giovanni | Presente in videoconferenza |
| Stella Vincenzo Walter | Assente |
| Trianni Federico | Presente in videoconferenza |
| Tripi Ferdinando | Presente in aula consiliare |
| Venturelli Federica | Presente in aula consiliare |

e gli Assessori:

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Baracchi Grazia | Presente in videoconferenza |
| Bortolamasi Andrea | Assente |
| Bosi Andrea | Assente |
| Cavazza Gianpietro | Presente in aula consiliare |
| Ferrari Ludovica Carla | Presente in videoconferenza |
| Filippi Alessandra | Assente |
| Luca' Anna Maria | Assente |
| Pinelli Roberta | Presente in videoconferenza |
| Vandelli Anna Maria | Assente |

Ha partecipato il Segretario Generale del Comune DI MATTEO MARIA.

Il Presidente POGGI FABIO pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 58

**ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2019**

Relatore: Assessore Cavazza

OMISSIS

Concluso il dibattito, il Presidente sottopone a votazione palese, con appello nominale, la sotto riportata proposta di deliberazione, che il Consiglio comunale approva con il seguente esito:

Consiglieri presenti al voto: 30

Consiglieri votanti: 30

Favorevoli 19: i consiglieri Aime, Bergonzoni, Carpentieri, Carriero, Cirelli, Connola, Fasano, Forghieri, Franchini, Guadagnini, Lenzini, Manicardi, Parisi, Poggi, Reggiani, Scarpa, Trianni, Tripi, Venturelli

Contrari 11: i consiglieri Baldini, Bertoldi, Bosi, De Maio, Giacobazzi, Giordani, Manenti, Moretti, Prampolini, Rossini, Santoro

Risultano assenti i consiglieri Silingardi, Stella e il Sindaco Muzzarelli.

Il Presidente proclama l'esito dopo aver ricevuto conferma dal Segretario e dai tre Scrutatori.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- che, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.lgs n. 175/2016 "TUSP", è consentito ai Comuni di costituire società, ovvero acquisire o mantenere partecipazioni (dirette o indirette) in società già costituite, solamente se queste risultano strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- che, entro i limiti tracciati dalla norma richiamata al precedente alinea, ai sensi dell'art. 4, comma 2, TUSP, è consentito alle amministrazioni pubbliche di possedere partecipazioni societarie esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art.17, commi 1 e 2, TUSP;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e

della relativa disciplina nazionale di recepimento;

- e) svolgimento dei servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016;

- che, i commi 3, 6, 7, 8 e 9-ter del citato art. 4 del TUSP contemplano una serie di ulteriori attività per il cui svolgimento la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni societarie (quindi, parrebbe, anche a prescindere dal cosiddetto vincolo di scopo di cui al menzionato art. 4, comma 1), fra le quali si segnalano, per quanto di specifico interesse, la gestione e l'organizzazione di spazi ed eventi fieristici e la partecipazione a società bancarie di finanza etica e sostenibile;

- che l'obiettivo della razionalizzazione dell'intero sistema delle società pubbliche, contenuto nella riforma di cui al citato D.lgs n. 175/2016, impone inoltre di analizzare periodicamente le partecipazioni possedute, con l'obbligo di dismetterle in presenza di uno dei presupposti indicati all'art. 20 del medesimo Testo unico;

Visto, quindi, l'art. 20, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (di seguito "TUSP"), il quale dispone che ciascuna amministrazione pubblica debba effettuare, a cadenza annuale, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detenga partecipazioni dirette o indirette, e predisponga un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante la messa in liquidazione o la loro cessione, qualora ricorra uno dei seguenti presupposti:

- a) partecipazioni in società che abbiano per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'amministrazione pubblica (art. 4, comma 1, TUSP); che non rientrino in alcuna delle attività elencate all'art. 4, comma 2, TUSP, ovvero che non svolgano attività espressamente consentite a norma dei commi 3 e seguenti del medesimo articolo;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società, diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (per le società di cui all'articolo 4, comma 7, TUSP si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del medesimo Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 12-*quater*, TUSP);
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregare società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 del TUSP.

Dato atto, che, ai sensi del citato art. 20 del TUSP, l'ambito della ricognizione e della (eventuale) razionalizzazione periodica comprende sia le partecipazioni societarie "dirette" che quelle "indirette" detenute dalle amministrazioni pubbliche, dovendosi, in particolare, intendere, secondo le definizioni contenute nell'art.2 del Testo Unico, rispettivamente alle lettere f) e g), per "partecipazione": *"la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi"*, e per "partecipazione indiretta": *"la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica"*.

Considerato, pertanto:

- che, a norma delle definizioni sopra richiamate, la razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP riguarda esclusivamente le partecipazioni (dirette e indirette) in società, restando escluse, dall'ambito di applicazione della disposizione normativa, le partecipazioni in organismi aventi

forma giuridica diversa da quella societaria (le cui informazioni dettagliate sono comunque consultabili sul sito istituzionale del Comune di Modena, nella sezione dedicata agli organismi partecipati www.comune.modena.it/organismi-partecipati).

- che gli organismi diversi dalle società rientrano nell'ambito dell'analisi di cui trattasi solo nel caso di partecipazioni indirette, ossia allorquando questi ultimi costituiscano il “tramite” attraverso cui la P.A. detiene partecipazioni in altra società, e a condizione che essi siano soggetti a controllo da parte della stessa P.A.

- che, nel silenzio della normativa in questione, si è ritenuto opportuno, sia in continuità con i precedenti provvedimenti adottati da questo Ente, ai sensi degli artt. 24 e 20 TUSP (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31/2017, n. 86/2018 e n.81/2019), che in conformità alle indicazioni provenienti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (cfr. delib. 26 luglio 2017, n. 19), qualificare la situazione di controllo su organismi diversi dalle società, sulla scorta della definizione di “ente strumentale controllato” fornita dall'art. 11-ter del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, e di seguito, testualmente, riportata: *«l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione o l'Ente Locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».*

- che, in virtù di quanto specificato al paragrafo 5 degli indirizzi della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs. n. 175 del 2016, pubblicati sul portale del Dipartimento del Tesoro, in data 21 novembre 2019, nella parte in cui considerano a controllo pubblico anche le società “in house” soggette al controllo analogo e a controllo analogo congiunto, sono stati altresì ricompresi, tra gli organismi diversi dalle società soggetti a controllo (ex art. 2 lett. g) TUSP), anche gli enti assoggettati a controllo analogo o a controllo analogo congiunto (organismi non societari “in house”).

- che, come altresì specificato al paragrafo 4 dei medesimi Indirizzi della Struttura di monitoraggio, pubblicati sul portale del Dipartimento del Tesoro, in data 21 novembre 2019, la nozione di organismo “tramite” non comprende, tuttavia, quegli enti che, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs n. 175/2016 [quindi possedendo essi stessi lo status di P.A ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) TUSP] dovranno procedere autonomamente adottando un proprio provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (ad es.: i consorzi di cui all'art. 31 TUEL; le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL; gli enti pubblici economici; ecc).

Precisato che, poiché all'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP è stato omesso di precisare le modalità di calcolo del “fatturato” necessarie a individuare la misura della “dimensione economica dell'impresa, in conformità a quanto riportato nel paragrafo 4.1 delle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti” - pubblicate in data 21.11.2018, che ricalca l'opzione già prescelta da questo Comune nell'ambito del proprio provvedimento di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP, adottato con propria deliberazione n. 31 del 6 aprile 2017, i valori di fatturato riportati nel documento allegato alla presente deliberazione costituiscono la sommatoria degli importi indicati ai numeri 1 e 5 della lettera A) del conto economico, ex art. 2425 cod.civ., del bilancio individuale di ciascuna società, con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, ovvero, in

caso di società svolgente attività finanziarie, la sommatoria degli interessi attivi e proventi assimilati e delle commissioni attive.

Dato atto:

- che, sulla base delle suesposte considerazioni e precisazioni si è proceduto ad analizzare le singole partecipazioni possedute al 31 dicembre 2019, in conformità all'arco temporale di riferimento tracciato ai sensi dell'art. 26, comma 11, TUSP, valutandole sia con riguardo alla sussistenza dei presupposti indicati all'art. 20 TUSP sopra richiamato, sia con riguardo all'opportunità del loro mantenimento in termini di stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

- che gli esiti della ricognizione delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 sono esposti nella relazione allegata alla presente deliberazione, a formarne parte integrante e sostanziale, nella quale sono altresì indicate le misure e le azioni che si propone di intraprendere con riferimento ad alcune società partecipate (direttamente o indirettamente) dal Comune;

- che nella medesima relazione è inoltre fornita indicazione circa le azioni intraprese e i risultati conseguiti in attuazione delle misure previste nei provvedimenti di razionalizzazione periodica adottati a norma dell'art. 20 TUSP, approvati con deliberazioni di Consiglio comunale n. 86/2018 e n. 81/2019, nonché quelle poste in essere nella più generale ottica della "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", della "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e della "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (come da finalità esplicitate all'art. 1, comma 2, del TUSP).

- che, in conformità al riparto di competenze fra gli organi di governo comunali stabilito dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e mancando una specifica disposizione del Testo Unico al riguardo, pare corretto ricomprendere nelle attribuzioni del Consiglio comunale sia l'adozione del provvedimento di razionalizzazione di cui al comma 2 dell'art. 20 TUSP, sia la valutazione in ordine al mantenimento delle partecipazioni in termini di "stretta necessità" per il perseguimento delle "finalità istituzionali dell'Ente" (*ex art. 4, comma 1, TUSP*), in quanto entrambi i provvedimenti implicano decisioni fondamentali in materia di "*partecipazione dell'ente locale a società di capitali*";

Richiamati i precedenti provvedimenti di revisione straordinaria *ex art. 24 TUSP*, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 31/2017, e di razionalizzazione periodica delle partecipazioni alle date del 31.12.2017 e del 31.12.2018, approvati con deliberazioni consiliari n. 86/2018 e n. 81/2019, *ex art. 20 TUSP*;

Tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Sezione di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti (con deliberazione n. 130/2018);

Tenuto conto degli orientamenti espressi dalla dottrina e dalla giurisprudenza in tema di "stretta necessità" in ordine al mantenimento delle partecipazioni in società non assoggettate a controllo pubblico, nonché in tema di "controllo pubblico congiunto", richiamati nelle premesse del documento allegato alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale;

Dato atto che la relazione allegata alla presente deliberazione contiene i dati e le informazioni conformi agli indirizzi della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche *ex art. 20, D.lgs. n. 175 del 2016*, pubblicate sul portale del Dipartimento del Tesoro, in data 21 novembre 2019;

Richiamato l'art. 42 del D.lgs. n. 267/2000 T.U. Ordinamento EE.LL;

Vista l'assegnazione di funzioni disposta dal Dirigente responsabile del Settore Risorse

Finanziarie e Patrimoniali, dott.ssa Stefania Storti, nei confronti del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, come da disposizione prot. 2019/323908 del 4.11.2019;

Visto il parere favorevole del Dirigente responsabile del Servizio Finanze, Economato e Organismi partecipati, dott. Davide Manelli, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Acquisito il visto di congruità espresso dalla Dirigente responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Affari Istituzionali, dott.ssa Stefania Storti, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente;

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Dato atto che la presente proposta è stata sottoposta all'esame della commissione consiliare competente nella seduta del 30/11/2020;

D e l i b e r a

1. di approvare la relazione contenente l'analisi e il provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Modena alla data del 31.12.2019, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (TUSP), allegati alla presente deliberazione, quale sua parte integrante e sostanziale.
2. di approvare, in particolare, tutte le misure e le azioni in essi indicate - con riferimento a ciascuna società partecipata.
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato a compiere ogni atto e sottoscrivere ogni contratto, incarico, impegno, mandato o documento per attuare e/o dare esecuzione a tutto quanto previsto, indicato ed esposto nella relazione e provvedimento allegati.
- 4 di inviare copia della presente deliberazione e dei relativi allegati alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna e alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 15 del TUSP.
5. di dare atto che, con il provvedimento in oggetto, non sono state assunte misure di razionalizzazione nei riguardi delle partecipazioni dirette, avendo valutato di mantenerle sia in termini di "stretta necessità" per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente, sia per l'accertato rispetto dei parametri di cui all'art. 20 TUSP;
6. di dare atto che si ritiene opportuno dismettere le partecipazioni possedute per il tramite di "Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)", organismo "in house providing" soggetto a controllo analogo congiunto del Comune di Modena e di una pluralità di altre Pubbliche Amministrazioni, avendo viceversa, valutato, che le stesse non siano strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali di questo Ente;
7. di dare atto che la proposta di dismissione delle suddette partecipazioni indirettamente detenute sarà presentata al "Comitato di indirizzo e controllo", quale sede in cui si svolge l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte degli enti associati di AESS, affidanti diretti, il cui funzionamento è, attualmente, disciplinato dall'art. 9 bis dello Statuto associativo.

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto

Il Presidente
POGGI FABIO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
delle PARTECIPAZIONI SOCIETARIE
al 31.12.2019
ai sensi dell' art. 20 del TUSP (D.Lgs. 175/2016)

INDICE GENERALE

| | |
|---|--------|
| 1. Adempimenti obbligatori | pg. 3 |
| 2. Attività consentite | pg. 3 |
| 3. Perimetro oggettivo | pg. 5 |
| 4. Approfondimenti tecnici | pg. 9 |
| 5. Le Partecipazioni societarie del Comune di Modena | pg. 11 |
| <i>Rappresentazione grafica</i> | pg. 13 |
| 1. <i>ForModena Soc. cons. a r.l.</i> | pg. 14 |
| 2. <i>CambiaMo S.p.A.</i> | pg. 21 |
| 3. <i>aMo S.p.A.</i> | pg. 28 |
| 4. <i>Farmacie Comunali di Modena S.p.A.</i> | pg. 36 |
| 5. <i>Modena Fiere S.r.l.</i> | pg. 43 |
| 6. <i>Seta S.p.A.</i> | pg. 51 |
| 7. <i>ProMo Soc. cons. a r.l., in liquidazione</i> | pg. 59 |
| 8. <i>Hera S.p.A.</i> | pg. 62 |
| 9. <i>Banca Popolare Etica Soc. coop. p.A.</i> | pg. 66 |
| 10. <i>Lepida S.p.A.</i> | pg. 70 |
| 6. Le Partecipazioni societarie indirette del Comune di Modena (Razionalizzazione) | |
| 1. <i>ART-ER soc. cons. p. a</i> | pg. 76 |
| 2. <i>EMIL Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa</i> | pg. 77 |
| 7. Attività da intraprendere (Razionalizzazione) | pg. 79 |
| 8. Informazioni relative all'attuazione delle misure di razionalizzazione adottate | |
| 1. <i>dismissione BPER Banca S.p.A. (partecipazione indiretta)</i> | pg. 79 |
| 9. Informazioni relative all'attuazione delle altre attività intraprese (rinvio) | |
| 1. <i>SETA S.p.A.</i> | pg. 80 |
| 2. <i>PROMO Soc. cons. a r.l., in liquidazione</i> | pg. 81 |
| 3. <i>Adempimenti ex art. 11, commi 6 e 7, TUSP</i> | pg. 82 |
| 10. Rinvii | pg. 84 |

PREMESSE

1. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI

Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, le amministrazioni pubbliche:

- 1) effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette.
- 2) Qualora, in sede di analisi di cui al precedente punto, esse rilevino:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie indicate al successivo paragrafo 2;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 TUSP;

adottano un piano di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione delle società, corredato di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.
- 3) In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti.
- 4) Trasmettono i suddetti provvedimenti alla struttura di cui all'art. 15 TUSP e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente.

2. ATTIVITA' CONSENTITE

1) Ai sensi dell'art. 4 del TUSP, le amministrazioni pubbliche possono detenere, direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi, solo se strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Entro il limite predetto è consentito mantenere partecipazioni societarie esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale¹, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) auto produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a), del Decreto Legislativo n. 50 del 2016,

nonché in società in house che abbiano ad oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) o in società quotate, detenute al 31 dicembre 2015, ex art. 26, comma 3, TUSP.

2) Con riferimento alle fattispecie che interessano questo Comune, è inoltre consentito mantenere partecipazioni nelle seguenti società:

- a) società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, comma 7 TUSP);
- b) società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D.Lgs 1 settembre 1993 n.385, a condizione che le partecipazioni non superino l'1 per cento del capitale sociale e non comportino ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (art. 4, comma 9, ter TUSP).

3) Alla luce delle indicazioni provenienti dalla magistratura contabile², si deve ritenere che la scelta di mantenere una determinata partecipazione imponga una valutazione anche in ordine all'economicità della gestione della società, ancorché il citato art. 20 del Testo Unico non faccia espressamente menzione di tale condizione. Detta verifica sarà confinata alle sole società per cui la situazione di equilibrio non risulti palese alla luce dei rispettivi dati di bilancio e industriali, e a eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative (anche regionali). In queste ultime ipotesi è infatti lo stesso art. 5, comma 1, TUSP, a prevedere un'esenzione dagli oneri di motivazione analitica (anche) sul piano della convenienza economica.

¹ L' art. 2, lettere h) e i) del TUSP, nonché l'art. 112 del D.Lgs 267/2000, rispettivamente, definiscono

- "servizi di interesse generale": *"le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale"*;

- "servizi di interesse economico generale": *"i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato"*;

- "servizi pubblici locali": i servizi che hanno *"per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali"*.

² Su tutte, la recente Corte Conti-sez. contr. Veneto, 17 settembre 2018, n. 301, e Corte Conti-sez. contr. Piemonte, 28 aprile 2017, n. 48, ove è affermato (in buona sintesi) che la verifica dell'equilibrio economico-finanziario della società dovrebbe orientare un Ente nella scelta di mantenere o dismettere una certa partecipazione.

3. PERIMETRO OGGETTIVO

Come stabilito dall'art. 1, comma 1, del TUSP la disposizione di cui al citato art. 20 si applica alle partecipazioni in società direttamente o indirettamente detenute dalla pubblica amministrazione.

Secondo le definizioni contenute all'articolo 2 del richiamato decreto:

- la partecipazione è diretta quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono ad essa diritti amministrativi;
- la partecipazione è indiretta quando è detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti al suo controllo.

Vengono pertanto utili, ai fini di una corretta perimetrazione della materia oggetto di analisi, i concetti di:

- altri organismi
- controllo

3.1 "Altri organismi"

Poiché l'analisi dell'assetto complessivo delle partecipazioni, dirette o indirette, da effettuarsi annualmente ai sensi dell'art. 20 del TUSP, riguarda esclusivamente enti di tipo societario, con il presente provvedimento non verranno analizzate le partecipazioni detenute dal Comune di Modena in organismi aventi forma giuridica diversa da quella societaria (associazioni ecc.)

Gli organismi diversi dalle società rientrano nell'ambito dell'analisi di cui trattasi solo nel caso di partecipazioni indirette, ossia allorquando questi ultimi costituiscano il "tramite" attraverso cui la P.A. detiene partecipazioni in altra società, e a condizione che siano soggetti a controllo da parte della PA stessa.

Come specificato al paragrafo 3 delle "Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti" sulla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, la nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che, rientrando nell'ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs n. 175/2016 [quindi possedendo essi stessi lo status di P.A. ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a] dovranno procedere autonomamente adottando un proprio provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute (ad es.: i consorzi di cui all'art. 31 TUEL; le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL; gli enti pubblici economici; ecc).

3.2 "Definizione di controllo"

Il TUEL ha approntato una differente disciplina sulle società partecipate a seconda della sussistenza o meno della situazione di controllo esercitata sulle stesse dal socio P.A. (singolarmente, o congiuntamente ad altre pubbliche amministrazioni). La nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) e m) del comma 1 dell'art. 2 del TUSP.

In particolare:

- ai sensi della citata lettera b) è definita «controllo» la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, e quella ulteriore in cui, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto **il consenso unanime** di tutte le parti che condividono il controllo,
- ai sensi della citata lettera m) sono "società a controllo pubblico": le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b).

Sulla nozione di “controllo” (e, conseguentemente, sull'individuazione della corretta normativa da applicare) allorché le partecipazioni di minoranza in una stessa società siano possedute da una pluralità di pubbliche amministrazioni, si sono formati, in dottrina e in giurisprudenza, differenti orientamenti interpretativi, sulla cui base è stata altresì coniata la locuzione di “controllo pubblico congiunto”. In particolare:

= secondo un primo orientamento la stipula di adeguati patti parasociali o di clausole statutarie, ovvero l'esistenza di particolari norme di legge, è considerata necessaria affinché possa effettivamente configurarsi la situazione di controllo in capo alle P.A. socie;

= in base all'orientamento contrapposto, una società deve considerarsi a controllo pubblico (diretto o indiretto) quando la sommatoria delle quote di minoranza possedute da ciascun socio, che sia una pubblica amministrazione, determini le maggioranze previste dai nn. 1) e 2) dell'art. 2359, comma 1, del cod.civ., sul presupposto che tutti i soci pubblici siano una P.A., o che siano sufficienti a configurare la situazione di controllo comportamenti univoci e concludenti, anche non formalizzati.

Al fine di dirimere un tale contrasto interpretativo, sia l'ANAC, con deliberazione n. 859 del 25.09.2019, che l'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli Enti Locali presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con l' *“Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla precisazione della definizione di “società a controllo pubblico”,* hanno sollecitato il legislatore. Nel frattempo, sul tema del controllo si è espressa un'autorevole dottrina³ che appoggia la tesi, peraltro ormai ampiamente avallata dagli organi giurisdizionali della Corte dei conti e dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, affinché vi sia controllo, non si può assolutamente prescindere dalle formalità di un accordo espresso in grado di ufficializzare il coordinamento tra i soci.

E' infatti pacifico, come chiarito dallo stesso Testo unico (TUSP), che una società, ancorché partecipata da pubbliche amministrazioni (fatti salvi i casi delle società c.d. legali) non è un “tipo societario” di diritto speciale, ma è una società di diritto comune, e che, lungi dal coniare un nuovo concetto di controllo, il legislatore del TUSP abbia inteso preservarne, nella sostanza, la nozione civilistica, incentrata sui caratteri dell'art. 2359 cod.civ.; articolo quest'ultimo che, per unanime interpretazione, *“non è una mera norma sulle prove”,* cioè norma istitutiva di una presunzione, *“ma è una norma stipulativa, defintoria, imperativa”*⁴ che richiede un controllo effettivo, espressione di un coordinamento civilisticamente riconoscibile, quindi stabile e formale, pur anche nella forma del tipo di sindacato di voto noto come *“patto di controllo plurimo disgiunto”*⁵.

Detta dottrina sostiene, in particolare, che il difforme orientamento, con la finalità di *“individuare un criterio di estensione delle regole per la razionalizzazione della spesa a soggetti che hanno un comune “status” di pubblica amministrazione”,* abbia finito per svuotare il concetto di controllo (che è e rimane quello civilistico), sovrapponendo ad esso, erroneamente, quello di *“comportamenti concludenti”* - idonei *viceversa* ad integrare la responsabilità per abuso da attività di direzione e coordinamento (cfr. art. 2359 e art.li 2497 ess) - , o annullando *“la proteiformità della pubblica amministrazione ed il principio di autonomia che l'attraversa in termini costituzionali”*.

Le norme sul controllo societario presuppongono invero la capacità concreta, univoca ed esclusiva di più soci, non in grado, da soli, di esercitare il controllo sulla società, di esprimere una linea strategica e coordinata, univoca ed esclusiva, in tal modo consentendo l'individuazione del/i soggetto/i cui dette scelte sono imputabili, in ossequio ai principi di *“certezza dei traffici”* e

³ Tratto da: Francesco Fimmanò e Francesco Sucameli *“Gli indici formali e legali di “controllo pubblico” e i fatti concludenti dell'abuso di eterodirezione”,* fascicolo n. 4 in Rivista della Corte dei Conti

⁴ (sul tema Sbisà in *“Commentario del codice civile Scialoja-Branca – Zancihelli -Il Foro Italiano, 1997; Figà Talamanca “Direzione e “proprietà transativa” del controllo di società in Riv. dir. Civ. 1993; M. Lamandini Il controllo. Nozioni e tipo nella legislazione economica, in Quad. giur. comm., 1995)*

⁵ Patto che conferisce a ciascun socio un potere di veto.

affidamento dei terzi che informano il diritto commerciale.

La capacità concreta, univoca ed esclusiva di esprimere una linea strategica della società non può essere degradata *“a mera regolarità comportamentale”* che, di fatto, ridurrebbe il controllo a *“una semplice operazione di rilevazione statistica”*, ma deve essere l'effetto di un atto formalizzato che consenta appunto l'unitaria imputazione delle decisioni che orientano l'attività sociale a specifici soggetti. Qualora l'atto formalizzato manchi non sussiste alcun controllo civilistico sulla società.

Anche alla luce di quanto sopra riportato, nelle more della sollecitata pronuncia legislativa (e laddove si sia verificato il caso), questo Comune ha ritenuto di dover continuare a privilegiare l'interpretazione che configura la situazione di controllo solo in presenza di un accordo giuridicamente vincolante, per le motivazioni di seguito esposte:

= la mancanza di un patto parasociale, o di una norma che ne imponga la stipula tra soci pubblici, anche indiretti, inibisce in concreto alla singola P.A., detentrica di quote di minoranza, il potere di incidere su tutte le decisioni assembleari (per l'impossibilità di raggiungere le maggioranze stabilite dalla legge o dallo Statuto per le deliberazioni dell'assemblea o del C.d.a.);

= la giurisprudenza sostenitrice di questo orientamento riconosce espressamente ed afferma che l'interesse pubblico, che le singole pubbliche amministrazioni sono tenute a perseguire, non è necessariamente compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche che possono far capo a ciascun socio pubblico in relazione agli interessi locali di cui esso è l'Ente esponenziale;

= viceversa, la tesi che sta alla base dell'orientamento secondo cui le prerogative della P.A. complessivamente intesa, devono *“necessariamente convergere, per obbligo istituzionale, al comune interesse pubblico”*⁶, oltre a risultare smentita dalle concrete vicende assembleari, viene altresì disattesa ogni qualvolta la P.A., nell'esercizio di legittime facoltà discrezionali sorrette da adeguata motivazione, deliberi il mantenimento delle partecipazioni societarie, anche di minoranza, in quanto valutate strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali pubbliche (ciò è quanto sarà dimostrato nell'ambito delle singole schede tecniche delle società partecipate da questo Comune, allegate al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale).

= La recente giurisprudenza di seguito citata, espressamente riconosce come il presupposto imprescindibile della stretta necessità per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali possa sussistere anche nelle ipotesi di partecipazioni di minoranza, addirittura pulviscolari:

a) *Consiglio di Stato – Sez. V – n.578/2019*: *“la partecipazione anche pulviscolare è una modalità organizzativa, incontrovertibilmente ammessa dal legislatore (ex art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 175/2016), spettante al Comune quale ente autonomo a fini generali (ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267) e primo livello di allocazione delle funzioni amministrative, a cui attiene la ricognizione dei bisogni della collettività di riferimento e la loro qualificazione come obiettivi di interesse pubblico da perseguire, nonché la scelta delle modalità per la loro soddisfazione”*;

b) *Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale - Sentenze nn. 16/2019 e 25/2019*: sotto il profilo normativo nessuna disposizione prevede espressamente che gli enti soci debbano provvedere alla gestione delle partecipazioni in modo associato e congiunto, anche attraverso la stipula di patti parasociali; un obbligo in tal senso dovrebbe invece risultare da disposizioni normative espresse, in quanto *“determinerebbe una sorta di “consorzio obbligatorio” tra enti territoriali posti tra loro in posizione equi ordinata”*.

c) di nuovo, *Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale - Sentenza n. 25/2019*: *“l'interesse pubblico che i soci pubblici sono tenuti a perseguire non necessariamente è compromesso dall'adozione di differenti scelte gestionali o strategiche facenti capo a ciascuno di essi in relazione agli interessi locali di cui sono esponenziali”*.

⁶ Vedi tra tutte:

Corte dei Conti Sezioni riunite in sede di controllo - Deliberazione n. 11/2019 del 20 giugno 2019

Struttura di monitoraggio ex art. 15 del TUSP c/o Ministero dell'economia e delle finanze - Nota di orientamento del 15.2.2018

= L'orientamento, infine, che trae il suo presupposto dal paradigma “perseguimento dell'interesse pubblico = PA soggetto unitario”, pare confliggere:

a) con l'autonomia riconosciuta *in particolare* agli Enti Locali territoriali quali Enti esponenziali delle comunità di riferimento, titolari perciò di funzioni amministrative proprie o conferite con legge per la cura degli interessi e la promozione dello sviluppo delle comunità medesime (art. 118 costituzione; art. 3, commi 2 e 4 TUEL);

b) con una più che consolidata giurisprudenza, la quale, sia in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 16 e 17 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440; 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016; 11, comma 2, della L. n. 241/1990, sia in virtù del principio costituzionale di buon andamento enunciato all'art. 97, comma 2, della Costituzione (e al di fuori delle eccezioni espressamente previste dalla legge) richiede la forma scritta *ad substantiam*⁷ quando parte di un accordo sia una Pubblica Amministrazione, e pur ove questa agisca *iure privatorum*;

c) con il disposto di cui all'art. 9, comma 5, del TUSP, da considerarsi quale corollario del principio enunciato al precedente punto, che richiede la deliberazione del Consiglio Comunale per concludere, modificare o sciogliere un patto parasociale;

d) con il principio giuridico espresso dal brocardo latino: “*Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*”, sulla cui base:

a. per la sussistenza della situazione di controllo congiunto il legislatore ha espressamente richiesto il consenso unanime dei partecipanti in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali;

b. è stata espressamente prevista la fattispecie delle società a partecipazione pubblica anche di maggioranza (ex art.21, comma 3) come fattispecie distinta dalle società a controllo pubblico;

c. solo alle società a controllo pubblico sono riferite specifiche prescrizioni normative, quali, ad es: l'art.3, comma 2, l'art. 6, l'art. 11, l'art. 13, l'art. 14, comma 2, l'art. 19 e l'art. 22 TUSP;

d. è, viceversa, espressamente previsto che l'amministrazione pubblica titolare di una partecipazione pubblica superiore al dieci per cento del capitale proponga agli organi societari l'introduzione di misure analoghe a quelle di cui ai commi 6 e 10 dell'art. 11;

e. non è stato sancito alcun obbligo di stipula di patti parasociali;

f. nel TUSP non viene mai utilizzata l'espressione “controllo *pubblico* congiunto” mentre è previsto il “controllo analogo congiunto” che si realizza tutte le volte in cui “l'amministrazione esercita congiuntamente ad altre amministrazioni su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi”⁸. La stessa Corte dei Conti a Sezioni riunite nella recente Sentenza n. 25/2019, sostiene che, laddove il legislatore avesse voluto intendere analogha modalità di azione fra pubbliche amministrazioni avrebbe usato identica terminologia.

La nozione di controllo fornita dal TUSP non è in ogni caso estensibile agli enti diversi dalle società stante anche la natura di normativa in deroga del decreto stesso che non ne consente l'applicazione in via analogica, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi.

Pertanto, allo specifico fine di dare piena attuazione all'art. 20, comma 1, del TUSP, nella parte in cui impone di individuare le partecipazioni indirettamente detenute per il tramite di “altri organismi soggetti a controllo” (ex art. 2, lett. g), si è ritenuto opportuno, sia in continuità con i

⁷ In tal senso anche Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede giurisdizionale n. 25/2019 nella parte in cui recita: “*in presenza di pubbliche amministrazioni, obbligate alla trasparenza nella gestione della propria attività istituzionale e negoziale, i patti parasociali sono necessariamente formalizzati per iscritto e presuppongono un deliberato dell'organo amministrativo*”.

⁸ La giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato 29.12.2009, n.8970) ha avuto cura di precisare che il controllo civilistico (ex art. 2359 cod. civ.) è concetto totalmente differente dal concetto di “controllo analogo”: quest'ultimo, che sottende alla dimensione funzionale della società, costituisce infatti una delle condizioni necessarie per derogare alla stringente disciplina dell'evidenza pubblica: diviene quindi indispensabile, affinché si concretizzi il presupposto richiesto dall'art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016, che le decisioni più importanti riguardanti la vita societaria siano sempre sottoposte al vaglio preventivo dell'ente affidante o, nel caso di in house frazionato, della totalità degli enti pubblici soci.

precedenti provvedimenti adottati da questo Ente ai sensi degli artt. 24 e 20 TUSP (deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31/2017, n. 86/2018 e n.81/2019), che in conformità alle indicazioni provenienti dalla Sezione Autonomie della Corte dei Conti (cfr. delib. 26 luglio 2017, n. 19), qualificare la situazione di controllo nei confronti dei medesimi sulla scorta della definizione di **“ente strumentale controllato”** fornita dall'art. 11-ter del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118 e di seguito riportata.

Ai sensi del suddetto articolo si trova in situazione di controllo: *«l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti la Regione o l'Ente Locale ha una delle seguenti condizioni: a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda; b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda; c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda; d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione; e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante».*

Si è altresì ritenuto di dover ricomprendere nel perimetro degli “altri organismi soggetti a controllo” gli enti non societari in house providing, in forza della definizione di controllo contenuta al paragrafo 5.2 del documento di Indirizzi della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex art. 20, D.lgs. n. 175 del 2016, pubblicato sul portale del Dipartimento del Tesoro, in data 21 novembre 2019.

4. APPROFONDIMENTI TECNICI

4.1 Il fatturato

L'art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che nel triennio precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro.

Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, il primo triennio rilevante ai fini dell'applicazione della suddetta soglia di valore, è quello riferito agli esercizi 2017-2019.

Poiché il succitato art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP ha ommesso di precisare le modalità di calcolo del “fatturato” necessarie a individuare la misura della “dimensione economica dell'impresa”, in conformità a quanto riportato nel paragrafo 4.1 delle “Linee Guida Dipartimento del Tesoro - Corte dei Conti” - pubblicate in data 21.11.2018, che ricalca l'opzione già prescelta da questo Comune nell'ambito del proprio provvedimento di revisione straordinaria ex art. 24 TUSP⁹, i valori di fatturato riportati nel presente documento risulteranno pari alla sommatoria degli importi indicati ai numeri 1 e 5 della lettera A) del conto economico, ex art. 2425 cod.civ., del bilancio individuale di ciascuna società, con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale ovvero, in caso di società svolgente attività finanziarie, alla sommatoria degli interessi attivi e proventi assimilati e delle commissioni attive.

⁹ Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

4.2 Il provvedimento di analisi e razionalizzazione

Poiché il piano di razionalizzazione previsto dall'art. 20, comma 2, TUSP deve essere approvato entro il 31 dicembre di ogni anno, in analogia con il disposto della norma transitoria contenuta al successivo art. 26, comma 11, nella redazione del presente documento si è fatto riferimento allo stato delle società partecipate al 31 dicembre 2018.

Detto documento, allegato parte integrante e sostanziale al presente, atto contiene:

= l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui il Comune di Modena detiene partecipazioni dirette o indirette, alla data del 31.12.2019;
= le misure di razionalizzazione da adottare all'esito della predetta analisi, con le indicazioni prescritte all'art.20, comma 2, TUSP circa le modalità e i tempi di attuazione del piano medesimo;
= la relazione sui risultati conseguiti in attuazione del piano di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86/2018 e lo stato delle attività intraprese sulla base di quanto stabilito nel provvedimento di razionalizzazione approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81/2019.

I dati e le informazioni contenute nel presente documento saranno trasmessi e resi disponibili alla struttura di monitoraggio istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di cui all'articolo 15 del TUSP, e alla sezione di controllo della Corte dei Conti, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del medesimo Testo Unico, nei tempi e con le modalità stabilite dai predetti organi. Essi, inoltre, sono soggetti all'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 22, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 14.03.2013, n 33.

Nel redigere il suddetto documento si è tenuto conto delle osservazioni espresse dalla Sezione di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti (con deliberazione n. 130/2018).

5. LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA

Alla data di riferimento della presente relazione (31 dicembre 2019, come indicato dall'art. 26, comma 11, TUSP) il Comune di Modena possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società:

A) Partecipazioni dirette

| Prog | Denominazione società | Codice fiscale | % Quota di partecipazione | Esito della rilevazione |
|------|---|----------------|---------------------------|-------------------------|
| 1 | ForModena Soc. cons. a r.l. | 02483780363 | 71,2500 | Mantenimento |
| 2 | CambiaMo S.p.A. | 03077890360 | 63,2240 | Mantenimento |
| 3 | aMo S.p.A. | 02727930360 | 45,0000 | Mantenimento |
| 4 | Farmacie Comunali di Modena S.p.A. | 02747060362 | 33,4000 | Mantenimento |
| 5 | ModenaFiere S.r.l. | 02320040369 | 14,6100 | Mantenimento |
| 6 | SETA S.p.A. | 02201090368 | 11,0500 | Mantenimento |
| 7 | ProMo Soc. cons. a r.l. in liquidazione | 01804520367 | 9,5000 | Razionalizzazione |
| 8 | HERA S.p.A. | 04245520376 | 6,5193 | Mantenimento |
| 9 | Banca Popolare Etica Soc.coop.p a. | 02622940233 | 0,0580 | Mantenimento |
| 10 | Lepida S.c.p.A. | 02770891204 | 0,0014 | Mantenimento |

In conformità alle disposizioni e alle premesse sopra riportate, nonché all'esito delle verifiche condotte in merito alla sussistenza delle condizioni di controllo delle società a partecipazione pubblica, di cui verrà dato conto nelle rispettive schede che seguiranno, le società controllate dal Comune di Modena risultavano essere:

- CambiaMo S.p.A.
- ForModena Soc. cons. a r.l.
- aMo S.p.A.

L'unica società soggetta a controllo analogo congiunto, ai sensi degli artt. 2, comma 1, lettera d), e 16 del TUSP è Lepida S.c.p.A.

Sempre in applicazione dell'opzione ermeneutica sopra evidenziata, gli Enti non societari soggetti a controllo da parte del Comune di Modena, individuati con deliberazione di Giunta Comunale n. 712/2019, con la quale sono stati definiti "il Gruppo Amministrazione Pubblica" e l'area di consolidamento per l'esercizio 2019, a norma del D.Lgs n. 118/2011, risultavano i seguenti:

- ASP Patronato pei Figli del Popolo e Fondazione San Paolo e San Geminiano;
- ASP Charitas: servizi assistenziali per disabili;
- Fondazione Cresci@Mo;
- Fondazione Teatro Comunale di Modena;
- Fondazione Scuola materna Guglielmo Raisini;
- Fondazione Scuola materna Don Lorenzo Milani.

Detti organismi alla data del 31.12.2019 non detenevano partecipazioni societarie.

A detti organismi è stata aggiunta l'associazione "Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)", anch'essa inclusa nell'area di consolidamento con la medesima delibera di Giunta Comunale n. 712/2019 sopra citata, in quanto Ente soggetto a controllo analogo congiunto ai sensi degli art.li 5 e 192 del D.lgs n.50/2016.


Sempre alla data di riferimento del presente provvedimento (31 dicembre 2019) il predetto Ente possedeva le seguenti partecipazioni in società, che dunque, anche in virtù della definizione di controllo contenuta al paragrafo 5.2 del documento di Indirizzi della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, pubblicato sul portale del Dipartimento del Tesoro, in data 21 novembre 2019, risultano essere partecipazioni indirette del Comune di Modena:

B) Partecipazioni indirette

| Prog | Denominazione | Codice fiscale | Denominazione Tramite | % Quota di partecipazion e detenuta dalla tramite | Esito della rilevazione |
|------|--|----------------|--|---|-------------------------|
| 1 | ART-ER S.c.p.a. | '03786281208 | Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) | '0,002 | Razionalizzazione |
| 2 | EMIL Banca Credito Cooperativo Società Cooperativa | '02888381205 | Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS) | '0,0025 | Razionalizzazione |



Comune di Modena



1. ForModena Soc. cons. a r.l.

| | |
|---|--|
| Forma giuridica | Società consortile a responsabilità limitata |
| Sede legale | Strada Attiraglio, 7 – 41122 Modena |
| Partita IVA | 02483780363 |
| Data di costituzione | 30/12/1997 |
| Data di trasformazione | 06/02/2013 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2050 |
| Quota del Comune di Modena | 71,25% |
| Stato della società | Attiva |

Oggetto sociale

ForModena nasce dall'unificazione fra Modena Formazione S.r.l., Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l, società pubbliche di formazione professionale che operavano precedentemente nel territorio modenese.

La società svolge le funzioni di gestione delegate agli Enti Locali in materia di formazione professionale ai sensi della L. R. dell'Emilia Romagna 30 giugno 2003, n. 12 e si occupa di formazione sul lavoro in generale, pubblico e privato, nell'ambito scolastico, post-scolastico, post-universitario, aziendale, anche offrendo servizi educativi destinati all'istruzione e alla formazione dei giovani.

La società si occupa inoltre di promuovere l'incontro tra la domanda e l'offerta nell'ambito del mercato del lavoro operando come agenzia di ricerca del personale sia pubblico che privato.

Come si ricava dai dati sintetici sopra esposti, ForModena è controllata dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod.civ., essendo la quota di partecipazione dell'Ente pari al 71,25% del capitale sociale.

Composizione del capitale sociale

| Soci | % Capitale | Valore nominale |
|----------------------------------|----------------|---------------------|
| Comune di Modena | 71,25% | € 142.500,00 |
| Comune di Carpi | 12,50% | € 25.000,00 |
| Unione Comuni Modenesi Area Nord | 8,75% | € 17.500,00 |
| Comune di Vignola | 3,75% | € 7.500,00 |
| Comune di Pavullo nel Frignano | 3,75% | € 7.500,00 |
| Totale | 100,00% | € 200.000,00 |

Risultato degli ultimi cinque esercizi

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| -€ 93.949,00 | € 3.459,00 | € 17.868,00 | € 13.102,00 | € 19.850,00 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € 2.120.817,00 | € 2.008.718,00 | € 2.000.222,00 | € 2.043.252,33 |

Altri dati da bilancio 2019

| | | | |
|--|----|---|--------------|
| Numero medio dipendenti (come da nota integrativa) | 18 | Costo del personale (voce B9 del conto economico) | € 792.467,00 |
| Numero amministratori | 5 | Compensi amministratori | € 8.512,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 2 | | |
| Numero componenti organo di controllo | 1 | Compensi componenti organo di controllo | € 7.500,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 1 | | |

Principali dati economico-patrimoniali

| Conto Economico | 31.12.2017 | 30.12.2018 | '30.12.2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A) Valore della produzione | € 2.062.106,00 | € 1.851.078,00 | € 1.866.625,00 |
| di cui contributi in c/esercizio | € 444.338,00 | € 448.366,00 | € 428.544,00 |
| B) Costi della produzione | € 2.035.517,00 | € 1.830.834,00 | € 1.841.073,00 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | € 26.589,00 | € 20.244,00 | € 25.552,00 |
| C) Proventi e Oneri Finanziari | -€ 1.855,00 | -€ 1.168,00 | -€ 290,00 |
| D) Rettifiche di Valore di Attività Finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Risultato prima delle imposte | € 24.734,00 | € 19.076,00 | € 25.262,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | € 6.866,00 | € 5.974,00 | € 5.412,00 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | € 17.868,00 | € 13.102,00 | € 19.850,00 |

Stato Patrimoniale

| Attivo | 31.12.2017 | 30.12.2018 | '30.12.2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | € 55.486,00 | € 38.420,00 | € 31.292,00 |
| C) Attivo circolante | € 2.026.306,00 | € 2.024.028,00 | € 2.014.083,00 |
| D) Ratei e risconti | € 23.102,00 | € 22.203,00 | € 20.129,00 |
| Totale attivo | € 2.104.894,00 | € 2.084.651,00 | € 2.065.504,00 |

| Passivo | 31.12.2017 | 30.12.2018 | '30.12.2019 |
|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|
| A) Patrimonio Netto | € 552.413,00 | € 455.033,00 | € 474.884,00 |
| B) Fondi Per Rischi E Oneri | € 5.590,00 | € 5.590,00 | € 3.366,00 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| C) Trattamento Di Fine Rapporto Di Lavoro Subordinato | € 231.665,00 | € 254.811,00 | € 243.616,00 |
| D) Debiti | € 1.315.226,00 | € 1.369.217,00 | € 1.343.638,00 |
| E) Ratei E Risconti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale Passivo | € 2.104.894,00 | € 2.084.651,00 | € 2.065.504,00 |

Analisi della partecipazione

ForModena, che ha assorbito le funzioni precedentemente svolte dal Centro di Formazione Professionale "Patacini" gestito dal Comune di Modena su delega regionale, progetta e realizza attività formative con lo scopo di favorire l'occupazione qualificata intervenendo sulla crescita delle professionalità delle risorse umane.

La società svolge le proprie attività principalmente nei seguenti ambiti:

- formazione a supporto delle politiche di welfare (formazione per operatori delle strutture socio-assistenziali, per i portatori di handicap, per le fasce deboli sul mercato del lavoro; iniziative di formazione/azione a supporto dei processi di accreditamento delle strutture socio-assistenziali, interventi finalizzati ad accompagnare la programmazione del welfare locale);
- formazione e servizi a supporto delle transizioni (collaborazione con il sistema scolastico relativamente ai percorsi di assolvimento dell'obbligo, attivazione di percorsi formativi di raccordo formazione/lavoro, gestione dei progetti di alternanza nella scuola superiore, realizzazione di servizi per le transizioni lavorative di persone adulte, occupate e non occupate);
- formazione per le filiere produttive/distretti (interventi in quei contesti territoriali nei quali non sono presenti altre specifiche agenzie formative, per sviluppare e consolidare le competenze distintive delle filiere produttive e la loro competitività, supportando, in particolare, gli adeguamenti normativi sui temi della sicurezza, della sostenibilità ambientale e della tutela dei consumatori, il sostegno alla nuova imprenditoria, le politiche di conciliazione e pari opportunità di genere, l'integrazione dei lavoratori immigrati, l'innalzamento e la qualificazione delle professionalità);
- formazione per la Pubblica Amministrazione.

ForModena è l'odierna risultante dall'aggregazione di tre preesistenti società pubbliche di formazione professionale operanti sul territorio modenese: Modena Formazione S.r.l. (controllata dal Comune di Modena), Carpiformazione S.r.l. (controllata dal Comune di Carpi e partecipata dal Comune di Modena) e Iride Formazione S.r.l. (interamente partecipata dall'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord).

La predetta aggregazione si è realizzata attraverso il percorso di seguito descritto:

= ingresso dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord e consolidamento della partecipazione del Comune di Carpi nella compagine sociale di Modena Formazione S.r.l.;

= trasformazione di Modena Formazione S.r.l. da società a responsabilità limitata a società consortile a responsabilità limitata (detta trasformazione, avvenuta in data 06.02.2013, ha avuto come fine quello di rafforzare ulteriormente la connotazione di soggetto privo di finalità lucrative), e contestuale modifica della denominazione in: "ForModena Formazione professionale per i territori modenesi Soc. cons. a r.l.";

= acquisizione, da parte di ForModena Soc. cons. a r.l., dei rami di azienda di Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l.;

= conseguente messa in liquidazione di Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l., deliberata dalle rispettive assemblee dei soci nel mese di dicembre 2013. Per quanto riguarda Carpiformazione (come detto, partecipata dal Comune di Modena) la fase di liquidazione si è conclusa con il deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio finale di liquidazione in data 19.01.2015 e con il conseguente riparto dell'attivo residuo (al Comune di Modena sono

stati attribuiti € 8.305,45); detta società è quindi stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 30.06.2015.

= La compagine sociale di ForModena è mutata a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 175/2016 che ha imposto ai soci pubblici un'attenta analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute al fine di identificare quelle strettamente necessarie alla realizzazione dei propri fini istituzionali- In tale ambito i soci: Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Azienda USL di Modena, Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, Comune di Pavullo e Comune di Vignola, avendo valutato che la propria partecipazione nella società non integrasse il requisito di cui sopra, hanno adottato piani di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1, comma 612, della L n. 190 /2014, e degli artt. 24 e 20 TUSP. Tra questi soci, i primi tre hanno maturato il diritto alla liquidazione della quota nel corso dell'esercizio 2018. Nel corso dall'esercizio 2020 anche i soci: Comune di Pavullo e Comune di Vignola hanno deliberato l'uscita della compagine societaria di Formodena Soc. Cons. a r.l.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016:

a) Con l'entrata in vigore della revisione costituzionale dell'art. 117 Cost., la formazione professionale è divenuta oggetto di potestà legislativa residuale delle Regioni (come ha stabilito, fra le altre, la Corte Cost., 26 aprile 2012, n. 108). La Regione Emilia Romagna, dapprima, con la L.R. 7 novembre 1995, n. 54, poi, nell'esercizio della potestà legislativa esclusiva in materia, con la L.R. 30 giugno 2003, n. 12, ha espressamente attribuito ai Comuni le funzioni di gestione delle attività di formazione professionale e ha stabilito che dette funzioni sono esercitate "in forma singola o associata mediante organismi di formazione professionale accreditati".

La Società ForModena S.c.a r.l. è Ente accreditato dalla Regione Emilia Romagna per le seguenti tipologie formative: Obbligo Formativo, Formazione Superiore, Formazione Continua e Permanente, Utenze Speciali. L'accreditamento da un lato sottopone la società al costante controllo regionale per il rispetto di tutti i requisiti previsti ai fini del suo mantenimento, dall'altro consente alla stessa di avere accesso ai bandi di gara e ad avvisi di chiamata e di essere assegnataria, in regime concessorio o di appalto, di un volume importante di piani e progetti a finanziamento pubblico.

L'attività della società è inoltre qualificabile come "servizio di interesse economico generale" (ex art. 2, lett. i), TUSP) tanto in virtù della collocazione che riceve nell'ambito della normativa europea¹⁰ quanto, e di conseguenza, della disciplina che riceve a livello regionale: in particolare l'art. 28 della L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12 qualifica la formazione professionale come "servizio pubblico".

Per i suesposti motivi la partecipazione del Comune di Modena in ForModena S.c.a r.l. deve ritenersi coerente con le proprie finalità istituzionali, risultando quindi ammissibile ai sensi dell'art. 4, comma 2, lett. a), TUSP.

b) Nel corso dell'esercizio 2019 l'amministrazione della società era ancora affidata a un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, due dei quali indicati dal Comune di Modena in conformità al patto parasociale stipulato fra tutti i soci (in vigore a far data dall'assemblea di approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012). Il compenso annuo ricevuto dal Presidente è stato pari a € 8.000, mentre gli altri componenti hanno ricevuto un gettone di presenza di € 64, per un massimo di 6 sedute (compensi determinati in misura pari all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dell'art. 11, comma 7, TUSP).

Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 3, TUSP, fatta salva la possibilità introdotta nello statuto di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di

¹⁰Per una efficace sintesi di detti richiami normativi cfr. la Guida pubblicata dalla Commissione Europea in data 29.04.2013: http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/new_guide_eu_rules_procurement_it.pdf

amministrazione, con decisione dei soci assunta in assemblea in data 26 luglio 2017 (e successivamente trasmessa alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura ex art. 15 TUSP) la nomina del consiglio d'amministrazione è stata così motivata:

(i) "un Consiglio di Amministrazione di cinque membri garantisce un'adeguata rappresentanza di tutti i soci in seno al medesimo organo in virtù del patto parasociale sottoscritto fra questi, nonché la conseguente possibilità di influire (mediatamente) sulla gestione della società per il tramite di detti rappresentanti";

(ii) "l'importanza della rappresentanza territoriale all'interno del Consiglio di Amministrazione [...] può dirsi addirittura accresciuta in ragione delle molteplici attività della società (in corso e programmate) rivolte a conseguire una specializzazione di missione sulle vocazioni produttive dei territori";

(iii) "fermo restando che l'attuale organo amministrativo è già frutto della razionalizzazione (sia in termini di spesa che di composizione numerica) derivante dall'operazione di aggregazione sopra menzionata, la riduzione del numero degli amministratori non comporterebbe alcun risparmio di spesa significativo".

Si precisa altresì che, come già anticipato nel precedente provvedimento di analisi e razionalizzazione, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 81/2019 (vedi nota n. 12 a pag. 17 di detto provvedimento), l'assemblea dei soci, assunta in data 1.7.2020, ha nominato, in luogo dello scaduto C.d.A., un Amministratore Unico al quale è riconosciuto un compenso annuo di € 8.000,00 (pari a quello che veniva erogato al Presidente cessato dal mandato).

Pertanto, posto che il numero medio dei dipendenti nel 2019 è stato pari a 18 unità, risulta, anche nel corso dell'esercizio in questione, rispettato il parametro di cui al comma 2, lett. b), dell'art.20.

Si precisa, inoltre, che:

c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da ForModena Soc. cons a r.l.;

d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000;

e) sebbene ForModena sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non sia dunque applicabile il disposto dell'art.20, comma 2, lett. e), TUSP, la società ha realizzato risultati negativi solamente in uno degli ultimi cinque esercizi (esercizio 2015);

f) riguardo alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si riepilogano di seguito le azioni adottate:

= con l'approvazione del bilancio di esercizio al 31.12.2018, essendo scaduto il mandato del Collegio dei Sindaci Revisori dei conti, in ossequio alle indicazioni espresse nei provvedimenti di razionalizzazione delle società partecipate adottati dal Comune di Carpi e dall'Unione dei Comuni dell'Area Nord, l'assemblea ordinaria in data 29.04.2019 ha nominato, per un triennio, in luogo del Collegio sindacale, un Sindaco Unico. Al Sindaco Unico viene riconosciuto un compenso annuo di € 7.500,00, pari a quello che veniva erogato al Presidente del Collegio non più in carica. Da quella data quindi la società non eroga più gli ulteriori compensi che venivano attribuiti ai restanti membri del Collegio sindacale.

= I compensi riconosciuti ai componenti del consiglio di amministrazione nel corso dell'esercizio 2019 sono rimasti invariati rispetto a quelli erogati negli anni precedenti, già ridotti nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, del D.L. n. 95/2012; inoltre, in occasione dell'ultimo rinnovo

dell'organo amministrativo (come più sopra riportato), il C.d.A. è stato sostituito da un Amministratore Unico, il cui compenso è rimasto invariato rispetto a quello percepito dal Presidente cessato dalla carica. A far data dall'1.7.2020 non saranno più erogati i gettoni di presenza previsti a favore degli altri consiglieri cessati dalla carica.

g) Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare ForModena ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che ForModena è già una società risultante dall'aggregazione di tre preesistenti società pubbliche di formazione professionale che operavano sul territorio modenese.

Si specifica infine che:

= nell'esercizio 2019 la società ha gestito importanti progetti di formazione professionale nel territorio di riferimento, parte dei quali sono proseguiti o riproposti nell'esercizio 2020;

= la riduzione del capitale sociale decisa con deliberazione dell'assemblea straordinaria in data 12 novembre 2018 per la liquidazione delle quote dei soci uscenti (Università di Modena e Reggio Emilia, Azienda Usl di Modena, Azienda Ospedaliera Policlinico di Modena, Comune di Pavullo nel Frignano e Comune di Vignola) e per la copertura delle perdite pregresse, non ha inciso sull'adeguatezza del capitale alle esigenze della società;

= la partecipazione di controllo del Comune di Modena nella società, ulteriormente accresciuta a seguito dell'uscita dalla compagine societaria dei Comuni testé citati, garantisce le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata.

= Per quanto concerne le ulteriori motivazioni che sorreggono la scelta di mantenere la partecipazione, si rinvia a quanto già esposto nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

Per tutto quanto sopra detto e posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si decide di mantenere la partecipazione societaria in ForModena Soc. Cons. a r.l. in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni intraprese

ForModena è il risultato di un'operazione di razionalizzazione che, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, è pienamente rispondente ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2, di detto Testo Unico, avendo comportato:

= una riduzione dei costi di gestione (in particolare i costi fissi per locazioni e spese condominiali, utenze, manutenzioni, organi sociali e spese generali);

= una più generale ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse pubbliche destinate alla formazione professionale derivanti dal Fondo Sociale Europeo;

= l'aggregazione di tre società precedentemente operanti sul territorio che svolgevano attività fra loro similari (Modena Formazione S.r.l., Carpiformazione S.r.l. e Iride Formazione S.r.l.).

Formodena, in qualità di "società a controllo pubblico" ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni dettate in materia dal predetto Testo Unico.

La società si è altresì conformata alle disposizioni del TUSP con particolare riguardo:

= alla relazione sul governo societario (ex art. 6, comma 4), nell'ambito della quale sono stati valutati i rischi di crisi aziendale;

= alla revisione del modello ex D.Lgs. n. 231/2001 e delle norme interne relative all'anticorruzione e alla trasparenza, secondo quanto previsto dalle linee guida dell'ANAC n. 1134 del 2017;

= all'adozione del "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione e inserimento di personale".

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, quanto ai sensi del disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, al fine di perseguire la

“efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”, la “tutela e promozione della concorrenza e del mercato” e la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”, ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021 e 2020-2022 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n. 95 del 20.12.2018 e n. 10 del 26.3.2020.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2019 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2020, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena.

2. CambiaMo S.p.A.

2. CambiaMo S.p.A.

| | |
|---|--------------------------------------|
| Forma giuridica | Società per Azioni |
| Sede legale | Via Razzaboni, n. 82, - 41122 Modena |
| Partita IVA | 03077890360 |
| Data di costituzione | 20/07/2006 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2050 |
| Quota del Comune di Modena | 63,224% |
| Stato della società | Attiva |

Oggetto sociale

La Società ha per oggetto la realizzazione di tutti gli interventi necessari a dare compiuta attuazione al CDQ II - Contratto di Quartiere II, finalizzato alla riqualificazione urbanistica e sociale del comparto R-Nord. Tale comparto è stato ricompreso nell'area di riqualificazione urbana con deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 08.03.2004, ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale n.19/98.

La Società può inoltre attuare interventi di riqualificazione urbana in altri comparti del territorio comunale, che siano finalizzati al superamento di elementi di degrado fisico e sociale.

Come si ricava dai dati sintetici sopra esposti, la società è controllata dal Comune di Modena ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, cod.civ., posto che l'Ente detiene il 63,224% delle azioni emesse.

Composizione del capitale sociale

| Soci | N° azioni | % Capitale | Valore nominale |
|------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Comune di Modena | 10.397.419 | 63,224% | € 10.397.419,00 |
| ACER Modena | 6.048.000 | 36,776% | € 6.048.000,00 |
| Totale | 16.445.419 | 100,00% | € 16.445.419,00 |

Risultato degli ultimi cinque esercizi

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------|--------------|-------------|------------|-----------------|
| € 172.872,00 | -€ 50.650,00 | € 26.392,00 | € 7.007,00 | -€ 2.289.508,00 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|------|------|------|-------|
|------|------|------|-------|

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € 1.758.689,00 | € 1.967.038,00 | € 2.058.387,00 | € 1.928.038,00 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|

Altri dati da bilancio 2019

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Numero medio dipendenti (come da nota integrativa) | 3 | Costo del personale (voce B9 del conto economico) | € 87.826,00 |
| Numero amministratori | 3 | Compensi amministratori | € 0,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 2 | | |
| Nr. componenti organo di controllo | 5 | Compensi componenti organo di controllo | € 7.000,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 3 | | |

Principali dati economico-patrimoniali

| Conto Economico | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--|--------------------|-------------------|------------------------|
| A) valore della produzione | € 1.948.964,00 | € 2.319.819,00 | € 2.023.734,00 |
| di cui contributi in c/esercizio | € 1.390.213,00 | € 1.630.487,00 | - |
| B) costi della produzione | € 1.777.702,00 | € 2.159.725,00 | € 4.281.823,00 |
| differenza tra valore e costi della produzione (a - b) | € 171.262,00 | € 160.094,00 | -€ 2.258.089,00 |
| C) proventi e oneri finanziari | -€ 41.119,00 | -€ 15.001,00 | -€ 31.419,00 |
| D) rettifiche di valore di attivita' finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| risultato prima delle imposte | € 130.143,00 | € 145.093,00 | -€ 2.289.508,00 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | € 103.751,00 | € 138.086,00 | - |
| 23) utile (perdita) dell'esercizio | € 26.392,00 | € 7.007,00 | -€ 2.289.508,00 |

| Stato Patrimoniale | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Attivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
| a) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| b) immobilizzazioni | € 189.997,00 | € 151.254,00 | € 165.695,00 |
| c) attivo circolante | € 19.672.811,00 | € 20.860.091,00 | € 25.666.272,00 |
| d) ratei e risconti | € 3.533,00 | € 2.510,00 | € 66.757,00 |
| totale attivo | € 19.866.341,00 | € 21.013.855,00 | € 25.898.724,00 |

| Passivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A) Patrimonio Netto | € 16.807.066,00 | € 16.814.074,00 | € 14.524.566,00 |

| | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| B) Fondi per rischi e oneri | € 0,00 | € 150.000,00 | € 550.000,00 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | € 9.377,00 | € 14.138,00 | € 18.762,00 |
| D) Debiti | € 3.017.970,00 | € 2.019.368,00 | € 8.136.834,00 |
| E) Ratei e risconti | € 31.928,00 | € 2.016.275,00 | € 2.668.562,00 |
| Totale Passivo | € 19.866.341,00 | € 21.013.855,00 | € 25.898.724,00 |

Analisi della partecipazione

CambiaMo S.p.A. è una società di trasformazione urbana (STU) costituita ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (in seguito, per brevità "TUEL") e dell'art. 6 della L.R. Emilia-Romagna 3 luglio 1998, n. 19, fra ACER (Azienda Casa Emilia-Romagna) della Provincia di Modena e il Comune di Modena, allo scopo di "progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti" per l'attuazione del progetto "Riqualificazione urbanistica e sociale del Condominio RNORD 1 e 2 e Aree limitrofe" parzialmente finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dalla Regione Emilia Romagna all'interno dei "Contratti di quartiere II, programmi innovativi di recupero e di riqualificazione urbana".

Alla società sono inoltre stati affidati i compiti legati alla sottoscrizione di accordi, protocolli e convenzioni con gli organismi regionali e statali in materia di finanziamenti pubblici e di attuazione degli stessi.

Nel merito dell'attivazione dei programmi pubblici di finanziamento, la STU, in qualità di soggetto attuatore, è divenuta il braccio operativo dei soci.

Al programma Ministeriale e Regionale denominato "Contratti di Quartiere II", riguardante il territorio del Comune di Modena, sono seguiti ulteriori programmi di finanziamento pubblico: il Programma Integrato di edilizia sociale (PIPERS); il Programma per la riqualificazione urbana (PRU); il Programma speciale d'area (PSA).

Attualmente le aree principali di intervento in cui la STU opera sono due: la prima riguarda l'attuazione del Programma R-Nord, finalizzato alla rigenerazione del complesso R-Nord in via Canaletto, angolo strada Attiraglio; la seconda consiste nella realizzazione delle opere pubbliche incluse nel "Progetto Periferie", finanziato, nell'ambito del "Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie", dalla Legge di Stabilità del 2016 con il fine di migliorare il decoro e il riuso delle aree pubbliche interessate.

Il Progetto Periferie, in particolare, si compone di una serie articolata di interventi che coinvolgono soggetti pubblici e privati, per un costo totale di 59,03 mln di euro, in buona parte finanziato da un cospicuo contributo pubblico (pari a complessivi 25,01 mln di euro, di cui 18 mln derivano dal finanziamento statale).

Lo stato di attuazione del progetto, ad oggi, vede il 72% degli interventi complessivamente programmati in corso di esecuzione o in fase di avvio, il 20% in fase di espletamento della gara pubblica, e lavori ultimati per il restante 8%.

Nel corso dell'esercizio 2019 sono, inoltre, stati completati e collaudati i lavori di recupero di tutti gli alloggi pubblici compresi nelle due torri residenziali costruite all'interno del Comparto "R-Nord". A seguito di apposita procedura di gara, in particolare, gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERS) sono stati arredati, quindi locati a studenti fuori sede iscritti a UniMoRe e a vari corsi professionali e/o di perfezionamento. Sono stati completati nuovi uffici oltre alla sala polivalente, in uso al Comitato locale della Croce Rossa Italiana, mentre è in corso di realizzazione uno spazio di accoglienza per il co-working al piano terra.

Con riferimento ai precedenti Accordi di Programma di cui la società è soggetto attuatore, è stata

avviata, con il Comune di Modena, la puntuale rendicontazione degli interventi realizzati nel complesso R-Nord e sul lotto 5a dell'Ex Mercato Bestiame.

Le attività sopra elencate sono state affidate alla Società in forza della convenzione ex art. 120, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 83 del 23 novembre 2017.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016:

a) La facoltà per gli enti locali di costituire (o detenere partecipazioni in) società di trasformazione urbana è espressamente prevista all'art. 120 TUEL, norma inserita nel titolo V, rubricato: "Servizi e interventi pubblici locali", del Testo unico.

L'attività svolta dalla società, anche in base alla valutazione operata a priori dal legislatore del TUEL, è pertanto rivolta al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale (tra cui gli interventi di trasformazione urbana), ed è qualificabile come "servizio di interesse generale" ai fini di cui all'art. 4, comma 2, lett. a), del TUSP.

b) Nel corso dell'esercizio 2015 la società, in conformità al nuovo quadro normativo risultante dalla riforma del mercato del lavoro (c.d. Jobs Act), ha assunto tre dipendenti, impiegati a tutto il 2019.

In aderenza con quanto previsto all'art. 11, comma 3, TUSP, la STU ha altresì introdotto nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo dell'attuale consiglio di amministrazione.

L'assemblea della società ha tuttavia deciso di mantenere invariata la composizione dell'organo amministrativo, composto da tre membri, anche in occasione dell'ultimo rinnovo avvenuto in data 14 maggio 2018, e ha trasmesso la relativa deliberazione, adeguatamente motivata, tramite PEC in data 14 novembre 2018, alla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti e alla struttura ex art. 15 TUSP, replicando alle osservazioni contenute nella deliberazione Corte Conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 8 novembre 2018, n. 130.

Dette motivazioni, riferite sia alle specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa che alle esigenze di contenimento dei costi, vengono di seguito riportate: 1. "un Consiglio di Amministrazione di tre membri garantisce un'adeguata (nonché proporzionale) rappresentanza dei due unici soci della società in seno al medesimo organo"; 2. "l'importanza della rappresentanza di entrambi i soci all'interno del Consiglio di Amministrazione può dirsi addirittura accresciuta in ragione delle molteplici collaborazioni poste in essere dalla società con i soci medesimi"; 3. "la riduzione del numero degli amministratori non comporterebbe il benché minimo risparmio di spesa" "posto che ai componenti del Consiglio di Amministrazione (incluso il Presidente) non viene attualmente erogato alcun compenso (né, tantomeno, alcun gettone di presenza)".

c) Il Comune di Modena non ha costituito altre società di trasformazione urbana né partecipa ad altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da CambiaMo S.p.A.

Nella più generica ottica di creare sinergie fra gli organismi partecipati dal Comune di Modena, è tutt'ora in vigore la convenzione, stipulata alla fine del mese di marzo 2017, tra la STU e il Consorzio Attività Produttive Aree e Servizi (cui è affidato il compito di curare l'attuazione dei Piani per gli Insediamenti Produttivi nell'ambito della pianificazione territoriale dei Comuni e della Provincia), al fine di: definire un'unitaria direzione generale delle strutture dei due enti; condividere i servizi gestionali, tecnici e giuridico-amministrativi per rispondere alle carenze di organico della STU e per ampliare, valorizzare e/o consolidare le competenze specialistiche del Consorzio; condividere gli spazi e gli uffici del Consorzio.

d) Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000,00.

e) Sebbene (come già sopra esposto) sia stata costituita per la gestione di un servizio di interesse

generale, e non sia, pertanto, ad essa applicabile il disposto dell' art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, la società ha realizzato risultati negativi solamente in due degli ultimi cinque esercizi (esercizi 2016 e 2019).

Il risultato negativo dell'esercizio 2019, che si prospetta tale anche per l'anno 2020 (mentre, già a partire dall'esercizio 2021 è prevedibile il ritorno in equilibrio della gestione economica), consegue alla realizzazione in atto della gran parte degli investimenti programmati.

Il quadro degli interventi programmati (in particolare quelli relativi al "Bando Periferie") è supportato da un "business plan" approvato, la prima volta, nel corso del 2018 e puntualmente aggiornato nel corso del 2019 tenendo conto della rimodulazione temporale di alcuni essi. Per l'attuazione completa del piano sono attualmente previsti 12 anni (2018 – 2030). A fronte delle spese programmate sono attese entrate derivanti, oltre che dalla riscossione dei contributi pubblici innanzi citati, anche dalla gestione ordinaria degli immobili: quest'ultima, a partire dall'esercizio 2020, dovrebbe produrre incassi da canoni di locazione che si attesteranno fra 1,5 e 1,6 mln/euro annui.

Sulla base del suddetto "business plan", nel corso dell'esercizio è stato sottoscritto, a supporto delle operazioni in corso, un mutuo chirografario decennale per complessivi euro 6.500.000 con BPM S.p.A. (istituto bancario che ha presentato la migliore offerta nella procedura di gara per l'affidamento del servizio). Il piano economico/finanziario pluriennale 2020-2031, siglato con la banca, conferma la capacità della Società di realizzare gli investimenti programmati e di restituire completamente il debito contratto.

Si segnala, infine, che la Società, nel corso dell'esercizio 2019:

= ha ceduto ad ACER Modena, n. 13 alloggi di edilizia residenziale sociale riqualificati, compresi nel complesso R-Nord 2., con contestuale riduzione a euro 120.000 del finanziamento ad essa concesso dal socio medesimo;

= ha avviato le procedure di valutazione peritale di alcuni immobili da essa ristrutturati, che saranno permutati al Comune di Modena nel corso del 2020;

= ha rinnovato la Convenzione e il Protocollo di Intesa con il Consorzio Aree e Attività Produttive, prevedendo altresì, a proprio favore, il rimborso di una quota versata per la concessione in uso di nuovi uffici.

Quanto sopra esposto conferma la capacità della società di gestire la proprie attività in modo efficace, economico ed efficiente, se considerate in un'ottica di lungo periodo, e di perseguire regolarmente i risultati ad essa assegnati. Restano fermi il costante e attento monitoraggio della Società operato dal Comune di Modena, sia attraverso la determinazione degli obiettivi annuali assegnati ai sensi degli art.li 19, comma 5, TUSP, e 147-*quater*, comma 2, TUEL, e le verifiche sia semestrali che annuali di attuazione degli stessi, che attraverso lo strumento del bilancio consolidato (sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta).

La società stessa continua inoltre a monitorare e ad attuare gli strumenti di "governance" di cui si è dotata, tra cui, in particolare, il Programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all'art. 6 del D.lgs n.175/2016.

f) A fronte di quanto sopra esposto, considerati: gli interventi programmati e quelli in corso di esecuzione (a cui si ascrivono gli alti costi sostenuti per la realizzazione degli investimenti) e l'avvenuto adempimento degli obiettivi ad essa assegnati mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021, non si ravvisa la necessità di operare un contenimento dei costi di funzionamento ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP.

g) Non si ravvisano né la necessità, né la possibilità di aggregare CambiaMo S.p.A. ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro disomogenei.

Per quanto concerne le ulteriori motivazioni che sorreggono la scelta di mantenere la partecipazione (che vanno dunque a comporre quella “stretta necessità” di cui all’art.4, comma 1, TUSP), si rinvia a quanto già esposto nell’ambito del provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017.

Per tutto quanto sopra esposto, verificato il rispetto dei parametri indicati all’art. 20 TUSP e accertata la capacità, sin qui dimostrata, della Società di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati ad essa assegnati, si mantiene la partecipazione societaria di cui trattasi in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente.

Azioni intraprese

Cambiamo S.p.A., in qualità di “società a controllo pubblico”, con delibera dell’assemblea straordinaria, in data 22 dicembre 2016, ha adeguato il proprio statuto alle disposizioni dettate in materia dal TUSP.

La società si è altresì conformata alle disposizioni del TUSP nominando un revisore legale dei conti per il triennio 2017-2019 (con deliberazione assembleare del 1 agosto 2017), e adottando un adeguato Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza a seguito dell’emanazione delle nuove Linee Guida ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017. La società ha altresì adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 (approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 21 giugno 2018) e ha nominato un Organismo di Vigilanza.

Nella seduta del 21 giugno 2018 il Consiglio di Amministrazione della società ha approvato il regolamento per la selezione e l’assunzione del personale dipendente (quale allegato n. 01 del modello di organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/2001, di cui costituisce parte integrante).

E' stato inoltre approvato il programma di valutazione del rischio di crisi aziendale di cui all’art. 6 del D.lgs n. 175/2016. Nell'ambito del suddetto programma la società ha confermato di ritenere non necessaria l’istituzione di un ufficio di controllo interno strutturato, in aggiunta agli organi di controllo già previsti, in ragione delle caratteristiche dimensionali e organizzative della medesima (su tutte, un organico di sole tre unità di personale, oltre al direttore). Il controllo interno societario è, in particolare, garantito da specifici uffici: il direttore e l’ufficio amministrativo collaborano con gli organi di controllo statutario, riscontrandone tempestivamente le richieste e riferendo sulla regolarità e l’efficienza della gestione. Ulteriori attività di controllo vengono svolte dall’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 e dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all’art. 19, comma 5, TUSP, quanto ai sensi del disposto di cui all’art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, al fine di perseguire la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”, la “tutela e promozione della concorrenza e del mercato” e la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”, ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021 e 2020-2022 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n. 95 del 20.12.2018 e n. 10 del 26.3.2020.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2019 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2020, ai sensi dell’art. 21 del Regolamento dei controlli interni; in particolare:

= la società ha rispettato al 100% gli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione impartiti dall'Amministrazione comunale, tranne quello relativo al "Totale costi della produzione" (voce B del Conto Economico) al 31/12/2019 il quale avrebbe dovuto eguagliare o essere inferiore al valore della stessa voce indicato nel bilancio al 31/12/2018. L'aumento registrato è dovuto ai costi sostenuti per i lavori nell'ambito del Progetto Periferie che saranno coperti da ricavi dilazionati su più esercizi.

L'aumento dei costi della produzione è infatti collegato alle opere in corso di esecuzione e non ad aumenti dei costi fissi della società.

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese, alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena.

3. aMo S.p.A.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forma giuridica | Società per Azioni |
| Sede legale | Strada Sant'Anna 210 – 41122 Modena |
| Partita IVA | 02727930360 |
| Data di costituzione | 09/06/2003 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2032 |
| Quota del Comune di Modena | 45,00% |
| Stato della società | Attiva |

Oggetto sociale

La società esercita le funzioni di Agenzia per la mobilità ed il trasporto pubblico locale previste dalla L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30, e promuove l'utilizzo del trasporto pubblico locale al fine di migliorare la mobilità, coniugando le esigenze dei cittadini con il rispetto dell'ambiente.

In particolare, la società svolge, per conto degli enti locali della provincia di Modena, le seguenti attività previste dallo statuto:

= la programmazione operativa e la progettazione integrata dei servizi pubblici di trasporto, coordinandoli con tutti gli altri servizi relativi alla mobilità del bacino provinciale;

= la progettazione e l'organizzazione della mobilità complessiva e dei servizi complementari quali, ad esempio, i parcheggi e la sosta, i sistemi di controllo del traffico e di preferenziamento semaforico, i servizi di collegamento tra i parcheggi di interscambio e i centri di interesse collettivo, l'accesso ai centri urbani e i relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo, le reti telematiche di centralizzazione e controllo dei servizi;

= la progettazione e l'organizzazione dei servizi di trasporto scolastico e di trasporto disabili;

= lo svolgimento di studi, ricerche e consulenze ed assistenza tecnica, amministrativa contabile e finanziaria agli Enti Locali soci e ad altri soggetti operanti nel settore della mobilità;

= la progettazione, d'intesa con gli Enti Locali territorialmente competenti ed in coordinamento con le proposte regionali, di sistemi di trasporto di qualsiasi natura e dei relativi investimenti nel territorio provinciale, tenendo conto degli assetti territoriali, urbanistici e dello sviluppo degli insediamenti abitativi, produttivi e sociali, inclusa l'attività di spedizioniere, strettamente ed esclusivamente finalizzata ai servizi di ultimo miglio nel settore della distribuzione delle merci in ambito urbano e collocata in un più ampio progetto di attivazione di servizi di logistica improntati al criterio dell'intermodalità negli spostamenti delle merci, onde conseguire un minore impatto ambientale e una minore pressione sulla rete della viabilità locale;

= la progettazione, costruzione e gestione di infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità, quali ad esempio reti, depositi, autostazioni, impianti, fermate;

= la promozione delle attività necessarie ad assicurare un processo di costante miglioramento del servizio di trasporto pubblico e della mobilità;

= la progettazione e gestione della zonizzazione del territorio ai fini tariffari, del conseguente sistema tariffario e dell'eventuale attività di riparto (*clearing*);

= l'attuazione della politica tariffaria, in conformità alle determinazioni dei competenti Enti;

- = la gestione delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi ed il perfezionamento di ogni atto connesso e conseguente;
- = la definizione ed il perfezionamento dei contratti di servizio, nonché il controllo del rispetto delle obbligazioni in esso contenute;
- = la sottoscrizione degli Accordi di Programma di cui alla L.R. 30/1998;
- = la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate all'esercizio del trasporto pubblico locale e alla mobilità, nonché alla realizzazione di investimenti in infrastrutture funzionali al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità;
- = la progettazione e la gestione di interventi di *mobility management* d'area a supporto degli Enti soci e rivolti ai lavoratori, alle imprese e agli enti del territorio provinciale;
- = la collaborazione alla redazione di piani, di studi e di progetti di fattibilità nel settore della mobilità sostenibile, del traffico e delle infrastrutture del trasporto pubblico in generale;
- = la gestione delle risorse pubbliche (statali, regionali e locali) destinate alla gestione e allo sviluppo del patrimonio immobiliare e infrastrutturale di proprietà, funzionale al servizio di trasporto pubblico locale e alla mobilità, in ogni forma e con ogni mezzo idoneo;
- = lo svolgimento delle funzioni relative alla sicurezza e alla regolarità dei servizi effettuati con autobus, all'idoneità dei percorsi e all'ubicazione delle fermate, in relazione anche alle caratteristiche dei veicoli da impiegare;
- = l'autorizzazione all'immissione e distrazione dei mezzi nell'ambito dei servizi di TPL, sulla base di idonea documentazione, la certificazione dei fuori linea;
- = ogni altra funzione assegnata dagli Enti Locali soci, con esclusione della gestione dei servizi autofilotraviari.

L'art. 1 dello statuto sociale prevede che le azioni della società, ai sensi dell'art. 19, comma 2, della L.R. 30/1998, siano possedute esclusivamente dagli Enti Locali della provincia di Modena.

Come già esposto sia nell'ambito del provvedimento di revisione straordinaria, che nei provvedimenti di razionalizzazione periodica adottati da questo Ente, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 31/2017, n. 86/2018 e n.81/2019, la società è controllata dal Comune di Modena in quanto l'Ente, che detiene il 45% delle azioni, esercita un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 2, del cod.civ.

Composizione del capitale sociale

| Soci | N° azioni | % Capitale | Valore Nominale |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Comune di Modena | 2.390.768 | 45,00% | € 2.390.768,00 |
| Amministrazione provinciale di Modena | 1.540.720 | 29,00% | € 1.540.720,00 |
| Comune di Bastiglia | 1.376 | 0,03% | € 1.376,00 |
| Comune di Bomporto | 11.920 | 0,22% | € 11.920,00 |
| Comune di Campogalliano | 528 | 0,01% | € 528,00 |
| Comune di Camposanto | 2.624 | 0,05% | € 2.624,00 |
| Comune di Carpi | 510.416 | 9,61% | € 510.416,00 |
| Comune di Castelfranco Emilia | 67.104 | 1,26% | € 67.104,00 |
| Comune di Castelnuovo Rangone | 9.696 | 0,18% | € 9.696,00 |

| | | | |
|-----------------------------------|---------|-------|--------------|
| Comune di Castelvetro | 11.488 | 0,22% | € 11.488,00 |
| Comune di Cavezzo | 5.216 | 0,10% | € 5.216,00 |
| Comune di Concordia sulla Secchia | 5.872 | 0,11% | € 5.872,00 |
| Comune di Fanano | 928 | 0,02% | € 928,00 |
| Comune di Finale Emilia | 35.088 | 0,66% | € 35.088,00 |
| Comune di Fiorano Modenese | 20.640 | 0,39% | € 20.640,00 |
| Comune di Fiumalbo | 128 | 0,00% | € 128,00 |
| Comune di Formigine | 116.512 | 2,19% | € 116.512,00 |
| Comune di Frassinoro | 1.248 | 0,02% | € 1.248,00 |
| Comune di Guiglia | 1.920 | 0,04% | € 1.920,00 |
| Comune di Lama Mocogno | 1.872 | 0,04% | € 1.872,00 |
| Comune di Maranello | 43.312 | 0,82% | € 43.312,00 |
| Comune di Marano sul Panaro | 2.832 | 0,05% | € 2.832,00 |
| Comune di Medolla | 12.944 | 0,24% | € 12.944,00 |
| Comune di Mirandola | 67.744 | 1,28% | € 67.744,00 |
| Comune di Montecreto | 288 | 0,01% | € 288,00 |
| Comune di Montefiorino | 1.136 | 0,02% | € 1.136,00 |
| Comune di Montese | 1.408 | 0,03% | € 1.408,00 |
| Comune di Nonantola | 400 | 0,01% | € 400,00 |
| Comune di Novi di Modena | 11.648 | 0,22% | € 11.648,00 |
| Comune di Palagano | 1.168 | 0,02% | € 1.168,00 |
| Comune di Pavullo nel Frignano | 37.552 | 0,71% | € 37.552,00 |
| Comune di Pievepelago | 864 | 0,02% | € 864,00 |
| Comune di Polinago | 592 | 0,01% | € 592,00 |
| Comune di Prignano sulla Secchia | 1.824 | 0,03% | € 1.824,00 |
| Comune di Ravarino | 3.696 | 0,07% | € 3.696,00 |
| Comune di Riolunato | 208 | 0,00% | € 208,00 |
| Comune di San Cesario sul Panaro | 4.768 | 0,09% | € 4.768,00 |
| Comune di San Felice sul Panaro | 14.992 | 0,28% | € 14.992,00 |
| Comune di San Possidonio | 1.856 | 0,04% | € 1.856,00 |
| Comune di San Prospero | 5.408 | 0,10% | € 5.408,00 |
| Comune di Sassuolo | 254.928 | 4,80% | € 254.928,00 |
| Comune di Savignano sul Panaro | 7.504 | 0,14% | € 7.504,00 |
| Comune di Serramazzoni | 8.608 | 0,16% | € 8.608,00 |
| Comune di Sestola | 1.424 | 0,03% | € 1.424,00 |
| Comune di Soliera | 21.520 | 0,41% | € 21.520,00 |

| | | | |
|-----------------------|------------------|----------------|-----------------------|
| Comune di Spilamberto | 21.216 | 0,40% | € 21.216,00 |
| Comune di Vignola | 45.248 | 0,85% | € 45.248,00 |
| Comune di Zocca | 1.696 | 0,03% | € 1.696,00 |
| Totale | 5.312.848 | 100,00% | € 5.312.848,00 |

Risultato degli ultimi cinque esercizi

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| € 66.104,00 | € 55.061,00 | € 61.303,00 | € 101.031,00 | € 4.249,00 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € 28.597.280,00 | € 28.367.672,00 | € 29.130.623,00 | € 28.698.525,00 |

Altri dati da bilancio 2019

| | | | |
|--|----|--|--------------|
| Numero medio dipendenti (come da nota integrativa) | 12 | Costo del personale (voce B9 del conto economico) | € 783.569,00 |
| Numero amministratori | 1 | Compensi amministratori | € 33.059,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 1 | | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 | Compensi componenti organo di controllo (come da nota integrativa) | € 17.680,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 5 | | |

Principali dati economico-patrimoniali

| Conto Economico | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 |
|--|--------------------|---------------------|---------------------|
| A) Valore della produzione | € 28.597.280,00 | € 28.367.672,00 | € 29.130.623,00 |
| di Cui Contributi In C/Esercizio | € 26.781.183,00 | € 26.717.145,00 | € 27.342.782,00 |
| B) Costi Della Produzione | € 28.536.137,00 | € 28.249.188,00 | € 29.169.279,00 |
| Differenza tra valore e costi della Produzione (A - B) | € 61.143,00 | € 118.484,00 | -€ 38.656,00 |
| C) Proventi e oneri finanziari | € 16.109,00 | € 282,00 | € 59.296,00 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Risultato prima delle imposte | € 77.252,00 | € 118.766,00 | € 20.640,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | € 15.949,00 | € 17.735,00 | € 16.391,00 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | € 61.303,00 | € 101.031,00 | € 4.249,00 |

Stato Patrimoniale

| Attivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | € 18.907.454,00 | € 19.065.417,00 | € 19.625.348,00 |
| C) Attivo Circolante | € 16.912.044,00 | € 16.276.849,00 | € 15.795.518,00 |
| D) Ratei e risconti | € 2.930,00 | € 183,00 | € 0,00 |
| Totale Attivo | € 35.822.428,00 | € 35.342.449,00 | € 35.420.866,00 |

| Passivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| A) Patrimonio netto | € 19.396.019,00 | € 19.497.051,00 | € 19.501.301,00 |
| B) Fondi per rischi e oneri | € 2.188.562,00 | € 2.324.559,00 | € 1.948.084,00 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | € 511.288,00 | € 553.747,00 | € 573.271,00 |
| D) Debiti | € 7.364.904,00 | € 6.773.834,00 | € 7.129.053,00 |
| E) Ratei e risconti | € 6.361.655,00 | € 6.193.258,00 | € 6.269.157,00 |
| Totale Passivo | € 35.822.428,00 | € 35.342.449,00 | € 35.420.866,00 |

Analisi della partecipazione

L'Agenzia per la Mobilità ed il Trasporto Pubblico Locale di Modena S.p.A. (in forma abbreviata "aMo" S.p.A.) è stata costituita nel 2000, in attuazione del D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 e della L.R. Emilia-Romagna 2 ottobre 1998, n. 30.

L'Agenzia, inizialmente istituita fra l'amministrazione provinciale di Modena e tutti i Comuni della provincia in forma di consorzio di funzioni (a cui il Comune di Modena ha aderito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 153 del 14 dicembre 2000), è stata trasformata in società per azioni nel giugno 2003 (la trasformazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 118 del 16 dicembre 2002).

La forma giuridica societaria è risultata coerente con quanto disposto dall'art. 25 della L.R. Emilia-Romagna 30 giugno 2008, n. 10, che ha imposto alle Agenzie locali per la mobilità *"l'adozione di forme organizzative, quali società di capitali a responsabilità limitata, il cui statuto preveda che l'amministrazione della società sia affidata ad un amministratore unico, che operano sulla base di convenzione tra enti locali di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 267 del 2000"*.

La partecipazione del Comune di Modena alla società si configura quale obbligatoria alla luce delle richiamate disposizioni normative statali e regionali, pertanto resta esclusa:

= ogni valutazione in ordine alla "stretta necessità" della partecipazione per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, richiesta dall'art. 4, comma 1, TUSP (essendo detta valutazione già compiuta a monte dal legislatore regionale mediante le disposizioni sopra richiamate);

= la possibilità stessa di procedere all'analisi della sostenibilità economico-finanziaria della società atteso che la partecipazione in aMo S.p.A. rientra a pieno titolo nelle ipotesi di esonero dagli oneri motivazionali prescritti dall'art. 5 TUSP (anche in considerazione della preclusione di ogni margine di discrezionalità circa la scelta di partecipare o meno alla società) ¹¹.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016 si rileva che:

a) l'attività della società si qualifica come servizio pubblico locale di rilevanza economica, da svolgersi nell'ambito territoriale ottimale all'uopo individuato, ai sensi della citata L.R. Emilia Romagna n. 10/2008, artt. 23, comma 1, lettera c), e 24;

b) in conformità al più sopra citato art. 25 della medesima L.R. n. 10/2008, l'amministrazione della società è affidata a un Amministratore Unico (i cui compensi sono stati ridotti nel corso dell'esercizio 2015 da € 41.324,32 a € 33.059,40, e comunque in misura tale da non superare l'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013, in applicazione dell'art. 4, commi 4 e 5, del D.L. 6 luglio 2012, n.95), mentre il numero medio dei dipendenti nel 2019 è risultato pari a dodici unità;

c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da aMo S.p.A. (si precisa, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla citata Legge Regionale attengono alla programmazione, regolazione e controllo sui servizi di trasporto pubblico locale e non alla loro gestione ed erogazione);

d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore ad € 1.000.000;

e) la società non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;

f) non si ravvisa la necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società, ai sensi e per

¹¹ Sul punto la Corte conti-sez. contr. Sicilia, 26 febbraio 2016, n. 61, ha infatti avuto modo di precisare - sebbene con riferimento alla previgente normativa vincolistica in materia - che l'ambito valutativo di cui sopra *"risulta escluso per quelle forme di partecipazione nella gestione dei servizi pubblici essenziali, quali gli ambiti territoriali ottimali, per i quali la stessa risulta prevista come obbligatoria da specifiche norme di legge. In tali ipotesi si ritiene che l'assenza di spazio valutativo e, quindi, di effettiva manovrabilità delle forme e dei modi della partecipazione, costituisca un punto di arresto anche in ordine alle eventuali valutazioni operabili da parte della Sezione regionale"*.

gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP. Circa una tale necessità, ferma l'adozione delle misure (su cui *infra*) che impattano su tali voci di spesa in virtù della generale finalità di contenimento dei costi, pare assorbente considerare che il compenso riconosciuto all'Amministratore Unico è stato ridotto nella misura prevista dall'art. 4, comma 4, D.L. n. 95 del 2012, mentre è stata introdotta nello statuto la norma secondo cui i compensi dei componenti gli organi sociali e dei dirigenti devono essere fissati nel rispetto dei limiti previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti;

g) con deliberazione di Giunta Regionale n.908/2012 è stato, tra gli altri, individuato, quale ambito sovra-bacinale ottimale ed omogeneo, ai fini dell'organizzazione dei servizi di TPL autofiloviari (su gomma) e degli affidamenti dei servizi medesimi mediante procedure ad evidenza pubblica,¹² l'ambito Secchia-Panaro, corrispondente al territorio provinciale di Modena e Reggio Emilia, ed è stata pertanto prevista l'aggregazione di Amo con l'Agenzia per la mobilità della Provincia di Reggio Emilia. Al fine di operare la predetta aggregazione, nel luglio 2018 le suddette agenzie hanno sottoscritto una convenzione, ex art.30 D. Lgs. 267/2000, che regola la reciproca cooperazione in merito alla programmazione operativa, progettazione, organizzazione e promozione dei servizi pubblici di trasporto, integrati tra loro e con la mobilità privata. Le parti contrattuali hanno assunto inoltre l'impegno di mantenere improntati al contenimento dei costi (attraverso la realizzazione di risparmi e/o vantaggi derivanti da economie di scala) i corrispondenti rapporti finanziari e le conseguenti obbligazioni, di perseguire una gestione integrata delle risorse umane, una omogeneizzazione e standardizzazione dei relativi costi di funzionamento e di adottare politiche di bilancio convergenti, allo scopo di rendere attuabile (compatibilmente con la volontà dei rispettivi Enti soci e alla luce degli approfondimenti che le agenzie si sono obbligate a svolgere) la fusione societaria prevista entro un arco temporale di tre anni.

E' stato inoltre confermato l'accordo di collaborazione con l'Agenzia per la Mobilità di Parma per la progettazione e l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, estensione della rete filoviaria urbana.

Per tutto quanto sopra indicato si ritiene che Amo S.p.A. rispetti i parametri indicati all'art. 20 TUSP.

Azioni intraprese

Come già esposto nell'ambito dei precedenti provvedimenti adottati a norma degli art.li art. 24 e 20 TUSP, con delibera dell'assemblea straordinaria in data 11 gennaio 2017 lo statuto della società è stato adeguato alle disposizioni previste in materia di "società a controllo pubblico" dal predetto Testo Unico.

A tal fine Amo ha:

= nominato un revisore legale dei conti per il triennio 2017-2019 (con deliberazione assembleare del 17 luglio 2017);

= redatto una relazione sul governo societario ai sensi dell'art. 6, comma 4, TUSP, nell'ambito della quale sono state compiute le valutazioni sugli strumenti di governo societario indicati alle lettere da a) a d) dell'art. 6, comma 3, TUSP;

= predisposto un programma di valutazione del rischio di crisi aziendale a norma dell'art. 6, comma 2, TUSP.

La società ha dato altresì attuazione alla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza alla luce delle indicazioni di cui alle Linee Guida ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017.

Da ultimo, in data 24 giugno 2019, con determina n. 14 dell'Amministratore Unico, Amo S.p.A. ha

¹² in coerenza con le disposizioni regionali previste all'art.14 ter, comma 1, della L.R. 30/98 e all'art. 24 della L.R. 10/2008, e in attuazione delle disposizioni contenute nella Legge 24 marzo 2012, n.27, che, all'art.3 bis (art.25 del D.L. n. 1/2012 convertito con L. n. 27/2012), attribuisce alle Regioni il compito di organizzare lo svolgimento dei SPL in ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei.

approvato il nuovo “Regolamento per il reclutamento del personale”, pubblicato sul sito internet della società alla sezione “società trasparente – statuto e regolamenti”, che il comune di Modena ha riscontrato coerente con i principi contenuti all'art. 19, comma 2, TUSP (come attestato con lettera prot. n. 246965/2019).

Tanto in ossequio allo specifico obbligo di cui all'art. 19, comma 5, TUSP, quanto ai sensi del disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, il Comune di Modena, al fine di perseguire la “efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche”, la “tutela e promozione della concorrenza e del mercato” e la “razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”, ha provveduto ad assegnare alla società obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021 e 2020-2022 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n. 95 del 20.12.2018 e n. 10 del 26.3.2020.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2019 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2020, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Come risulta dai dati reperiti presso il Registro delle Imprese alla data di riferimento della presente razionalizzazione periodica la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena.

4. Farmacie Comunali di Modena S.p.A.

| | |
|---|-----------------------------------|
| Forma giuridica | Società per Azioni |
| Sede legale | Via del Giglio, 21 – 41123 Modena |
| Partita IVA | 02747060362 |
| Data di costituzione | 05/10/2001 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2061 |
| Quota del Comune di Modena | 33,40% |
| Stato della società | Attiva |

Oggetto sociale

La società ha per oggetto la gestione delle farmacie di cui è titolare il Comune di Modena. Può inoltre gestire le farmacie di cui sono titolari altri Comuni soci o altri soggetti pubblici e privati, nei limiti e con le modalità consentite dalle norme disciplinanti il servizio farmaceutico.

Nella gestione delle farmacie la società può commercializzare e distribuire tutti i prodotti normalmente in vendita nelle farmacie ed erogare ogni prestazione o servizio consentito (ad esempio l'effettuazione di test di autodiagnosi, la prenotazione di prestazioni mediche e salutistiche e la relativa refertazione, la rivendita, diffusione o distribuzione di pubblicazioni di interesse sanitario o farmaceutico, il noleggio di apparecchi e dispositivi medici ed elettromedicali). La società ha inoltre ad oggetto la prestazione di servizi utili, complementari e di supporto all'attività commerciale, l'attività di organizzazione e prestazione, anche in proprio, di servizi di informazione, di formazione ed aggiornamento professionale, anche mediante convegni, corsi, master e simili, a favore dell'utenza, di imprese, persone giuridiche ed altri enti, anche pubblici o non personificati, operanti nel settore sanitario. La società può inoltre svolgere, nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti, anche fuori dal territorio comunale, e verso altri soggetti, l'attività della vendita all'ingrosso di tutti i prodotti normalmente presenti nelle farmacie, oltre all'esercizio di officine farmaceutiche o laboratori di produzione di specialità medicinali, di preparati galenici e di altri prodotti chimici, di erboristeria, di cosmesi e di medicinali omeopatici.

Per le suindicate finalità nel corso del 2019 la Società ha aggiornato la propria "Carta dei Servizi", quale strumento di informazione delle attività svolte e di verifica della qualità dei servizi erogati.

In base alla predetta Carta dei Servizi, i principi che orientano le Farmacie nello svolgimento sia dell'attività istituzionale che dei servizi aggiuntivi offerti, sia di natura socio-sanitaria che informativa-educativa, sono: l'eguaglianza, l'imparzialità, la continuità, il diritto di scelta, la partecipazione, l'efficienza e l'efficacia.

A seguito di gara indetta in corso di esercizio, in data 1° luglio 2019 si è perfezionata la cessione, dalla "Cooperativa Lombardia Soc. Cooperativa" e dalla "Cooperativa Alleanza 3.0 Soc. Cooperativa" alla società Admenta Italia S.p.a., del 100% delle azioni possedute da Pharma S.p.a., la quale, a sua volta, deteneva il 30% del capitale sociale di Pharmacoop Adriatica S.p.a., di Pharmacoop Lombardia S.r.l. e di Finube S.p.a.

Sempre nella stessa data la società Admenta Italia S.p.a ha acquistato, dalle cooperative venditrici summenzionate, una partecipazione pari al 70% del capitale sociale di Pharmacoop Adriatica S.p.a., di Pharmacoop Lombardia S.r.l. e di Finube S.p.a., le quali sono così entrate a far parte del gruppo "Admenta Italia S.p.a" congiuntamente alle proprie controllate, tra cui la società "Farmacie

Comunali di Modena S.p.a.”, controllata dalla società Finube S.p.a.

L'acquirente Admenta Italia S.p.a ha ottenuto il gradimento dal Consiglio di Amministrazione di Farmacie Comunali di Modena S.p.A., così come previsto dall'art. 10 dello Statuto sociale.

Con delibere dei consigli di amministrazione delle rispettive società, in data 28 novembre 2019, è stato quindi avviato il processo di fusione (approvato dall'assemblea di Finube il 12/12/2019) che, in data 26/02/2020, ha comportato la “fusione per incorporazione” delle società Pharmacoop, Pharmacoop Adriatica, Pharmacoop Lombardia e Finube nella incorporante Admenta. Con il perfezionamento della fusione le azioni e le quote delle società “incorporande” sono state annullate senza alcuna assegnazione di azioni di Admenta e senza alcun concambio.

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 11.11.2019 è stata inoltre approvata una modifica allo statuto di FCM S.p.A che ha spostato la conclusione dell'esercizio sociale annuale al 31 marzo, nell'ottica di allineare gli esercizi sociali della società con quelli di “Admenta Italia S.p.A.”, sua controllante.

Fermo restando che FCM S.p.A., quale componente del “Gruppo Amministrazione Pubblica” compresa nel bilancio consolidato del Comune di Modena, è tenuta a **uniformare il proprio bilancio a quello del Comune stesso** operando (ai sensi dell'Appendice tecnica del citato Allegato 4/4) le necessarie rettifiche alle operazioni o ai fatti significativi intervenuti tra la data di chiusura del bilancio e il 31 dicembre, i dati che di seguito si riportano si riferiscono al bilancio di esercizio 2019 della società, il quale, in virtù della modifica statutaria intervenuta in corso d'anno, ha avuto inizio l'1.1.2019 e si è concluso il 31.3.2020.

(Solo la tabella relativa alla media del fatturato dell'ultimo triennio riporta il dato relativo all'esercizio 2019 rapportato al 31.12, in base alle rettifiche operate dalla società e asseverate dalla Società di revisione).

Composizione del capitale sociale

| Soci | N° azioni | % Capitale | Valore nominale |
|-----------------------|---------------|----------------|------------------------|
| Comune di Modena | 4.175 | 33,40% | € 6.680.000,00 |
| Admenta Italia s.p.a. | 7.950 | 63,60% | € 12.720.000,00 |
| Azionariato diffuso | 375 | 3,00% | € 600.000,00 |
| Totale | 12.500 | 100,00% | € 20.000.000,00 |

Risultato degli ultimi cinque esercizi

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € 1.174.403,00 | € 1.125.581,00 | € 1.056.929,00 | € 1.165.864,00 | € 1.511.563,00 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media (dato 2019 riferito all'esercizio 1/1 31/12)

| 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € 20.282.274,00 | € 20.539.963,00 | € 20.923.703,00 | € 20.581.980,00 |

Altri dati da bilancio 2019

| | | | |
|--|----|---|----------------|
| Numero medio dipendenti (come da nota integrativa) | 78 | Costo del personale (voce B9 del conto economico) | € 4.308.226,00 |
|--|----|---|----------------|

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|-------------|
| Numero amministratori | 3 | Compensi amministratori | € 96.325,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 1 | | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 | Compensi componenti organo di controllo | € 28.503,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 2 | | |

Principali dati economico-patrimoniali

| Conto Economico | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2018 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) Valore della Produzione | € 20.282.274,00 | € 20.539.963,00 | € 26.889.465,00 |
| di cui contributi in c/esercizio | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B) Costi della Produzione | € 18.827.069,00 | € 18.911.856,00 | € 24.793.907,00 |
| Differenza tra Valore E Costi della Produzione (A - B) | € 1.455.205,00 | € 1.628.107,00 | € 2.095.558,00 |
| C) Proventi e Oneri Finanziari | € 46.959 | € 39.282,00 | € 16.144,00 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Risultato Prima Delle Imposte | € 1.502.164,00 | € 1.667.389,00 | € 2.111.702,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | € 445.235,00 | € 501.525,00 | € 600.139,00 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | € 1.056.929,00 | € 1.165.864,00 | € 1.511.563,00 |

| Stato Patrimoniale | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| Attivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
| A) Crediti Verso Soci Per Versamenti Ancora Dovuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | € 24.684.404,00 | € 24.973.843,00 | € 22.074.973,00 |
| C) Attivo Circolante | € 6.897.103,00 | € 5.993.942,00 | € 8.816.535,00 |
| D) Ratei e risconti | € 51.569,00 | € 42.923,00 | € 70.614,00 |
| Totale Attivo | € 31.633.076,00 | € 31.010.708,00 | € 30.962.122,00 |
| Passivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
| A) Patrimonio Netto | € 26.946.674,00 | € 27.050.038,00 | € 27.461.601,00 |
| B) Fondi Per Rischi E Oneri | € 70.000,00 | € 129.051,00 | € 137.645,00 |
| C) Trattamento Di Fine Rapporto Di Lavoro Subordinato | € 423.096,00 | € 308.216,00 | € 251.561,00 |
| D) Debiti | € 4.189.977,00 | € 3.523.403,00 | € 3.100.623,00 |
| E) Ratei e risconti | € 3.329,00 | € 0,00 | € 10.692,00 |
| Totale Passivo | € 31.633.076,00 | € 31.010.708,00 | € 30.962.122,00 |

Analisi della partecipazione

Con deliberazione n. 119 del 1.10.2001 il Consiglio Comunale di Modena ha approvato la costituzione di Farmacie Comunali di Modena S.p.A. (in forma abbreviata "FCM"). In sede di costituzione, avvenuta in data 5.10.2001, il Comune ha conferito alla Società il godimento sessantennale delle aziende farmaceutiche di sua proprietà, ai sensi dell'art. 2342, comma 3, in combinato disposto con l'art. 2254, comma 2, del codice civile.

La società ha infatti per oggetto la gestione delle farmacie di cui il Comune di Modena è titolare (alla data di riferimento della presente relazione dette Farmacie sono 14), in conformità a quanto previsto dall'art. 9 della L. 2 aprile 1968, n. 475.

Come evidenziato dai dati sintetici sopra riportati, FCM è soggetta al controllo di Admenta Italia S.p.A. ex art. 2359, comma 1, n. 1), del cod.civ., mentre il Comune di Modena attualmente detiene partecipazioni pari al 33,40% del capitale come risultato della vendita di n. 2.186 azioni (pari al 17,488% del capitale sociale), autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 18.06.2015 e perfezionatasi a seguito di un procedimento a evidenza pubblica in data 3.11.2015.

La possibilità per i comuni di detenere partecipazioni in società per la gestione del servizio farmaceutico è espressamente prevista dall'art. 9 della Legge 2 aprile 1968, n. 475. In virtù di tale disposizione, il servizio farmaceutico deve pertanto ricomprendersi nel novero delle attività coerenti con il c.d. vincolo di scopo dettato dall'art. 4, comma 1, TUSP.

La stessa Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, con la deliberazione n.30/2017, in analogia con quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 474/2017, ha affermato che la distribuzione dei farmaci rappresenta una delle finalità del servizio sanitario nazionale, ex art. 28 della L. n. 833/1978, e che le aziende sanitarie locali possono erogare il servizio attraverso le farmacie di cui sono titolari, o mediante i privati o gli enti locali. Questi ultimi divengono così "uno strumento di cui il servizio sanitario nazionale si avvale per l'esercizio di un servizio pubblico assegnatogli direttamente dal legislatore" (Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici 23 aprile 2014 n. 15).

Sia con la deliberazione n.30/2017 che con la deliberazione n. 130/2018 la medesima Sezione regionale della Corte dei Conti ha affermato il principio secondo cui, sebbene a legislazione vigente la partecipazione da parte di enti locali in società di capitali che siano titolari e/o che gestiscano farmacie comunali sia ammessa sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 9 della legge 475/1968, ciò non esime dal valutare se, in relazione al contesto socio-economico nel quale la farmacia partecipata andrebbe a operare, lo svolgimento di tale attività possa essere configurato come un servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), del D. Lgs 175/2016.

A proposito di ciò, anche rinviando a quanto già contenuto nei provvedimenti di razionalizzazione approvati da questo Comune con deliberazioni consiliari n. 86/2018 e n. 81/2019, si evidenzia che la già citata Carta dei Servizi (assieme al suo aggiornamento), contenendo l'impegno della Società di agire secondo i principi di continuità, non discriminazione, accessibilità - sia in termini di eguaglianza che di economicità - anche con riguardo alle aggiuntive prestazioni socio-assistenziali e formative, conferma i caratteri di servizio di interesse generale dell'attività svolta, necessari per assicurare il soddisfacimento dei bisogni della collettività di riferimento e garantire l'omogeneità del suo sviluppo sia mediante la cura delle patologie sia, soprattutto, in un'ottica di prevenzione e promozione della salute.

In particolare si evidenzia quanto di seguito:

- la società gestisce una farmacia aperta 24 ore su 24 e ben due farmacie aperte 7 giorni su 7 dalle ore 8.30 alle 20.00, consentendo l'approvvigionamento di farmaci tanto nelle ore notturne quanto nei festivi, senza applicazione, per il servizio notturno, di alcun diritto addizionale (maggiorazione sul prezzo dei farmaci) a differenza di altre realtà;
- la società garantisce all'utenza il reperimento dei farmaci eventualmente mancanti presso

una sede, entro le 24 ore successive alla richiesta, e che il controllo della prescrizione sia sempre effettuato da un farmacista.

La società, inoltre, attraverso la gestione delle farmacie:

- fornisce consulenze sull'uso dei farmaci e degli altri prodotti trattati, sia di propria iniziativa che su richiesta dei cittadini, del medico di base o dello specialista; indica ai cittadini, per quanto riguarda i farmaci da consiglio, i medicinali più utili al caso concreto e i più economici;
- attiva servizi integrativi e personalizzati, anche in collaborazione con le U.S.L. e, ove necessario, con le associazioni di volontariato, con particolare riguardo: alle terapie domiciliari, alla misurazione della pressione, ai test di prima istanza, alle prenotazioni di analisi e di visite specialistiche presso i servizi pubblici (C.U.P.)
- garantisce turni di servizio che assicurino una adeguata copertura delle esigenze del territorio e il contatto costante con il medico prescrittore;
- propone alla autorità, tramite le proprie organizzazioni, l'adozione di orari di apertura, diurna e notturna, conformi alle esigenze dei cittadini;
- assicura un servizio di pronto intervento per piccole medicazioni;
- garantisce al cittadino, in caso di emergenza, le informazioni e il supporto necessari per superare le situazioni di pericolo, tramite il collegamento con le strutture sanitarie deputate all'urgenza;
- realizza schede informative da distribuire agli utenti in farmacia, sulle malattie più diffuse, sull'igiene, sull'infanzia, sulla gestione dei pazienti affetti da particolari patologie, sull'accesso ai servizi e su quant'altro sia attinente alla sfera della salute, con particolare attenzione alla prevenzione e alla farmacovigilanza. Presso ogni farmacia è stato posto un raccoglitore da cui è possibile prelevare in modo semplice e gratuito le schede desiderate.

L'Azienda si è inoltre impegnata a documentarsi su: i medici disponibili per le urgenze, i turni delle farmacie, l'assistenza domiciliare, gli infermieri diplomati, i centri diagnostici specialistici, i centri di rieducazione funzionale, gli orari e i servizi di strutture pubbliche e private, le attività riguardanti la terza età, ecc., allo scopo di fornire all'utenza informazioni precise ed esaurienti.

La società promuove progetti di consegna dei farmaci a domicilio a favore di pazienti particolarmente disagiati e privi di assistenza familiare.

Tutte le predette iniziative non prevedono oneri diretti a carico dei pazienti, e vengono organizzate anche in collaborazione con Associazioni di volontariato, Croce Rossa, ecc.

L'Azienda si fa altresì carico di interventi di informazione, educazione sanitaria ed educazione alla salute presso le scuole elementari e medie, nelle case di riposo, nelle comunità, nelle università della terza età, nei centri socioculturali per anziani, anche in collaborazione con altre strutture e con i servizi sanitari operanti sul territorio.

L'Azienda si è, infine, impegnata a collaborare con i medici di base al fine di realizzare la Farmacovigilanza secondo quanto previsto dal SSN, rilevando, mediante la creazione di una scheda gestita totalmente in farmacia, gli effetti collaterali prodotti da farmaci senza obbligo di prescrizione e da banco, e dai prodotti cosmetici, informando il medico una volta pervenuta la segnalazione e trasmettendo le rilevazioni all'ufficio farmaceutico dell' Usl competente.

La società si è resa inoltre disponibile ad effettuare il monitoraggio delle patologie invalidanti più frequenti, quali: l'ipertensione, il diabete, le neoplasie, ecc. in collaborazione con i Distretti di Base o con altri servizi sanitari operanti sul territorio.

La partecipazione del Comune di Modena nella società, sebbene di entità non sufficiente a consentire il controllo ex art. 2359 cod.civ. (la società è inoltre soggetta alla direzione e coordinamento di Admenta Italia S.p.A.), è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare

la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata.

Tale partecipazione costituisce la necessaria condizione anche per nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 2449 del codice civile (e degli art.li 21 e 25 dello statuto), e consente all'Amministrazione pubblica (seppure in via mediata, per il tramite del proprio rappresentante in seno al C.d.A.) di esprimere il proprio gradimento rispetto all'acquisto, da parte di qualsiasi soggetto, di una quota superiore al 5%, ovvero in caso di superamento delle soglie del 10%, 15%, 20%, 33%, 40% e 45% del capitale sociale, tenuto conto delle "esigenze di corretto e trasparente espletamento del servizio pubblico" e dei "requisiti di onorabilità e professionalità del potenziale acquirente" (come stabilito dall'art. 10 dello statuto).

Posto, pertanto, che le attività esercitate dalla società rientrano fra quelle consentite a norma dell'art. 4 TUSP, ai **fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016**, si rileva che:

- a) la società svolge un servizio di interesse generale per la collettività di riferimento;
- b) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da tre membri, il cui Presidente è nominato dal Comune di Modena ai sensi dell'art.2449 cod.civ.. Il compenso annuo deliberato dall'assemblea a favore del Presidente ammonta a € 25.000 (quale risultante di una progressiva riduzione complessivamente pari al 24% dei compensi erogati sino al 2011), mentre i compensi dell'Amministratore delegato e del terzo componente ammontano, rispettivamente, a €. 45.260 (oltre ad una eventuale indennità di risultato parametrata all'utile netto di bilancio e al numero di prenotazioni CUP effettuate tramite le farmacie della società), e a €. 5.000. Il numero dei dipendenti nel 2019 è risultato pari a 78 unità;
- c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da FCM;
- d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000;
- e) nonostante si ritenga appunto, che FCM fornisce servizi di interesse generale (alla luce di quanto più sopra sommariamente esposto) si evidenzia la non realizzazione di risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- f) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si evidenzia che: (i) la società opera con costante attenzione al contenimento dei costi di gestione, il che ha permesso, anche nell'esercizio 2019, di mantenere stabile l'utile realizzato rispetto al medesimo periodo dell'esercizio precedente, nonostante la contrazione del fatturato della spesa farmaceutica pubblica e la distribuzione diretta dei medicinali da parte delle AUSL; (ii) i compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione (oltre a non sembrare sproporzionati rispetto al volume d'affari della società) sono inferiori rispetto a quelli dell'esercizio 2018 (- € **17.055**), già contenuti entro i limiti stabiliti dall'art. 11, commi 6 e 7¹³, TUSP e ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (ciò, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16, TUSP, come da proposta avanzata dal Comune di Modena con lettera prot. n. 25484 del 17 febbraio 2017);
- g) non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare FCM ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori fra loro non omogenei.

¹³ L'art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto legge n.95/2012, prescrive che: "il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013". Il compenso massimo non può, in ogni caso, superare il limite di "euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico".

Dai dati sopra esposti emerge dunque chiaramente che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario, così dimostrando, per un verso, l'efficienza della forma di gestione del servizio pubblico che è stata prescelta (società mista a prevalenza privata) e, d'altro canto, l'indispensabilità della partecipazione. Si conferma, in particolare, la scelta compiuta dal Consiglio Comunale di Modena con la deliberazione n. 119 del 1 ottobre 2001, con cui è stata approvata la costituzione di FCM S.p.A. per il perseguimento di una serie di vantaggi riassumibili in: - un "miglioramento del profilo manageriale in termini di efficienza e di competitività"; - un "miglioramento dell'immagine verso l'esterno"; - la "soddisfazione delle esigenze di tutela dell'interesse pubblico"; - una "maggiore efficacia (*nel perseguimento de*) gli obiettivi prefissati". Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si mantiene la partecipazione societaria in FCM S.p.A. in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente.

Azioni intraprese

Si rammenta che, con deliberazione n. 56 del 18 giugno 2015, il Consiglio Comunale ha autorizzato la riduzione della propria quota di partecipazione in FCM e le modifiche allo statuto sociale che si rendevano allo scopo necessarie. La vendita delle azioni è avvenuta al fine di incamerarne il corrispettivo (pari a € 6.900.000) attesa l'insussistenza di vincoli normativi che impongono al Comune di mantenere la quota di maggioranza nel capitale della società, e posto che la predetta partecipazione minoritaria avrebbe comunque consentito di esercitare i poteri di indirizzo più sopra specificati.

Dalla sopra menzionata operazione di vendita delle azioni (perfezionata nel novembre 2015) è già conseguita una razionalizzazione della partecipazione del Comune.

Al fine di perseguire la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (esplicitate all'art. 1, comma 3, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto ad assegnare alla società gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021 e 2020-2022 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n. 95 del 20.12.2018 e n. 10 del 26.3.2020.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2019 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2020, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP.

5. ModenaFiere S.r.l.

| | |
|---|-------------------------------------|
| Forma giuridica: | Società a responsabilità limitata |
| Sede legale | Viale Virgilio, 58/B – 41123 Modena |
| Partita IVA | 02320040369 |
| Data di costituzione | 18/09/1995 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2070 |
| Quota del Comune di Modena | 14,608% |
| Stato della società | Attiva |

Oggetto sociale

La società opera per la gestione di quartieri e di spazi fieristici e per l'organizzazione di eventi fieristici e congressuali. Per il raggiungimento del proprio oggetto sociale, la società può:

- promuovere, organizzare e gestire quartieri fieristici e strutture fieristiche nell'ambito della Regione Emilia-Romagna. In particolare la società gestisce il quartiere fieristico di Modena;
- promuovere, organizzare e gestire in Italia e all'estero, anche per conto terzi, manifestazioni fieristiche quali fiere, mostre, esposizioni, attività congressuali;
- organizzare e commercializzare servizi permanenti di informazione sul mercato a favore delle imprese a carattere locale, nazionale o internazionale e delle relative associazioni di categoria;
- promuovere, organizzare e gestire, sia in proprio che per conto di terzi, attività convegnistiche, congressuali, espositive, culturali, dello spettacolo e del tempo libero;
- svolgere altre attività connesse e complementari alle precedenti.

Composizione del capitale sociale

| Soci | % Capitale | Valore nominale |
|--|----------------|---------------------|
| Comune di Modena | 14,608% | € 112.480,40 |
| Fiere Internazionali di Bologna s.p.a. | 51,00% | € 392.700,00 |
| Amministrazione provinciale di Modena | 14,608% | € 112.480,40 |
| Camera di Commercio di Modena | 14,608% | € 112.480,40 |
| ProMo S.c.a r.l. | 5,176% | € 39.858,82 |
| Totale | 100,00% | € 770.000,00 |

Risultato degli ultimi cinque esercizi

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|------------|------------|--------------|---------------|
| -€ 380.120,00 | € 3.432,00 | € 3.202,00 | -€ 54.667,00 | -€ 121.237,00 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| € 6.234.482,00 | € 6.686.522,00 | € 7.139.211,00 | € 6.686.738,33 |

Altri dati da bilancio 2019

| | | | |
|--|----|---|--------------|
| Numero medio dipendenti (come da nota integrativa) | 10 | Costo del personale (voce B9 del conto economico) | € 708.731,00 |
| Numero amministratori | 5 | Compensi amministratori | € 23.400,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 | | |
| Numero componenti organo di controllo | 4 | Compensi componenti organi di controllo | € 9.000,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 | | |

Principali dati economico-patrimoniali

| Conto Economico | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| a) valore della produzione | € 6.234.482,00 | € 6.686.522,00 | € 7.139.211,00 |
| di cui contributi in c/esercizio | € 9.000,00 | € 172.508,00 | € 318.278,00 |
| b) costi della produzione | € 6.163.379,00 | € 6.698.891,00 | € 7.061.243,00 |
| differenza tra valore e costi della produzione (a - b) | € 71.103,00 | -€ 12.369,00 | € 77.968,00 |
| c) proventi e oneri finanziari | -€ 40.056,00 | -€ 38.937,00 | -€ 28.153,00 |
| d) rettifiche di valore di attività finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| risultato prima delle imposte | € 31.047,00 | -€ 51.306,00 | € 49.815,00 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | € 27.845,00 | € 3.361,00 | € 171.052,00 |
| 23) utile (perdita) dell'esercizio | € 3.202,00 | -€ 54.667,00 | -€ 121.237,00 |

Stato Patrimoniale

| Attivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | € 3.414.863,00 | € 3.394.215,00 | € 3.037.212,00 |
| C) Attivo circolante | € 2.784.995,00 | € 2.210.704,00 | € 2.246.287,00 |
| D) Ratei e risconti | € 221.206,00 | € 120.807,00 | € 126.638,00 |
| Totale attivo | € 6.421.064,00 | € 5.725.726,00 | € 5.410.137,00 |
| Passivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
| A) Patrimonio netto | € 783.912,00 | € 729.251,00 | € 608.010,00 |
| B) Fondi per rischi e oneri | € 0,00 | € 25.500,00 | € 71.600,00 |

| | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | € 245.490,00 | € 251.296,00 | € 275.445,00 |
| D) Debiti | € 3.939.622,00 | € 3.148.461,00 | € 2.959.116,00 |
| E) Ratei e risconti | € 1.452.040,00 | € 1.571.218,00 | € 1.495.966,00 |
| Totale passivo | € 6.421.064,00 | € 5.725.726,00 | € 5.410.137,00 |

Analisi della partecipazione

ModenaFiere S.r.l. (inizialmente denominata "Modena Esposizioni") è una società costituita nel 1995 da Comune di Modena, Fiere Internazionali di Bologna S.p.A. e ProMo Soc.cons. a r.l. allo scopo di gestire il quartiere fieristico modenese.

Dapprima con deliberazione consiliare n. 29 del 28 aprile 2008, e in seguito con atti assunti in coerenza con gli indirizzi espressi nella medesima delibera, il plesso fieristico di proprietà del Comune di Modena è stato concesso in gestione alla società sino al 31 dicembre 2028, con contestuale obbligo in capo a ModenaFiere S.r.l. di effettuare, con spese a proprio carico, tutti gli investimenti e gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per il funzionamento del quartiere fieristico (il cui costo complessivo è stato valutato in € 350.000,00 medi annui, con riferimento agli anni dal 2009 al 2028 compresi).

Sempre mediante la richiamata deliberazione consiliare n. 29/2008, è stato autorizzato un aumento di capitale finalizzato (fra l'altro) a dare ingresso nella compagine societaria alla Provincia di Modena e alla Camera di Commercio di Modena, con l'obiettivo comune di valorizzare e sviluppare le attività fieristiche dell'allora società "Modena Esposizioni", al fine di incrementare le opportunità di crescita delle imprese del territorio modenese e promuovere lo sviluppo dell'economia locale.

Fra tutti i predetti soci è stato quindi stipulato un protocollo d'intesa, in vigore sino al 15.5.2018, avente ad oggetto l'impegno di ognuno a valutare congiuntamente e mettere in atto un piano di sviluppo del centro fieristico modenese mediante la promozione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche sul territorio, in coordinamento con le altre società facenti parte del gruppo "BolognaFiere S.p.A."

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, ModenaFiere S.r.l. è società soggetta al controllo di "Fiere Internazionali di Bologna S.p.A." (in forma abbreviata: "Bolognafiere S.p.a.") a norma dell'art. 2359, comma 1, n. 1), del cod.civ., atteso che quest'ultima detiene il 51% del capitale sociale della società, mentre il Comune di Modena possiede una quota pari al 14,61%.

Come anche indicato negli atti di "Bolognafiere S.p.a." (si veda, in particolare, la nota integrativa al bilancio di esercizio 2019) detta società esercita su ModenaFiere s.r.l. l'attività di direzione e coordinamento ai sensi degli art.li 2497 e ss. del codice civile, in qualità di capogruppo.

A sua volta "Bolognafiere S.p.a." è società partecipata da pubbliche amministrazioni (secondo la definizione contenuta all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001) che, complessivamente, detengono una quota pari a circa il 52,24% del capitale sociale.

Pertanto, sia sulla base dell'orientamento che riconosce la sussistenza di una situazione di controllo congiunto in presenza di quote pubbliche maggioritarie a prescindere dall'esistenza di vincoli legali, contrattuali, statutari o di accordi parasociali, sia in base all'opposto orientamento (che esclude la predetta situazione in assenza di un coordinamento formalizzato), si deve escludere che ModenaFiere S.r.l. è Ente sottoposto al controllo del Comune di Modena, per i seguenti motivi:

1. detta società è soggetta al controllo c.d. di diritto "solitario" (a norma dell'art. 2359, comma 1, cod.civ.) di un soggetto terzo (Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.);
2. la situazione di un eventuale "controllo pubblico congiunto *di diritto*" (ex artt. 2359, commi 1, e 2, cod.civ. e 2, comma 1, lettera g), del TUSP) potrebbe, semmai, profilarsi in capo alle P.A.

socie della sunnominata società controllante, alla cui compagine sociale il Comune di Modena è estraneo.

La compagine societaria di “Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.” (che esercita altresì l'attività di direzione e coordinamento di un gruppo societario costituito da complessive n. 15 società, tra cui la stessa ModenaFiere S.r.l.), è costituita infatti da: Comune di Bologna [14,71%], CCIAA di Bologna [14,68%], Regione Emilia Romagna [11,56%] e Città Metropolitana di Bologna [11,29%]. Detti soci pubblici, qualora unitariamente considerati, deterrebbero pertanto, indirettamente (per il tramite di Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.), il controllo congiunto di diritto della società ModenaFiere S.r.l.

Come già evidenziato nei precedenti provvedimenti di razionalizzazione ex art.20 TUSP, approvati con delibere di Consiglio Comunale n. 86/2018 e n. 81/2019, l'impossibilità di concludere con tutti i soci pubblici (compresi quelli indiretti) patti parasociali finalizzati al controllo “congiunto” di ModenaFiere S.r.l. (ferma restando l'insussistenza di un obbligo normativo di tal guisa), è palesata nel contenuto della comunicazione del socio di maggioranza “Fiere Internazionali di Bologna S.p.A.” (registrata al n. 105534/2018 di protocollo del Comune di Modena), in replica alla richiesta che il socio CCIAA di Modena aveva avanzato in tal senso, e che, di seguito, testualmente si riporta: *“pur nel quadro della collaborazione che caratterizza virtuosamente l'attività di ModenaFiere, alla luce di quanto viene riferito dal socio Camera di Commercio di Modena **risulta preclusa la possibilità di procedere alla formalizzazione di particolari vincoli legali, statutari o di accordi parasociali tra i soci di ModenaFiere**, proprio al fine di evitare quelle pericolose incomprensioni che tali accordi potrebbero rafforzare”, il tutto, in quanto sarebbe da escludere “che la proprietà e la governance della società ModenaFiere S.r.l. possano essere riconducibili alla fattispecie del controllo pubblico”.*

L'insussistenza di una situazione di controllo sulla società in capo a questo Comune, sulla base dei motivi sopra esposti, è tesi avvalorata, da ultimo, dalla Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale con la Sentenza n. 25 del 29.07.2019, nella parte in cui ha cura di precisare che: *“La situazione di “controllo pubblico” [...] non può essere presunta ex lege (né juris tantum, né tantomeno iuris et de jure) in presenza di una partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche, né si può automaticamente desumere da un “coordinamento di fatto”; essa deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie o da patti parasociali che – richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti – determini la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società”.*

Con riguardo alla necessità di mantenere la partecipazione societaria in ModenaFiere S.r.l. si sottolinea che:

= il quartiere fieristico di ModenaFiere nasce nel 1989 per volere delle istituzioni locali, in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria e le cooperative più rappresentative del territorio provinciale, allo scopo di avviare un progetto in grado di conferire la giusta visibilità alle vocazioni e alle eccellenze produttive dell'area di appartenenza e di intercettare le più proficue traiettorie di crescita e sviluppo;

= nel 2019 ModenaFiere ha realizzato 28 iniziative, che comprendono 11 manifestazioni fieristiche dirette, 14 indirette e 3 eventi congressuali e di spettacolo.

Nelle manifestazioni fieristiche dirette ModenaFiere gestisce tutte le fasi della manifestazione, partendo da: ideazione del progetto, studio di fattibilità, vendita di spazi commerciali, promozione, organizzazione e segreteria generale, gestione e coordinamento del quartiere fieristico e dei suoi aspetti tecnici. Per quanto riguarda le manifestazioni indirette, l'organizzatore usufruisce dell'area attrezzata ad hoc da ModenaFiere, comprensiva di tutti i servizi necessari. Coerentemente con la strategia aziendale del Gruppo BolognaFiere, negli

ultimi anni sono aumentate le rassegne dirette, alcune delle quali caratterizzate da un forte collegamento con le attività manifatturiera e culturale del territorio.

ModenaFiere gestisce un quartiere di ridotte dimensioni votato allo sviluppo di nuovi format fieristici e all'organizzazione diretta di eventi di eccellenza. La versatilità e la snellezza di una piccola realtà come ModenaFiere, affiancata da una realtà strutturata e consolidata come BolognaFiere permette sempre la realizzazione di nuovi format.

Il settore fieristico genera un forte impatto economico sul territorio, sui servizi dell'indotto e sull'occupazione: ModenaFiere organizza manifestazioni di grande richiamo di pubblico che generano una forte promozione sui media nazionali di tutto il territorio modenese.

Tra i format fieristici di particolare successo direttamente organizzati da ModenaFiere anche nel corso del 2019, si ricordano, in particolare: "Modenantiquaria" di rilevanza internazionale; "Play", che nei tre giorni di apertura (di cui uno riservato agli operatori professionali e due al pubblico di appassionati) è stata visitata da oltre 42.000 persone con una presenza fortissima di famiglie, bambini e gruppi scolastici; "Modena Motor Gallery", palcoscenico di visibilità di tutta la filiera automobilistica e in fortissima sinergia con il territorio modenese che è sede di aziende leader nel settore, basti pensare a marchi quali Ferrari, Lamborghini e Maserati; "Skypass", unica tappa italiana della gara Big Air riservata alle discipline di freeski e snowboard.

Dalla ricerca che la società ha commissionato (nell'esercizio 2017) all'Università di Modena e Reggio Emilia per valutare le ricadute economiche sulla comunità locale derivanti dall'attività fieristica e congressuale, è emerso un indotto economico derivante dai due circuiti di spesa caratteristici (spesa per servizi all'espositore e spesa diretta per servizi ai visitatori) pari a circa 30 milioni di euro. Oltre all'immediato ritorno economico, il territorio gode ovviamente anche della indiretta promozione turistica generata da campagne di comunicazione e di stampa riguardanti le singole manifestazioni.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, si rileva che:

a) l'art. 4, comma 7, TUSP espressamente consente di detenere partecipazioni in "società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici".

Tale previsione normativa, se da un lato vale certamente a ricomprendere dette attività nel novero di quelle per cui l'Ente Locale è legittimato a detenere partecipazioni, dall'altro ne caratterizza la coerenza con le finalità istituzionali da perseguire sino al punto, parrebbe, di non richiedere alcuna valutazione in ordine alla "stretta necessità" richiesta dal comma 1 dell'art. 4, TUSP, anche attesa la collocazione sistematica e il carattere (palesamente) derogatorio del comma 7 (laddove, per l'appunto, recita che "sono altresì ammesse" le partecipazioni in società fieristiche).

Invero le attività svolte dalla società rientrano nella promozione dello sviluppo (anche economico) della comunità amministrata e del territorio ai sensi degli artt. 3 e 13 del D.Lgs. 267/2000;

b) l'amministrazione della società è affidata a un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, tre dei quali sono nominati dal socio Fiere Internazionali di Bologna S.p.A., mentre il Presidente e il restante componente sono nominati di comune accordo fra i soci di minoranza, in virtù di quanto stabilito all'art. 6 del protocollo d'intesa più sopra menzionato. Posta l'insussistenza della situazione di controllo sulla società in capo al Comune di Modena e la conseguente inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del Testo Unico, la composizione dell'organo amministrativo è rimasta invariata anche in occasione dell'ultimo rinnovo avvenuto in data 20 dicembre 2017 e non è parimenti stata trasmessa la relativa motivata deliberazione assembleare alla Corte dei Conti e alla struttura ex art.15. In occasione del predetto rinnovo sono stati mantenuti inalterati i compensi dei consiglieri (remunerati con gettoni di presenza pari a € 300,00) e il compenso annuo, pari a € 15.000, a favore del Presidente. Non è stato designato l'Amministratore Delegato, mentre è stata conferita la carica di Direttore generale a uno degli

amministratori, verso un compenso annuo di € 10.000.

Il numero medio dei dipendenti nel 2019 risulta pari a 10 unità.

c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che abbiano a oggetto la gestione di quartieri fieristici;

d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000;

e) anche se il parametro di cui alla lettera e) dell'art. 20, TUSP non risulta attualmente applicabile in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 26, comma 12-*quater*, del medesimo Testo Unico, la società non ha realizzato risultati negativi per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si consideri che:

(i) L'esercizio 2019 ha registrato, rispetto al 2018, un aumento del Valore della Produzione, passando da € 6.686.522 a € 7.139.207, dovuto in massima parte ai ricavi della gestione delle manifestazioni sia indirette che dirette (per l'utilizzo degli spazi espositivi, per prestazioni di servizi a favore di espositori e/o organizzatori terzi, per servizi accessori legati indirettamente alle manifestazioni quali: la gestione del parcheggio, la gestione dei bar e i servizi di catering durante le fiere). A fronte di un aumento del valore della Produzione, pari al 6,95% rispetto all'anno precedente, la società ha registrato anche un aumento, pari al 5,4% complessivo, dei costi, addebitabile, in particolare, al rincaro delle materie prime, a un seppur temporaneo aumento dei costi di personale, perché dovuto a motivi contingenti (sostituzioni di due maternità), a spese di manutenzione ordinaria su beni del quartiere fieristico. Il MOL (Margine Lordo Operativo) ha registrato pertanto un incremento, passando da € 468.728 a € 561.941, con un aumento del 19%. Anche l'EBT (cioè il risultato prima delle imposte) è di segno positivo, passando da € -51.306 dell'esercizio 2018 a € + 49.815. Il risultato netto a fine anno (cioè dopo lo stanziamento delle imposte) registra tuttavia una perdita di €- 121.237: su detto risultato ha inciso particolarmente lo stralcio prudenziale del credito per imposte anticipate, iscritto in bilancio per € 173.870, operato anche alla luce delle ripercussioni che l'emergenza da COVID 19 determinerà sull'attività della società, che renderanno meno probabile il suo recupero nel breve periodo. La perdita d'esercizio è stata portata a nuovo.

(ii) Proprio in considerazione della situazione determinata dalla pandemia da COVID 19 e a titolo cautelativo, la società ha già predisposto un piano finanziario che consentirà di fronteggiare, anche mediante l'utilizzo delle misure di sostegno governative, l'ipotesi in cui non possano essere organizzate manifestazioni fieristiche sino alla fine del 2020.

(iii) L'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione (oltre a non sembrare sproporzionato rispetto al volume d'affari della società) è già contenuto entro i limiti massimi individuati dall'art. 11, commi 6 e 7, TUSP, e ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (ciò, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16, TUSP, come da proposta avanzata dal Comune di Modena con lettera prot. n. 25484 del 17 febbraio 2017). Si evidenzia, in particolare, che, rispetto all'esercizio 2018 la società ha erogato € 2.700,00 in meno a titolo di "Compensi per amministratori".

Si segnala infine che, in data 26.02.2020, l'assemblea dei soci ha deliberato di modificare l'art. 21 dello Statuto introducendo la facoltà di nominare un sindaco unico in luogo dell'attuale collegio sindacale, in conformità a quanto disposto dal vigente art. 2477 del cod.civ.

g) Non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare ModenaFiere ad altre società a cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. Resta ovviamente salva l'ipotesi che la Regione, nell'esercizio delle funzioni di programmazione e di pianificazione, nonché di adozione dei relativi piani e programmi di intervento in materia di fiere, ad essa attribuite dalla L.R. Emilia-Romagna, 30 luglio 2015, n.13, decida di aggregare le società fieristiche attualmente operanti sul territorio regionale.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si ribadisce la scelta di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, rinviando, sul punto, a quanto contenuto nel provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 6 aprile 2017, laddove è esposto che la partecipazione in una società per la gestione del servizio fieristico costituisce il mezzo più efficiente per valorizzare e incrementare i vantaggi indotti sul sistema imprenditoriale cittadino e provinciale e, conseguentemente, sull'occupazione, anche in considerazione del ruolo di raccordo con la gestione e programmazione degli altri plessi fieristici regionali, nonché in ragione della possibilità di valutare, unitamente agli altri soci, le iniziative rivolte alla promozione e allo sviluppo del centro fieristico, con ricadute in termini di internazionalizzazione e di benefici per il territorio e il comprensorio industriale ed economico modenese.

Azioni intraprese

Si precisa che le perdite registrate negli esercizi 2014 e 2015 (sommate a quelle portate a nuovo dall'esercizio 2009) sono state assorbite mediante l'utilizzo delle riserve presenti a bilancio, e che l'attuale ammontare del capitale sociale, risultante dalla riduzione approvata con deliberazione dell'assemblea straordinaria della società in data 25 luglio 2016, è reputato adeguato alle esigenze della società.

Si riepilogano di seguito le azioni (già implementate nei precedenti esercizi) finalizzate a ridurre e a ottimizzare i costi di funzionamento della società, e quindi a conseguire la massima efficienza gestionale possibile e il sostanziale equilibrio di bilancio:

- (i) ottimizzazione delle procedure e revisione delle modalità di acquisto di beni e servizi, finalizzate ad un risparmio di costi e ad una maggiore efficienza gestionale (che hanno permesso di contenere sia i costi di struttura che i costi diretti degli eventi);
- (ii) gestione diretta della commercializzazione degli spazi espositivi di alcune manifestazioni;
- (iii) gestione diretta dei servizi supplementari agli espositori sia per le fiere dirette che per le fiere indirette;
- (iv) sviluppo, seppur graduale, del fatturato delle manifestazioni i cui marchi sono stati acquisiti negli ultimi anni;
- (v) riorganizzazione dell'attività di ristorazione bar e banqueting;
- (vi) organizzazione di eventi esterni, anche in altri quartieri fieristici, esportando i format sperimentati a Modena.

Dette azioni stanno producendo risultati positivi come dimostrato dall'incremento, già più sopra evidenziato, del margine operativo lordo registrato nell'esercizio 2019 (pari a € 561.941) sia rispetto a quello dell'esercizio 2018 (di € 468.728) sia, e ancor più, rispetto a quello del 2017 (di € 373.180).

Al fine di perseguire l' "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (esplicitate all'art. 1, comma 3, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto ad assegnare alla società gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021 e 2020-2022 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n. 95 del 20.12.2018 e n. 10 del 26.3.2020.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2019 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato A alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2020, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento

dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

6. SETA S.p.A.

| | |
|---|--------------------------------------|
| Forma giuridica | Società per Azioni |
| Sede legale | Strada Sant'Anna, 210 - 41122 Modena |
| Partita IVA | 02201090368 |
| Data di costituzione (di Atcm s.p.a.) | 16/11/1993 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2050 |
| Quota del Comune di Modena | 11,05% |
| Stato della società | Attiva |

Oggetto sociale

La società ha come oggetto principale l'esercizio, l'organizzazione, l'impianto e la gestione complessiva dei servizi di trasporto pubblico autofilotranviario e ferroviario di persone e merci in ambito urbano, suburbano ed extraurbano.

La società può inoltre svolgere altre attività fra cui, in particolare, la gestione dei servizi di trasporto privato di viaggiatori e merci, l'esercizio delle attività di noleggio ferroviario e di autoveicoli con e senza conducente, i servizi ferroviari per conto di altri gestori, il trasporto di persone per interesse turistico, il trasporto scolastico, il trasporto di disabili e anziani, i servizi di collegamento al sistema aeroportuale, i servizi di gran turismo, i servizi sostitutivi delle FF.SS. o di altri vettori, i servizi atipici di trasporto anche con sistemi a chiamata, i servizi di trasporto intermodale.

Composizione del capitale sociale

| Soci | n° azioni | % Capitale | Valore nominale |
|---------------------------------------|-----------|------------|-----------------|
| Comune di Modena | 1840622 | 11,05% | € 1.840.622,00 |
| Amministrazione provinciale di Modena | 1186179 | 7,12% | € 1.186.179,00 |
| Comune di Bastiglia | 1060 | 0,01% | € 1.060,00 |
| Comune di Bomporto | 9171 | 0,06% | € 9.171,00 |
| Comune di Campogalliano | 405 | 0,00% | € 405,00 |
| Comune di Camposanto | 2017 | 0,01% | € 2.017,00 |
| Comune di Carpi | 392956 | 2,36% | € 392.956,00 |
| Comune di Castelfranco Emilia | 51656 | 0,31% | € 51.656,00 |
| Comune di Castelnuovo Rangone | 7465 | 0,05% | € 7.465,00 |
| Comune di Castelvetro di Modena | 8839 | 0,05% | € 8.839,00 |
| Comune di Cavezzo | 4017 | 0,02% | € 4.017,00 |
| Comune di Concordia sulla Secchia | 4520 | 0,03% | € 4.520,00 |
| Comune di Fanano | 712 | 0,00% | € 712,00 |
| Comune di Finale Emilia | 27016 | 0,16% | € 27.016,00 |
| Comune di Fiorano Modenese | 15887 | 0,10% | € 15.887,00 |

| | | | |
|----------------------------------|---------|--------|----------------|
| Comune di Fiumalbo | 90 | 0,00% | 90 |
| Comune di Formigine | 89696 | 0,54% | € 89.696,00 |
| Comune di Frassinoro | 966 | 0,01% | € 966,00 |
| Comune di Guiglia | 1477 | 0,01% | € 1.477,00 |
| Comune di Lama Mocogno | 1448 | 0,01% | € 1.448,00 |
| Comune di Maranello | 33348 | 0,20% | € 33.348,00 |
| Comune di Marano | 2176 | 0,01% | € 2.176,00 |
| Comune di Medolla | 9972 | 0,06% | € 9.972,00 |
| Comune di Mirandola | 52155 | 0,31% | € 52.155,00 |
| Comune di Montecreto | 205 | 0,00% | € 205,00 |
| Comune di Montefiorino | 1292 | 0,01% | € 1.292,00 |
| Comune di Montese | 1088 | 0,01% | € 1.088,00 |
| Comune di Nonantola | 311 | 0,00% | € 311,00 |
| Comune di Novi di Modena | 8974 | 0,05% | € 8.974,00 |
| Comune di Palagano | 896 | 0,01% | € 896,00 |
| Comune di Pavullo | 28914 | 0,17% | € 28.914,00 |
| Comune di Pievepelago | 671 | 0,00% | € 671,00 |
| Comune di Polinago | 454 | 0,00% | € 454,00 |
| Comune di Prignano sulla Secchia | 1399 | 0,01% | € 1.399,00 |
| Comune di Ravarino | 2843 | 0,02% | € 2.843,00 |
| Comune di Riolunato | 160 | 0,00% | € 160,00 |
| Comune di San Cesario sul Panaro | 3665 | 0,02% | € 3.665,00 |
| Comune di San Felice sul Panaro | 11543 | 0,07% | € 11.543,00 |
| Comune di San Possidonio | 1432 | 0,01% | € 1.432,00 |
| Comune di San Prospero | 4164 | 0,03% | € 4.164,00 |
| Comune di Sassuolo | 288223 | 1,73% | € 288.223,00 |
| Comune di Savignano | 5780 | 0,04% | € 5.780,00 |
| Comune di Serramazzoni | 6631 | 0,04% | € 6.631,00 |
| Comune di Sestola | 1096 | 0,01% | € 1.096,00 |
| Comune di Soliera | 16574 | 0,10% | € 16.574,00 |
| Comune di Spilamberto | 16328 | 0,10% | € 16.328,00 |
| Comune di Vignola | 34841 | 0,21% | € 34.841,00 |
| Comune di Zocca | 1309 | 0,01% | € 1.309,00 |
| Comune di Piacenza | 1664028 | 9,99% | € 1.664.028,00 |
| TPER S.p.A. | 1108342 | 6,651% | € 1.108.342,00 |

| | | | |
|-------------------|-----------------|----------------|------------------------|
| ACT Reggio Emilia | 2569712 | 15,42% | € 2.569.712,00 |
| HERM S.r.l. | 7138691 | 42,841% | € 7.138.691,00 |
| Totale | 16663416 | 100,00% | € 15.496.975,64 |

Risultato degli ultimi cinque esercizi

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| € 5.328.615,00 | € 385.707,00 | € 1.468.187,00 | € 1.020.141,00 | € 663.985,00 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|------------------|------------------|------------------|------------------|
| € 107.686.991,00 | € 109.025.059,00 | € 108.629.647,00 | € 108.447.232,00 |

Altri dati da bilancio 2019

| | | | |
|---|-------|--|-----------------|
| Numero medio dipendenti (come da nota integrativa) | 1.040 | Costo del personale (voce B9 del conto economico) | € 46.044.456,00 |
| Numero amministratori | 5 | Compensi amministratori | € 251.226,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 1 | | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 | Compensi componenti organo di controllo | € 30.108,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 1 | | |

Principali dati economico-patrimoniali

| Conto Economico | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| A) Valore della produzione | € 107.686.991,00 | € 109.025.059,00 | € 108.629.647,00 |
| di cui contributi in C/Esercizio | € 9.114.336,00 | € 9.894.177,00 | € 9.516.729,00 |
| B) Costi della produzione | € 106.090.149,00 | € 108.100.812,00 | € 107.791.470,00 |
| Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) | € 1.596.842,00 | € 924.247,00 | € 838.177,00 |
| C) Proventi e oneri finanziari | -€ 80.914,00 | -€ 70.440,00 | -€ 49.161,00 |
| D) Rettifiche di valore di attività finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Risultato prima delle imposte | € 1.515.928,00 | € 853.807,00 | € 789.016,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, Correnti, Differite e Anticipate | -€ 47.741,00 | € 166.334,00 | -€ 125.031,00 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | € 1.468.187,00 | € 1.020.141,00 | € 663.985,00 |

| Stato Patrimoniale | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| Attivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | € 50.061.956,00 | € 48.887.795,00 | € 50.664.776,00 |
| C) Attivo circolante | € 45.137.473,00 | € 38.115.014,00 | € 41.778.999,00 |
| D) Ratei e risconti | € 1.900.820,00 | € 2.286.261,00 | € 472.867,00 |
| Totale attivo | € 97.100.249,00 | € 89.289.070,00 | € 92.916.642,00 |

| Passivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|
| A) Patrimonio netto | € 16.217.167,00 | € 17.237.308,00 | € 17.901.292,00 |
| B) Fondi per rischi e oneri | € 542.509,00 | € 2.592.398,00 | € 3.940.552,00 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | € 11.642.674,00 | € 9.860.910,00 | € 8.541.329,00 |
| D) Debiti | € 42.248.135,00 | € 35.300.506,00 | € 36.659.461,00 |
| E) Ratei e risconti | € 26.449.764,00 | € 24.297.948,00 | € 25.874.008,00 |
| Totale passivo | € 97.100.249,00 | € 89.289.070,00 | € 92.916.642,00 |

Analisi della partecipazione

Come già esposto nei provvedimenti ex art. 24 e 20 TUSP approvati, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 31/2017, n. 86/2018 e n. 81/2019 (e prima ancora nel piano adottato ai sensi dell'art. 1, comma 611, della L. n. 190 del 2014), la Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A. (in forma abbreviata "SETA S.p.A.") è la società risultante dall'aggregazione di ATCM S.p.A., TEMPI S.p.A., Consorzio ACT ed AE S.p.A., che svolge il servizio di trasporto pubblico locale nei tre bacini provinciali di Modena, Reggio Emilia e Piacenza (ossia nelle tre aree territoriali in cui precedentemente operavano i quattro organismi appena menzionati).

L'operazione di aggregazione, deliberata dagli enti soci nel 2011 (per quanto concerne il Comune di Modena, con deliberazione consiliare n. 40 del 3 ottobre 2011) ed operativa dal mese di gennaio 2012, si è realizzata mediante fusione per incorporazione di TEMPI (Piacenza) in ATCM (Modena) e mediante conferimento ad ATCM dell'intera azienda AE (Reggio Emilia) e del ramo d'azienda "gomma" di ACT (Reggio Emilia), con contestuale modifica della ragione sociale di ATCM S.p.A. nell'attuale SETA S.p.A.

A fronte delle operazioni appena menzionate, TEMPI S.p.A. è stata cancellata dal registro delle imprese in data 28 dicembre 2011, e AE S.p.A., in data 22 dicembre 2015, a conclusione del procedimento di liquidazione.

In data 12.12.2019, l'assemblea straordinaria dei soci di SETA ha approvato un aumento gratuito del capitale sociale, da € 15.496.975,64 a € 16.496.780,52, mediante prelevamento del relativo importo dal Fondo riserva straordinaria, e il contestuale aumento del valore nominale unitario delle n. 49.990.224 azioni ordinarie emesse, da € 0,31 a € 0,33. Ha altresì deliberato di ritirare e annullare le suddette azioni per sostituirle con n. 16.663.416 azioni di nuova emissione del valore unitario nominale di € 0,99. Dette azioni, rappresentanti l'intero capitale sociale, sono state assegnate ai soci in proporzione alle azioni possedute nella misura di un'azione di nuova emissione ogni tre ritirate, così mantenendo invariata la quota percentuale di capitale sociale posseduta da ciascuno.

Sempre nella medesima seduta l'assemblea straordinaria di SETA S.p.a. ha altresì deliberato un ulteriore aumento gratuito del capitale sociale, da € 16.496.780,52 a € 16.663.416,00, mediante

nuovo prelevamento dell'importo di € 166.635,48 dal fondo di riserva straordinaria, e il contestuale accrescimento del valore unitario nominale delle azioni ordinarie di nuova emissione, da € 0,99 a € 1,00.

Pertanto, allo stato, come illustrato nella relativa tabella, il Comune di Modena possiede n.1.840.622 azioni, per un valore nominale di € 1.840.622,00, che rappresentano l'11,05% del capitale sociale di SETA.

Si deve quindi osservare che, essendo rimasta invariata la quota di capitale sociale posseduta dai soci, il socio di maggioranza relativa in seno alla compagine societaria di SETA S.p.A. rimane TPER S.p.A., in quanto socio detentore di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n.2) del cod.civ., sia in via diretta, sia per il tramite della sua controllata HERM S.r.l. (di cui possiede il 94,95% del capitale sociale).

HERM S.r.l., (controllata di TPER S.p.a.) è, peraltro, il socio industriale di SETA S.p.A. selezionato a seguito dell'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, nella forma della gara a doppio oggetto per l'affidamento del servizio di TPL: servizio gestito dalla società mista pubblico-privata¹⁴ sulla base di un contratto di servizio.

TPER S.p.A., dal canto suo, è società partecipata al 100% da pubbliche amministrazioni¹⁵ (secondo la definizione contenuta all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001); essa, tuttavia, in forza del disposto di cui all'art. 26, comma 5, TUSP, non risulta soggetta all'applicazione del Decreto Legislativo n. 175/2016 avendo comunicato, in data 18 maggio 2016, l'avvio del percorso di emissione di strumenti finanziari di debito quotati in mercati regolamentati (operazione conclusasi il 15 settembre 2017).

Pertanto:

(i) le decisioni gestionali strategiche della società spettano al socio industriale (HERM S.r.l. controllata da TPER S.p.A.) sia in qualità di socio detentore della maggioranza relativa delle azioni (come sopra dimostrato), sia in forza del contratto di servizio;

(ii) dall'esame dell'assetto statutario di SETA S.p.A. emerge inoltre chiaramente la concreta impossibilità per i soci pubblici estranei al socio industriale (ancorché complessivamente detentori del 51% del capitale sociale, **anche qualora paciscenti** un accordo parasociale,) di decidere non solo le "decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale", ai sensi dell'art.2, lett. b), TUSP, come illustrato nel precedente alinea, ma anche di operare autonomamente modifiche statutarie, **in assenza del consenso del socio privato**.

Le norme statutarie che, attraverso la previsione di maggioranze particolarmente qualificate per le deliberazioni assembleari e per le decisioni del Consiglio di amministrazione, rendono di fatto determinante il consenso del socio privato (complessivamente detentore **del 49% del capitale**), sono contenute, in particolare, agli artt 14.1 e 17.6 dello statuto.

L'art. 14.1 stabilisce, tra l'altro, che le modificazioni dello statuto e la determinazione dei compensi spettanti agli Amministratori e al Presidente del Consiglio di Amministrazione vengano deliberate dall'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il 75% del capitale.

- l'art. 17.6 rimette alle decisioni del Consiglio di amministrazione, da adottare con il voto favorevole di almeno quattro amministratori su cinque, [tra le altre] l'approvazione e la modifica dei piani industriali/strategici; l'approvazione delle linee guida in materia di personale dipendente, ivi inclusi i dirigenti; la determinazione dei compensi dei consiglieri delegati e degli amministratori

¹⁴ Più precisamente, il socio operativo della società mista affidataria del servizio, selezionato all'esito della predetta procedura di gara, era un'ATI composta da RATP Dèv, FER, CTT e "Nuova Mobilità Soc. Cons.a r.l.". I componenti della cordata vincitrice provvidero a costituire la "società di progetto" denominata "Holding Emilia Romagna Mobilità S.r.l." o "Herm S.r.l."

¹⁵ Gli azionisti di TPER sono la Regione Emilia-Romagna (46,13% delle quote), il Comune di Bologna (30,11%), la Città Metropolitana di Bologna (18,79%), l'Azienda Consorziale Trasporti ACT di Reggio Emilia (3,06%), la Provincia di Ferrara (1,01%), il Comune di Ferrara (0,65%), Ravenna Holding Spa e la Provincia di Parma (0,04%) e TPER S.p.A. (0,16 %).

(in quest'ultimo caso, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea); le deliberazioni riguardanti eventuali patti parasociali cui la Società aderisca.

A fronte di ciò gli artt. 16.1 e 14.5 del medesimo Statuto stabiliscono che la Società sia amministrata da un C.d.A. composto da cinque membri, di cui solo tre nominati dagli Enti Locali soci *diretti* (nello specifico gli Enti Locali della Provincia di Modena hanno diritto di nominare 1 (uno) solo amministratore con la carica di Presidente), spettando ai soci privati la nomina dei restanti due.

Pertanto, conformemente a quanto espresso sia dalla Corte dei Conti -Sezioni riunite in sede di controllo- con la Sentenza n.11/2019¹⁶ e dalla già citata Sentenza n. 25 del 29.07.2019 della Corte dei Conti a sezioni riunite in sede giurisdizionale¹⁷, si deve escludere la situazione di "controllo" sia pure nella forma del "controllo pubblico congiunto" su SETA S.p.A., stante l'influenza dominante del socio privato il quale concorre in modo chiaro e imprescindibile a determinare le linee strategiche e la governance della società.

Conseguentemente, mancando nei fatti il presupposto normativo del controllo congiunto, *a fortiori* SETA non può considerarsi società controllata dal Comune di Modena.

Premesso tutto quanto sopra esposto, sia in ossequio al richiamo contenuto nella Deliberazione n. 130/2018/VSGO della Sezione Regionale di controllo per l'Emilia Romagna, sia in adempimento a quanto stabilito al paragrafo 7.1 "ATTIVITA' DA INTRAPRENDERE/ Seta", del provvedimento di razionalizzazione ex art.20 TUSP, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 81/2019, questo Comune, con lettera prot. n.288977/2020, a chiesto alla Regione Emilia Romagna se ritenga di essere socio pubblico di riferimento di TPER S.p.a. e, in caso affermativo, se ritenga di volersi fare parte attiva presso detta società per avviare un percorso condiviso orientato ad adeguare lo Statuto di SETA alle disposizioni contenute all'art. 11 del TUSP, mediante l'introduzione di norme che prevedano: - la presenza di un Consiglio di Amministrazione - in luogo dell'amministratore unico - solo previa motivazione dell'Assemblea; - il contenimento dei compensi massimi erogabili ai componenti degli organi amministrativo e di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti entro i limiti in esso stabiliti.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016, si rileva che:

a) l'attività svolta dalla società è orientata al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente Locale, posto che nella "organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale" sono altresì compresi "i servizi di trasporto pubblico comunale" attribuiti ai Comuni quale loro funzione fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, dall'art. 14, comma 27, lett. b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78. L'art. 2, lett. a), del Regolamento CE n. 1370 del 23 ottobre 2007, inoltre, espressamente qualifica l'attività svolta dalla società come servizio di interesse economico generale.

b) L'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, il cui Presidente è nominato, ai sensi dell'art. 2449 cod.civ., dagli enti

¹⁶ La Sentenza così statuisce: "*Naturalmente, come già sottolineato da recenti sentenze delle Sezioni riunite in speciale composizione di questa Corte (n. 16/2019/EL), l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, deve essere rivisto quando, in virtù della presenza di patti parasociali (art. 2314-bis cod. civ.), di specifiche clausole statutarie o contrattuali (anche aventi fonte, per esempio, nello specifico caso delle società miste, nel contratto di servizio stipulato a seguito di una c.d. "gara a doppio oggetto"), risulti provato che, pur a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di uno o più enti pubblici, sussista un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati (nel caso, anche unitamente ad alcune delle amministrazioni pubbliche socie).*

Si sottolinea, in proposito, che lo stesso legislatore del TUSP riserva alle società miste pubblico-privato un'apposita disciplina (funzionale, in particolare, all'attuazione del rapporto sociale e contrattuale), anche in ordine agli strumenti per l'integrazione di situazioni di controllo (cfr. art. 17, commi 1-4)".

¹⁷ Secondo la citata Sentenza la situazione di controllo pubblico deve risultare esclusivamente da norme di legge, statutarie e da patti parasociali che, richiedendo il consenso unanime o maggioritario di tutte o alcune delle pubbliche amministrazioni partecipanti, determinano la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e strategiche della società.

locali della provincia di Modena, come previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale. Ciascuno dei consiglieri riceve un gettone di presenza pari a € 150,00 e un compenso annuo pari a € 10.189,65; il Presidente e l'Amministratore delegato percepiscono, rispettivamente, un compenso annuo di € 51.163,44 e di € 44.604,00, oltre a un'indennità di risultato. Attesa l'inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 11, commi 2 e 3, del Testo Unico (in virtù delle ragioni di cui sopra) la composizione dell'organo amministrativo è rimasta invariata anche in occasione dell'ultimo rinnovo avvenuto in data 9 luglio 2018, e sono stati mantenuti inalterati i compensi nelle misure anzidette. Essi, tuttavia rispettano il limite stabilito al citato art.11, comma 6.

A fronte di ciò il numero medio dei dipendenti nel 2019 è risultato pari a 1.040 unità.

c) Il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da SETA (si rimarca, onde fugare equivoci di sorta, che le funzioni assegnate alle agenzie per la mobilità dalla vigente L.R. in materia, e sopra esposte alla scheda n. 3, non attengono alla gestione ed erogazione dei servizi di trasporto pubblico locale).

d) Come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000.

e) Sebbene SETA sia costituita per la gestione di un servizio di interesse generale e non possa pertanto applicarsi il disposto dell'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, si evidenzia la non realizzazione di risultati negativi negli ultimi cinque esercizi.

f) Con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, oltre a rinviare a quanto già esposto nei provvedimenti già adottati da questo Comune a norma degli artt. 24 e 20 TUSP, si consideri che l'ammontare dei compensi complessivamente erogati al Consiglio di Amministrazione (oltre a non sembrare sproporzionato rispetto al volume d'affari della società) è già contenuto entro le soglie massime individuate dall'art. 11, comma 6, TUSP e ai dirigenti non spettano emolumenti di fine mandato (ciò, anche in attuazione di quanto previsto all'art. 11, comma 16, TUSP, come da proposta avanzata dal Comune di Modena con lettera prot. n.25484 del 17 febbraio 2017).

g) non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare SETA ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal riguardo si rimarca che SETA è la società risultante dall'aggregazione delle tre preesistenti società di trasporto pubblico locale operanti nei bacini di Modena, Piacenza e Reggio Emilia.

Dai dati sopra esposti emerge che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario; in particolare, si evidenzia che:

= utilizzando parte degli utili conseguiti nell'esercizio 2015 sono state integralmente ripianate le perdite presenti a bilancio (portate a nuovo dall'esercizio 2012), mentre un'altra parte di questi è stata destinata - dall'assemblea dei soci che ha approvato il bilancio dell'esercizio 2015 - a riserva legale per € 266.431,00 e a riserva straordinaria per € 2.067.458,00;

= con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 5 aprile 2017 è stato deliberato un aumento gratuito del capitale sociale mediante utilizzo delle riserve per € 1.999.609,76 - portando così il capitale a € 13.997.268,32 ed aumentando conseguentemente il valore nominale delle azioni da € 0,24 a € 0,28 - onde riportare il capitale della società ad un valore prossimo a quello esistente al momento della costituzione di SETA;

= in data 28.05.2018 l'assemblea straordinaria ha nuovamente deliberato un aumento gratuito del capitale sociale da € 13.997.268,32 a € 15.496.975,64 mediante prelevamento dell'importo corrispondente dal fondo di riserva straordinaria, aumentando conseguentemente il valore nominale delle azioni da € 0,28 a € 0,31;

= infine, in data 12.12.2019, come già illustrato in precedenza, l'assemblea straordinaria ha nuovamente deliberato aumenti gratuiti del capitale sociale da € 15.496.975,64 agli attuali €

16.663.416,00, mediante prelevamento degli importi corrispondenti dal fondo di riserva straordinaria, e, previa sostituzione delle azioni ordinarie emesse con n.16.663.416 azioni di nuova emissione, ne ha aumentato il valore nominale unitario da € 0,31 a € 1,00.

= Nell'esercizio 2019 la società ha realizzato un utile pari a € 663.985,00 che è stato destinato in parte a riserva legale e in parte a riserva straordinaria.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si conferma anche quest'anno la scelta di mantenere la partecipazione nella società in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, atteso che la società eroga un servizio di interesse economico generale, si specifica che la partecipazione del Comune di Modena, sebbene di entità non sufficiente all'esercizio del controllo ex art. 2359 cod.civ., è comunque tale da garantire le condizioni di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della comunità amministrata. La partecipazione nella società è infatti condizione necessaria al fine di:

(i) concorrere, in sede assembleare, all'approvazione delle linee guida dei piani strategici e del piano industriale predisposti dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 14.3 dello statuto;

(ii) nominare - di concerto con gli altri Enti Locali della provincia di Modena, secondo quanto previsto dall'art. 14.5 dello statuto sociale, il Presidente del consiglio di amministrazione della società a norma dell'art. 2449 del cod.civ.

Azioni intraprese

L'operazione di aggregazione di ATCM S.p.A., TEMPI S.p.A., Consorzio ACT ed AE S.p.A., posta in essere nel 2011, sebbene avviata prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del TUSP, risponde pienamente ai criteri e alle finalità di cui all'art. 20, comma 2, di detto Testo Unico.

Si rammenta infine che, al fine di perseguire la "efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche", la "tutela e promozione della concorrenza e del mercato" e la "razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica" (esplicitate all'art. 1, comma 3, TUSP), il Comune di Modena ha provveduto ad assegnare alla società gli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità, secondo il disposto di cui all'art. 147-*quater*, comma 2, TUEL, mediante le note di aggiornamento del Documento unico di programmazione 2019-2021 e 2020-2022 approvate dal Consiglio Comunale, rispettivamente, con deliberazioni n. 95 del 20.12.2018 e n. 10 del 26.3.2020.

I risultati conseguiti in attuazione degli obiettivi assegnati per l'esercizio 2019 sono esposti nella relazione di verifica finale del controllo sulle società partecipate, adottata quale Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 41 del 24.09.2020, ai sensi dell'art. 21 del Regolamento dei controlli interni.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non costituiscono per il Comune di Modena "partecipazioni indirette" ai sensi dell'art. 2, lett. g), TUSP, atteso che SETA non è qualificabile quale "società a controllo pubblico" ex art. 2, lett. m), del medesimo Testo Unico, in virtù di quanto sopra esposto.

7. ProMo Soc. cons. a r.l., in liquidazione

| | |
|---|--|
| Forma giuridica | Società consortile a responsabilità limitata |
| Sede legale | Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena |
| Partita IVA | 01804520367 |
| Data di costituzione | 27/11/1987 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2050 |
| Quota del Comune di Modena | 9,50% |
| Stato della Società | In liquidazione |
| Anno di inizio del procedimento di liquidazione | 2018 |

Oggetto sociale

La Società per la promozione dell'economia modenese (in forma abbreviata "ProMo"), costituita con lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della provincia di Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto, e con lo scopo di promuovere progetti di qualificazione dell'ambiente esterno alle imprese, con particolare riguardo allo sviluppo di strutture di terziario avanzato, è stata posta in liquidazione a far data dal 19.07.2018, ai sensi dell'art. 2484, comma 3, cod.civ., con deliberazione assunta dall'assemblea straordinaria in data 11.07.2018.

Composizione del capitale sociale

| Soci | % Capitale | Valore nominale |
|---------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Comune di Modena | 9,50% | € 949.794,65 |
| Camera di Commercio di Modena | 90,00% | € 8.996.518,10 |
| Amministrazione provinciale di Modena | 0,50% | € 49.772,52 |
| Totale | 100,00% | € 9.996.085,27 |

Risultato degli ultimi cinque esercizi

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| -€ 107.974,00 | -€ 518.665,00 | -€ 174.989,00 | -€ 200.505,00 | -€ 206.686,00 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| € 215.014,00 | € 228.875,00 | € 144.820,00 | € 196.236,33 |

Altri dati da bilancio 2019

| | | | |
|--|---|---|-------------|
| Numero medio dipendenti (come da nota integrativa) | - | Costo del personale (voce B9 del conto economico) | - |
| Numero liquidatori | 1 | Compensi liquidatori | € 33.744,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 | | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 | Compensi componenti organo di controllo | € 20.000,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 2 | | |

Principali dati economico-patrimoniali

| Conto Economico | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| a) valore della produzione | € 215.014,00 | € 228.875,00 | € 144.820,00 |
| di cui contributi in c/esercizio | € 32.000,00 | € 32.000,00 | - |
| b) costi della produzione | € 390.807,00 | € 429.380,00 | € 351.504,00 |
| differenza tra valore e costi della produzione (a - b) | -€ 175.793,00 | -€ 200.505,00 | -€ 206.684,00 |
| c) proventi e oneri finanziari | € 804,00 | € 0,00 | -€ 2,00 |
| d) rettifiche di valore di attività finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| risultato prima delle imposte | -€ 174.989,00 | -€ 200.505,00 | -€ 206.686,00 |
| 22) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| 23) utile (perdita) dell'esercizio | -€ 174.989,00 | -€ 200.505,00 | -€ 206.686,00 |

| Stato Patrimoniale | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Attivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
| A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| B) Immobilizzazioni | € 3.302.878,00 | € 3.542.456,00 | € 3.786.794,00 |
| C) Attivo circolante | € 7.660.090,00 | € 7.444.176,00 | € 6.798.342,00 |
| D) Ratei e risconti | € 202,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale attivo | € 10.963.170,00 | € 10.986.632,00 | € 10.585.136,00 |

| Passivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| A) Patrimonio netto | € 10.842.377,00 | € 10.641.873,00 | € 10.435.185,00 |
| B) Fondi per rischi e oneri | € 19.894,00 | € 19.894,00 | € 19.894,00 |
| C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | € 36.955,00 | € 40.915,00 | - |

| | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| D) Debiti | € 39.451,00 | € 283.950,00 | € 129.085,00 |
| E) Ratei e risconti | € 24.493,00 | € 0,00 | € 972,00 |
| Totale passivo | € 10.963.170,00 | € 10.986.632,00 | € 10.585.136,00 |

Analisi della partecipazione

La decisione di sciogliere anticipatamente la Società consortile è conseguita all'applicazione della disciplina introdotta dal D.Lgs n. 175/2016 essendo stato verificato che, sulla scorta delle disposizioni in esso contenute, la società non possedeva i requisiti previsti dalla Legge.

Prima di tale deliberazione questo Comune aveva già infruttuosamente esperito il tentativo di vendita della propria partecipazione mediante pubblico incanto, quindi esercitato il diritto di recesso, con comunicazione del 10.04.2018, prot. n. 52879, a norma dell'art. 24, comma 5, del TUSP, recesso divenuto inefficace ai sensi dell'art. 2473, comma 5, cod.civ.

In data 17 settembre 2018 l'assemblea dei soci ha quindi deliberato in ordine sia al compenso da riconoscere al liquidatore¹⁸ che agli adempimenti correlati alla messa in liquidazione della società; a fronte di tale assemblea, sono attualmente in corso gli approfondimenti del caso in merito alle modalità con cui procedere alla liquidazione del compendio aziendale (a cui verrà dato corso seguendo le indicazioni e le direttive che vorrà impartire il socio Camera di Commercio, detenendo questi il 90% dei voti esercitabili in seno all'assemblea della società).

Oltre a non essere possibile quantificare i risparmi derivanti dall'estinzione di ProMo (atteso che il Comune non eroga contributi né acquista servizi dalla società), non è nemmeno possibile prevedere, allo stato, quale sarà la parte di attivo residuo che spetterà al Comune di Modena a fronte del pagamento dei debiti sociali, e neppure le tempistiche necessarie per completare questa fase, atteso che alcuni dei cespiti della società (beni immobili, marchi e partecipazioni societarie) non si presentano di facile e pronta liquidazione in considerazione della loro natura.

Resta comunque fermo che il Comune di Modena (anche in ossequio all'esortazione ricevuta con deliberazione della Corte dei Conti-sez. contr. Emilia-Romagna, 8 novembre 2018, n. 130) adotterà le opportune iniziative per addivenire a una sollecita conclusione della fase di liquidazione, compatibilmente alle modalità che verranno all'uopo definite e ai poteri concessi all'Ente in ragione dell'entità della partecipazione posseduta.

¹⁸ Detto compenso ammonta: a € 50.000,00 (IVA esclusa) sino al 31.12.2019 nell'ipotesi in cui la procedura liquidativa si chiuda entro tale data; a € 20.000,00 per ogni esercizio di durata della procedura liquidativa oltre il 31.12.2019; oltre a € 5.000,00 nell'anno in cui si verificherà la chiusura della liquidazione.

8. HERA S.p.A

| | |
|---|--|
| Forma giuridica | Società per Azioni (emittente azioni quotate su mercati regolamentati) |
| Sede legale | Viale Berti Pichat, 2/4 - 40127 Bologna |
| Partita IVA | '03819031208 |
| Data di costituzione | 01/11/2002 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2100 |
| Quota del Comune di Modena | 6,5193% |
| Stato della società | Attiva |
| Società con azioni quotate | Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana |

Oggetto sociale

La società ha per oggetto l'esercizio diretto e/o indiretto di servizi pubblici e di pubblica utilità in genere e, in particolare:

(a) la gestione integrata delle risorse idriche (captazione, sollevamento, trasporto, trattamento, distribuzione e vendita dell'acqua; raccolta, trattamento e smaltimento di acque reflue e meteoriche; costruzione e gestione di impianti di trattamento e depurazione delle acque di scarico; progettazione, realizzazione e gestione di invasi artificiali e dighe);

(b) la gestione integrata delle risorse energetiche (produzione, trasporto, trasformazione distribuzione, acquisto e vendita dell'energia elettrica; produzione, trasporto, manipolazione, distribuzione, acquisto, vendita, dispacciamento e stoccaggio del gas; produzione, trasporto e vendita di calore; installazione e conduzione degli impianti termici degli edifici; controlli sugli impianti termici; realizzazione e gestione di impianti di cogenerazione energia/calore, di centrali termiche e di impianti di condizionamento);

(c) la gestione dei servizi ambientali (raccolta, trasporto, intermediazione e commercializzazione dei rifiuti, compresa la raccolta differenziata dei medesimi; pulizia delle aree pubbliche, costruzione e gestione di impianti per il recupero, riciclaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti; bonifica delle aree da sostanze contaminanti).

Composizione del capitale sociale

| Soci | N° azioni | % Capitale | Valore nominale |
|--------------------------------|-------------|------------|------------------|
| Comune di Bologna | 144.951.776 | 9,7313% | € 144.951.776,00 |
| Con.Ami | 108.554.164 | 7,2878% | € 108.554.164,00 |
| Comune di Modena | 97.107.948 | 6,5193% | € 97.107.948,00 |
| Ravenna Holding S.p.A. | 79.226.545 | 5,3189% | € 79.226.545,00 |
| Comune di Trieste | 63.069.983 | 4,2342% | € 63.069.983,00 |
| Comune di Padova | 46.126.176 | 3,0967% | € 46.126.176,00 |
| Comune di Udine | 44.134.948 | 2,9630% | € 44.134.948,00 |
| Holding Ferrara Servizi S.r.l. | 24.235.320 | 1,6270% | € 24.235.320,00 |

| | | | |
|--|----------------------|------------------|---------------------------|
| Rimini Holding S.p.A. | 20.385.208 | 1,3686% | € 20.385.208,00 |
| Comune di Cesena | 16.708.216 | 1,1217% | € 16.708.216,00 |
| Altri soci pubblici sottoscrittori del Contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionari | 93.291.562 | 6,2631% | € 93.291.562,00 |
| Soci privati / altri soci pubblici / flottante | 751.746.899 | 50,4684% | € 751.746.899,00 |
| Totale | 1.489.538.745 | 100,0000% | € 1.489.538.745,00 |

Risultato degli ultimi cinque esercizi (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| € 194.000 | € 220.400 | € 266.800 | € 296.600 | € 402.000 |

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

| 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| € 5.612.100 | € 6.134.400 | € 6.912.800 | € 6.219.767 |

Altri dati da bilancio consolidato 2019

| | | | |
|--|------|---|------------------|
| Numero medio dipendenti (come da nota integrativa) | 8751 | Costo del personale | € 560.400.000,00 |
| Numero amministratori | 15 | Compensi amministratori | € 2.330.273,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 2 | | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 | Compensi componenti organo di controllo | € 489.695,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 | | |

Principali dati economico-patrimoniali (dati in migliaia di euro)

| Conto Economico Consolidato | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Ricavi | € 6.136.900 | € 6.626.400 | € 7.481.200 |
| di cui contributi in c/esercizio | € 72.300 | € 74.000 | € 74.800 |
| Costi operativi | € 5.676.000 | € 6.116.300 | € 6.938.700 |
| Utile operativo | € 460.900 | € 510.100 | € 542.500 |
| Totale gestione finanziaria | -€ 101.500 | -€ 91.700 | -€ 126.000,00 |
| Altri ricavi non operativi | € 0 | € 0 | € 111.600 |
| Utile prima delle imposte | € 359.400 | € 418.400 | € 528.100 |
| Imposte dell'esercizio | € 92.600 | € 121.800 | € 126.100 |
| Utile netto dell'esercizio | € 266.800 | € 296.600 | € 402.000 |

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)

| Attivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Attività non correnti | € 6.017.400 | € 6.111.900 | € 7.177.400 |
| Attività correnti | € 2.747.400 | € 2.999.700 | € 3.185.900 |
| Attività non correnti destinate alla vendita | € 22.900 | € 0 | € 0 |
| Totale Attività' | € 8.787.700 | € 9.111.600 | € 10.363.300 |

| Passivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--|--------------------|--------------------|---------------------|
| Patrimonio netto | € 2.706.000 | € 2.846.700 | € 3.010.000 |
| Passività non correnti | € 3.547.000 | € 3.353.700 | € 4.363.400 |
| Passività correnti | € 2.528.800 | € 2.911.200 | € 2.989.900 |
| Totale Passività | € 6.075.800 | € 6.264.900 | € 7.353.300 |
| Passività associabili ad attività destinate alla vendita | € 5.900 | € 0 | € 0 |
| Totale Patrimonio Netto e Passività | € 8.787.700 | € 9.111.600 | € 10.363.300 |

Analisi della partecipazione

Il Comune di Modena detiene attualmente 97.107.948 azioni ordinarie della società (pari al 6,5193% del capitale sociale), iscritte nell'apposito registro istituito al fine di beneficiare del voto maggiorato *ex art. 127-quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a norma dell'art. 6.4 dello statuto sociale; la partecipazione è stata direttamente acquisita dal Comune a fronte della liquidazione di Hsst-Mo S.p.A. (conclusasi con l'approvazione, ai sensi dell'art. 2493 cod.civ., del bilancio finale di liquidazione depositato in data 7 agosto 2015) con conseguente assegnazione delle azioni Hera che erano state conferite nella predetta Hsst-Mo S.p.A.

Posto che ai sensi dell'art. 26, comma 3, TUSP: "le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015", e che ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto medesimo, le norme in esso contenute si applicano alle società quotate solo qualora sia espressamente previsto, si riportano di seguito, ma in forma sintetica, i risultati dell'analisi *ex art.20* TUSP.

= Hera S.p.A., quotata dal 26 giugno 2003 sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A., eroga servizi di interesse generale coerenti con le finalità istituzionali del Comune.

= L'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da quindici membri, due dei quali sono designati dal Comune di Modena in conformità al patto parasociale stipulato fra tutti i soci pubblici e al patto parasociale di secondo livello concluso fra i soci pubblici modenesi (in particolare, uno dei componenti, con funzioni di vicepresidente della società, è indicato direttamente dal Comune di Modena, mentre l'altro componente è nominato dall'assemblea costituita fra i soci modenesi). Il numero medio dei dipendenti della società (senza considerare le altre società del gruppo) nel 2018 risultava pari a 2.942 unità, mentre il numero medio dei dipendenti dell'intero gruppo, nel medesimo esercizio, ammontava a 8.751 unità.

= il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Hera;

= nei tre esercizi precedenti la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000 e non ha realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio (anzi ha costantemente distribuito cospicui dividendi);

= con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento della società si consideri che la politica di remunerazione di amministratori e dirigenti dalla medesima adottata prevede un piano di incentivazione annuale (retribuzione variabile) basato su un articolato sistema di balanced scorecard (Bsc). Essa è strutturata come strumento incentivante che, oltre a contribuire al miglioramento della performance aziendale e alla creazione di valore nel medio-lungo periodo, intende altresì attrarre, motivare e trattenere (con azioni di retention a favore delle risorse executive che ricoprono ruoli strategici, hanno performance elevate e un alto rischio di mercato) il personale in possesso delle qualità professionali richieste per perseguire proficuamente gli obiettivi del Gruppo.

In virtù della continua attenzione che la società rivolge a politiche di riduzione dei costi operativi e all'ottimizzazione delle risorse impiegate, unitamente all'incremento del valore della produzione, è possibile prevedere una costante crescita dell'utile per azione (i dividendi per azione pagati dal Gruppo sono stati, negli ultimi 16 anni, costanti o in crescita. L'utile per azione corrisposto negli esercizi 2018 e 2019 è stato di 10 centesimi di euro per azione. Hera ha stabilito di perseguire una dividend policy che prevede la crescita del dividendo fino a 12 centesimi di euro al 2023);

= non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare Hera ad altre società cui il Comune di Modena partecipa, posto che le stesse operano in settori disomogenei. A tal proposito, si rimarca che Hera è la società risultante da un imponente processo di aggregazione di molteplici società operanti nel settore dei servizi pubblici locali (come anche già succintamente esposto nel provvedimento adottato da questo Comune a norma dell'art. 24 TUSP);

= dai dati sopra esposti emerge altresì chiaramente che la società opera in situazione di equilibrio economico-finanziario oltre che nella prospettiva di aumento dei flussi di cassa e di un costante aumento della solidità finanziaria .

9. Banca Popolare Etica Soc. coop. p. A.

| | |
|---|--|
| Forma giuridica | Società cooperativa per Azioni |
| Sede legale | Via Niccolò Tommaseo, 7 – 35131 Padova |
| Partita IVA | 01029710280 |
| Data di costituzione | 30/05/1998 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2100 |
| Quota del Comune di Modena | 0,055% al 31.12.2019 |
| Stato della società | Attiva |

Oggetto sociale

Banca Popolare Etica (in forma abbreviata “Banca Etica” o “BPE”) svolge attività di raccolta del risparmio e di esercizio del credito applicando i principi della finanza etica. In particolare la società, per disposizione statutaria, si propone di “gestire le risorse finanziarie di famiglie, donne, uomini, organizzazioni, società di ogni tipo ed enti, orientando i loro risparmi e disponibilità verso la realizzazione del bene comune della collettività”. Attraverso gli strumenti dell’attività creditizia, la società indirizza la raccolta ad attività socio-economiche finalizzate all’utile sociale, ambientale e culturale, sostenendo, in particolare, mediante le organizzazioni non profit, le attività di promozione umana, sociale ed economica delle fasce più deboli della popolazione e delle aree più svantaggiate. Viene riservata inoltre particolare attenzione al sostegno delle iniziative di lavoro autonomo e/o imprenditoriale di donne e giovani anche attraverso interventi di microcredito e microfinanza.

Soci

Alla data del 31.08.2020 la società contava 44.201 soci, tra cui numerosi enti locali (questi ultimi elencati nel documento liberamente consultabile sul sito della società all’indirizzo <https://www.bancaetica.it/enti-locali-soci>)

Risultato degli ultimi cinque esercizi (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---------|---------|---------|---------|----------|
| € 3.702 | € 6.082 | € 4.879 | € 6.049 | € 10.095 |

Fatturato conseguito nell’ultimo triennio e relativa media (dati in migliaia di euro da conto economico consolidato)

| 2016 | 2017 | 2018 | Media |
|----------|----------|-----------|----------|
| € 71.667 | € 82.613 | € 105.979 | € 86.753 |

Altri dati da bilancio consolidato 2019

| | | | |
|---|-----|--|--------------|
| Numero medio dipendenti (come da nota integrativa) | 359 | Costo del personale | € 22.999.000 |
| Numero amministratori | 13 | Compensi amministratori | € 392.000,00 |
| Di cui nominati dall'Ente | 0 | | |
| Numero componenti organo di controllo | 5 | Compensi componenti organo di controllo | € 126.000,00 |
| Di cui nominati dall' Ente | 0 | | |

Principali dati economico-patrimoniali

| Conto Economico Consolidato (dati in migliaia di euro) | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|---|----------------|----------------|-----------------|
| Margine di interesse | € 24.788 | € 27.689 | € 30.917 |
| Margine di intermediazione | € 51.050 | € 57.499 | € 69.578 |
| Risultato netto della gestione finanziaria | € 46.114 | € 50.067 | € 63.078 |
| di cui contributi in c/esercizio | € 37 | € 15 | € 14 |
| Costi operativi | € 38.737 | € 40.871 | € 47.329 |
| Utile(perdita) dell'operatività corrente al loro delle imposte | € 7.376 | € 9.195 | € 15.748 |
| Imposte sul reddito dell'esercizio dell'operatività corrente | € 2.497 | € 3.146 | € 5.653 |
| Utile (perdita) d'esercizio | € 4.879 | € 6.049 | € 10.095 |

Stato Patrimoniale Consolidato (dati in migliaia di euro)

| Attivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cassa e disponibilità liquide | € 2.412 | € 2.708 | € 3.288 |
| Attività finanziarie e crediti | € 1.692.599 | € 1.855.085 | € 2.042.224 |
| Immobilizzazioni | € 23.744 | € 25.244 | € 32.805 |
| Altre attività | € 28.768 | € 41.971 | € 46.460 |
| Totale attivo | € 1.747.523 | € 1.925.007 | € 2.124.777 |

| Passivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|
| A) patrimonio netto | € 102.344 | € 102.533 | € 117.290,00 |
| B) fondi per rischi e oneri | € 2.502 | € 519 | € 1.470 |
| C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | € 1.031 | € 1.011 | € 1.068 |
| D) debiti | € 1.641.646 | € 1.820.944 | € 2.004.949 |
| Totale passivo | € 1.747.523 | € 1.925.007 | € 2.124.777 |

Analisi della partecipazione

Con deliberazione del Consiglio Comunale di Modena n. 127 del 11 luglio 1996 è stata autorizzata

l'adesione alla "Cooperativa Verso la Banca Etica" e, al contempo, al progetto promosso da varie associazioni modenesi per la costituzione di una banca che consentisse l'accesso al credito, a condizioni particolarmente vantaggiose, per il settore non profit. Raggiunto il capitale sociale necessario per la costituzione di una banca popolare, nel 1998 la "Cooperativa Verso la Banca Etica" si è trasformata in "Banca Popolare Etica".

Come risulta dai dati sintetici sopra riportati, Banca Etica non è soggetta a controllo da parte di amministrazioni pubbliche. Il Comune di Modena, alla data del 31.12.2019, deteneva 730 azioni ordinarie della società (pari allo 0,055% del capitale sociale).

Il comma 9-ter dell'art. 4, del D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (introdotto per opera dell'art. 1, comma 891, della L. 27 dicembre 2017 n. 205) recita testualmente: "(è) fatta salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile, come definite dall'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima".

Il predetto comma 9-ter pare contemplare una specifica fattispecie in cui la pubblica amministrazione è espressamente legittimata a costituire o a detenere partecipazioni a prescindere dal requisito della "stretta necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali" (c.d. vincolo di scopo) codificato dal comma 1 del medesimo articolo, atteso che tanto la collocazione sistematica della norma quanto il tenore letterale della locuzione "è fatta salva la possibilità" ivi impiegata, palesano il carattere derogatorio della disposizione.

Con riferimento alla partecipazione azionaria del Comune di Modena in Banca Etica, pertanto, ricorrono tutte le condizioni prescritte dal menzionato art. 4, comma 9-ter, del D.Lgs. n. 175/2016, ovvero:

= la partecipazione del Comune non supera l'1% del capitale sociale della società;

= l'unico onere gravante sul bilancio del Comune riferibile a Banca Etica è quello relativo al rimborso della quota annuale del mutuo accollato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 14.7.2016¹⁹, ovvero una passività non connessa (né per causa od oggetto, né per titolo) alla detenzione della partecipazione nella predetta banca;

= il possesso dei requisiti di cui all'art. 111-bis, del D.Lgs. n. 385 del 1993, è stato attestato da Banca Etica mediante comunicazione (registrata in entrata al prot. n. 31335 del 1.03.2018).

Il rispetto degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 TUSP, assieme all'equilibrio economico-finanziario della società, sono poi confermati dai dati societari e contabili di Banca Etica esposti nelle tabelle sopra riportate. Si specifica inoltre che:

= il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni dirette in) altre società o enti che abbiano a oggetto attività simili a quelle svolte da Banca Etica;

= non si ravvisa, oltre alla necessità, nemmeno la possibilità di aggregare detta Banca ad altre società cui il Comune direttamente partecipa, posto che le stesse operano in settori non omogenei. Si conferma, pertanto, la decisione già assunta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 26 marzo 2018²⁰, di mantenere le n. 730 azioni, pari allo 0,055% del capitale sociale al 31.12.2019, di Banca Etica in considerazione dell'alto valore politico che rappresenta tale partecipazione.

Partecipazioni indirette

Le eventuali partecipazioni che la società detiene (o dovesse detenere) in altre società non

¹⁹ Mutuo accollato per l'acquisto della proprietà di un impianto fotovoltaico - bene mobile non accatastato, situato sul tetto della scuola Saliceto Panaro.

²⁰ La deliberazione consiliare n. 19 del 28 marzo 2018 è pubblicata all'indirizzo <https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/06-04-2018-mantenimento-della-partecipazione-del-comune-di-modena-in-banca-etica> ed è stata inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla struttura ministeriale di cui all'art. 15 TUSP in data 6 aprile 2018 (rispettivamente, con PEC prot. n. 50873 e n. 50898).

costituiscono per il Comune di Modena “partecipazioni indirette” ai sensi dell’art. 2, lett. g), TUSP.

10. Lepida S.c.p.A.

| | |
|---|--|
| Forma giuridica | Società consortile per Azioni |
| Sede legale | Via della Liberazione 15 – 40128 Bologna |
| Partita IVA | 02770891204 |
| Data di costituzione | 01/08/2007 |
| Durata della società prevista nello Statuto | 31/12/2050 |
| Quota del Comune di Modena | 0,0014% |
| Stato della società | Attiva |

Oggetto sociale

La Società opera in conformità al modello "in house-providing" stabilito dall'ordinamento italiano e da quello dell'Unione Europea, e ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività:

1. costituzione di un polo aggregatore a supporto dei piani nello sviluppo dell'ICT (Informazione Comunicazione Tecnologia) regionale in termini di progettazione, ricerca, sviluppo, sperimentazione, gestione di servizi e prodotti di ICT, nonché attività di manutenzione, attivazione ed esercizio di infrastrutture della gestione e dello sviluppo dei servizi per l'accesso a servizi a favore di cittadini, imprese, e pubblica amministrazione, con una linea di alta specializzazione nei settori della sanità, dell'assistenza sociale, dei servizi degli Enti Locali alla persona e dei servizi socio sanitari;
2. fornitura di servizi derivanti dalle linee di indirizzo del piano regionale per lo sviluppo telematico, delle ICT e dell' e-government, di cui all'art. 6 della L.R. n. 11/2004, e relative attuazioni di cui all'art. 7 della stessa legge;
3. fornitura di servizi mediante: la gestione della domanda per l'analisi dei processi; la definizione degli standard di interscambio delle informazioni; la stesura dei capitolati tecnici e delle procedure di gara per lo sviluppo/acquisto dei servizi di program e project management; la verifica di esercibilità; il supporto al dispiegamento, l'erogazione dei servizi tramite i fornitori individuati; il monitoraggio dei livelli di servizio;
4. attività di formazione e di supporto tecnico nell'ambito di ICT;
5. attività di supporto alle funzioni gestionali in ambito organizzativo e amministrativo a favore dei soci e delle loro società;
6. attività relative all'adozione di nuove tecnologie applicate al governo del territorio della Regione Emilia Romagna e di riferimento dei soci, come quelle inerenti alle c.d. "smart city" e "smart working";
7. attività di nodo tecnico-informativo centrale, di cui all'art. 14 della L.R. n. 11/2004;
8. attività a supporto dell'implementazione del sistema regionale di calcolo distribuito (data center e cloud computing) di cui alla L.R. n. 14/2014;
9. acquisto, sviluppo, erogazione, offerta, nel rispetto e nei limiti delle normative comunitarie e nazionali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture, di servizi di telecomunicazione ed informatici e/o affini, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizio dati, internet e di telefonia, tradizionale e su rete IP; servizi per la convergenza fisso/mobile; servizi di data center con funzioni di data storage; server farming, server consolidation, facility management, backup, disaster recovery; servizi di help desk tecnologico (incident e problem management); erogazione di servizi software, applicativi gestionali in modalità ASP;
10. realizzazione, manutenzione, gestione ed esercizio delle reti regionali di cui all'art. 9

della L.R. n. 11/2004, nonché delle reti locali in ambito urbano (di seguito MAN), delle sotto reti componenti le MAN e delle reti funzionali a ridurre situazioni di divario digitale (anche in attuazione di quanto disposto dalla L.R. n. 14/2014) ovvero di fallimento di mercato, intendendosi per realizzazione, manutenzione gestione ed esercizio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività di: pianificazione delle infrastrutture fisiche di rete; progettazione; appalto per l'affidamento dei lavori; costruzione; collaudo delle tratte della rete in fibra ottica; di affitto dei circuiti tradizionali, infrastrutture in fibra o radio per le tratte non di proprietà; messa in esercizio; manutenzione ordinaria e straordinaria; predisposizione delle infrastrutture tecnologiche atte ad assicurare la connessione alle bande necessarie per erogare i servizi di connettività; monitoraggio delle prestazioni di rete;

11. . fornitura di servizi di connettività sulle reti regionali, di cui all'art. 9 della L.R. n. 11/2004, intendendosi per fornitura dei servizi di connettività, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la trasmissione dati sul protocollo IP a velocità ed ampiezza di banda garantite; tutti i servizi strettamente inerenti la trasmissione dei dati quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la fornitura e la configurazione degli apparati terminali di rete situati nei punti di accesso locale (PAL), la configurazione di reti private virtuali (VPN); lo svolgimento delle necessarie funzioni di interfacciamento con SPC (Sistema Pubblico di Connettività), garantendo i livelli di servizio e di sicurezza previsti dalle regole tecniche dello SPC; eventuale interconnessione con la rete GARR della ricerca; interconnessione con le reti degli operatori pubblici di telecomunicazione; offerta al pubblico del servizio gratuito di connessione ad internet tramite tecnologie WIFI per conto degli enti soci, su domanda e nell'interesse di questi ultimi, operando quale loro servizio tecnico; erogazione dei servizi di cui all'art. 15 della L.R. n.14/2014 in via sussidiaria e temporanea, qualora dal mercato non emergano altre soluzioni che ne consentano l'erogazione;

12. . fornitura di tratte di rete e di servizi a condizioni eque e non discriminanti a enti pubblici locali e statali, ad aziende pubbliche, alle forze dell'ordine per la realizzazione di infrastrutture a banda larga per il collegamento delle loro sedi nel territorio della regione Emilia Romagna e di riferimento dei soci.

La società può altresì compiere tutte le attività necessarie o utili per la realizzazione dell'oggetto sociale operando, anche con attività esterna, senza scopo di lucro, nell'interesse e per conto dei soci. La società, in particolare, deve svolgere le attività ad essa assegnate dagli Enti soci e dalle persone giuridiche da essi controllate in misura superiore all'80% del fatturato in relazione a ciascun anno fiscale.

Composizione del capitale sociale al 31.12.2019

| Soci | N. azioni | %Capitale | Valore Nominale |
|--|---------------|-------------|------------------------|
| Regione Emilia-Romagna | 66.835 | 95,6412% | € 66.835.000,00 |
| Comune di Modena | 1 | 0,0014% | € 1.000,00 |
| Altri enti pubblici (incluse azioni proprie) | 440 | 4,3574% | € 3.045.000,00 |
| Totale | 69.881 | 100% | € 69.881.000,00 |

L'elenco completo dei soci (in base all'ultimo aggiornamento disponibile) è pubblicato sul sito web della società Lepida S.c.p.a, e liberamente consultabile all'indirizzo:

<http://lepida.net/elenco-soci-lepida-scpa>

Risultato degli ultimi cinque esercizi

| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|------|------|------|------|------|
| | | | | |

| | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| € 184.920,00 | € 457.200,00 | € 309.150,00 | € 538.915,00 | € 88.539,00 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|

Fatturato conseguito nell'ultimo triennio e relativa media

| 2017 | 2018 | 2019 | Media |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| € 28.384.730,00 | € 28.814.053,00 | € 60.666.112,00 | € 39.288.298,30 |

Altri dati da bilancio 2019

| | | | |
|--|-----|---|-----------------|
| Numero medio dipendenti (come da nota integrativa) | 597 | Costo del personale | € 26.052.400,00 |
| Numero amministratori | 3 | Compensi amministratori | € 35.160,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 | | |
| Numero componenti collegio sindacale | 5 | Compensi componenti organo di controllo | € 35.000,00 |
| di cui nominati dall'Ente | 0 | | |

Principali dati economico-patrimoniali

| Conto Economico | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| a) Valore della produzione | € 29.102.256,00 | € 27.758.119,00 | € 60.821.768,00 |
| di cui contributi in c/esercizio | € 156.282,00 | € 145.531,00 | € 155.731,00 |
| b) Costi della produzione | € 28.504.066,00 | € 27.093.024,00 | € 60.775.393,00 |
| differenza tra valore e costi della produzione (a - b) | € 598.190,00 | € 665.095,00 | € 46.375,00 |
| c) Proventi e oneri finanziari | -€ 38.017,00 | € 34.903,00 | € 3.018,00 |
| d) Rettifiche di valore di attività finanziarie | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Risultato prima delle imposte | € 560.173,00 | € 699.998,00 | € 49.393,00 |
| 22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate | € 251.023,00 | € 161.083,00 | € 39.146,00 |
| 23) Utile (perdita) dell'esercizio | € 309.150,00 | € 538.915,00 | € 88.539,00 |

| Stato Patrimoniale | | | |
|--|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Attivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
| a) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti | € 0,00 | € 0,00 | € 46,00 |
| b) Immobilizzazioni | € 56.185.601,00 | € 55.123.214,00 | € 53.674.306,00 |
| c) Attivo circolante | € 30.649.077,00 | € 32.032.672,00 | € 50.745.670,00 |
| d) Ratei e risconti | € 1.806.891,00 | € 1.262.630,00 | € 2.866.196,00 |
| Totale Attivo | € 88.641.569,00 | € 88.418.516,00 | € 107.286.218,00 |

| Stato Patrimoniale |
|--------------------|
|--------------------|

| Passivo | 31.12.2017 | 31.12.2018 | '31.12.2019 |
|---|------------------------|------------------------|-------------------------|
| a) Patrimonio netto | € 67.801.850,00 | € 68.351.765,00 | € 73.235.604,00 |
| b) Fondi per rischi e oneri | € 0,00 | € 0,00 | € 384.082,00 |
| c) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato | € 844.111,00 | € 816.798,00 | € 2.655.703,00 |
| d) Debiti | € 16.666.400,00 | € 15.931.822,00 | € 27.467.728,00 |
| e) Ratei e risconti | € 3.329.208,00 | € 3.318.131,00 | € 3.543.101,00 |
| Totale Passivo | € 88.641.569,00 | € 88.418.516,00 | € 107.286.218,00 |

Analisi della partecipazione

Lepida S.p.A. è stata costituita in data 1 agosto 2007, con atto unilaterale della Regione Emilia-Romagna, in attuazione della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (ad oggetto: "Sviluppo regionale della società dell'informazione"), per la realizzazione e gestione della rete regionale a banda larga delle pubbliche amministrazioni e la fornitura dei relativi servizi di connettività, ovvero per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di telecomunicazione, per le pubbliche amministrazioni e per Enti collegati alla rete Lepida.

In seguito all'aumento del capitale sociale - da € 18.000.000 a € 18.500.000 - deliberato dall'assemblea straordinaria tenutasi il 16.12.2008, mediante emissione di n. 500 azioni ordinarie di valore nominale pari a € 1.000 ciascuna, il Comune di Modena, con decisione assunta con deliberazione consiliare n. 47/2010, ha sottoscritto n. 1 azione, così aderendo alla società.

In data 19.12.2018 è stato redatto l'atto di fusione per incorporazione tra la Società Lepida S.p.A. (incorporante) e la società CUP 2000 S.c.p.A. (incorporata) a Ministero notaio dott.ssa Rita Merone in Bologna.

Contestualmente alla fusione la società incorporante (Lepida S.p.A.) ha assunto il tipo legale di società consortile per azioni con la seguente denominazione: "Lepida S.c.p.a.". Detta fusione ha comportato altresì un aumento di capitale sociale, da € 65.526.000 a € 69.881.000, suddiviso in n. 69.881 azioni dal valore nominale di € 1.000 ciascuna.

Il progetto di fusione sopra descritto è stata approvato da questo Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 dell'11.10.2018.

La suddetta società consortile, a totale ed esclusivo capitale pubblico, è espressamente qualificata dall'art. 10, comma 4-bis, della L.R. n. 11/2004 come "strumento esecutivo e servizio tecnico" degli Enti soci per l'esercizio delle funzioni di servizio pubblico nelle materie che ne costituiscono l'oggetto sociale.

Lepida è "società *in house*" in quanto sottoposta al "controllo analogo congiunto" delle Pubbliche Amministrazioni soci, ai sensi di quanto previsto, rispettivamente, dalle lettere o) e d) dell'art. 2 TUSP, e dall'art. 10, comma 4 ter, della più volte citata L.R. n. 11/2004. (Con deliberazione dell'ANAC n. 635 del 26.06.2019, detta società è stata iscritta, quale organismo "in house" affidatario, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti ai sensi degli artt. 5 e 192, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016).

La sede per l'esercizio del controllo analogo congiunto di tutti gli enti soci è il "Comitato permanente di indirizzo e coordinamento", le cui deliberazioni devono essere recepite dagli organi della società.

Il controllo analogo viene dunque esercitato sulla base della definizione preventiva degli indirizzi da

imprimere all'azione societaria e delle modalità di verifica dei risultati, decisi dalla Regione Emilia Romagna d'intesa con il citato Comitato permanente di indirizzo e coordinamento.

A detto Comitato, istituito ai sensi dell'art. 6, comma 6, della richiamata L.R., la delibera della Giunta Regionale n. 1121 del 3 agosto 2015 ha attribuito compiti e poteri (attualmente richiamati nello statuto della società consortile) in materia di indirizzo, controllo e approvazione della *mission* della società e delle relative azioni di sostenibilità degli equilibri economici e finanziari, di listini dei servizi erogati, nonché di verifica delle azioni stesse e delle relative procedure. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria del 19 dicembre 2016, è stato inoltre previsto (introducendo un nuovo punto 4.8 nello statuto di Lepida S.c.p.a.) che la società ponga in discussione presso il medesimo Comitato permanente "eventuali modificazioni del piano industriale, i meccanismi per il reperimento e l'utilizzo delle risorse, il bilancio di esercizio, una reportistica sullo stato di avanzamento delle attività con i relativi aspetti amministrativi, nonché ogni altra operazione di rilievo richiesta".

Con la medesima deliberazione del 19 dicembre 2016, al punto 3.5 dello statuto è stata inoltre introdotta la seguente clausola: "in ogni caso la società non persegue interessi contrari a quelli di tutti i soci pubblici partecipanti" in conformità a quanto previsto dall'art. 5, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

Le attività svolte dalla società, sopra riepilogate, rientrano pertanto nelle finalità istituzionali di pertinenza delle pubbliche amministrazioni socie (quindi del Comune di Modena), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 1, TUSP, posto che vengono svolte in coerenza con i compiti e le funzioni assegnate agli Enti Locali dalla L.R. più volte citata e dalle Agende Digitali Europea, Nazionale, Regionale.

Ai fini e per gli effetti di cui all'art. 20 del D.lgs n. 175/2016, si rileva quindi che:

- a) La società ha per oggetto esclusivo lo svolgimento di attività rientranti nel novero di quelle consentite a norma dell'art. 4, comma 4, TUSP, conformemente al disposto degli artt 10, commi 1, 2 e 3, 3 *ter* e 4 *quater*, e 14, comma 5, della della L.R. n. 11/2004, e degli artt. 15 e 16 della L.R. n. 14/2014;
- b) l'amministrazione della società è attualmente affidata a un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione, ai sensi dell'art. 2449 cod.civ., mentre il numero medio dei dipendenti nel 2019, a seguito della fusione per incorporazione della società CUP 2000 S.c.p.a., era di 597 unità. Si precisa che, in conformità a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, TUSP, è stata introdotta nello statuto la possibilità di nominare un amministratore unico in luogo del consiglio di amministrazione, con decisione rimessa all'assemblea ordinaria;
- c) il Comune di Modena non ha costituito (né detiene partecipazioni in) altre società o enti che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da Lepida;
- d) come risulta dai dati sintetici sopra riepilogati, nei tre esercizi contemplati la società ha conseguito un fatturato medio superiore a € 1.000.000;
- e) sebbene Lepida fornisca (anche) servizi di interesse generale che non consentono di applicare il disposto dell'art. 20, comma 2, lett. e), TUSP, si evidenzia come essa non abbia realizzato risultati negativi nell'ultimo quinquennio;
- f) con riferimento alla necessità di contenimento dei costi di funzionamento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 20, comma 2, lett. f), TUSP, si consideri che l'assemblea ordinaria della società, nel giugno 2015, ha approvato il nuovo compenso a favore del Presidente del Consiglio di Amministrazione (unico componente a percepirlo) nella misura di € 35.160 annui, pari all'ammontare minimo tra i due limiti stabiliti dalla legge, ovvero l'80% del costo annuale corrisposto nel 2013 ai membri dei CdA, ex art. 4, del D.L. n. 95/2012, e il 60% del compenso di un Consigliere Regionale, come previsto dall'art. 3 della L.R. Emilia-Romagna 21 dicembre 2007, n. 26;
- g) nell'ottica di aggregare società operanti in settori omogenei sul territorio regionale, in data

19.12.2018, con atto redatto a Ministero notaio dott.ssa Rita Merone, è stata completata la fusione per incorporazione della società CUP 2000 S.c.p.a. nella Società Lepida S.p.A (incorporante), con contestuale trasformazione dell'incorporante (Lepida S.p.A.) nella società consortile per azioni Lepida S.c.p.a., operazione deliberata dall'assemblea straordinaria della società in data 12.12.2018, e approvata da questo Comune con deliberazione consiliare n. 66 dell'11.10.2018.

Posto il rispetto dei parametri indicati all'art. 20 TUSP, si prevede di mantenere la partecipazione societaria in quanto necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente. In proposito, si rimarca che la qualità di socio in Lepida S.c.p.a. è condizione necessaria al fine di fruire dei servizi "strumentali" dalla medesima forniti, ai sensi dell'art. 10, comma 4-bis della L.R. n. 11/2004, fra cui si segnalano i seguenti: Rete Lepida - rete internet a banda larga; FedERa - sistema di autenticazione federata degli Enti dell'Emilia Romagna; IcarER - infrastruttura di cooperazione applicativa che permette lo scambio di informazioni tra sistemi informativi di Enti diversi; PayER - piattaforma di pagamenti on-line dell'Emilia Romagna; ConfERence - sistema di videocomunicazione; MultiPLER - sistema per l'archiviazione, l'adattamento e l'erogazione di contenuti multimediali.

Azioni intraprese

Si specifica che (in base a quanto esposto nella documentazione all'uopo predisposta dalla società) la complessiva operazione straordinaria di fusione dovrebbe determinare per il triennio 2019-2021: (i) maggior efficienza nei processi amministrativi e integrazione di funzioni, con conseguenti risparmi di spesa; (ii) l'applicazione di un regime fiscale di vantaggio per l'IVA delle prestazioni rese nei confronti dei soci che, al netto dell'imposta non detraibile stimata, dovrebbe comportare un saldo positivo per circa 5 milioni di euro in media; (iii) l'introduzione della contabilità separata per singolo servizio, il quale avrà un costo basato sulla copertura dei costi esterni diretti, del costo pieno medio aziendale del personale tecnico rispettivamente allocato, degli eventuali ammortamenti, oltre a una quota dei costi generali e del costo del personale amministrativo (o del personale comunque non direttamente allocato al singolo servizio). Con tale contabilità analitica sarà pertanto (eventualmente) possibile effettuare il conguaglio consortile (positivo o negativo) in quota parte percentuale rispetto alle azioni di finanziamento o cofinanziamento.

Partecipazioni indirette

Come risulta dalla relazione sulla gestione redatta ai sensi dell'art. 2428 del cod. civ. e allegata al bilancio di esercizio al 31.12.2019, la società non possedeva partecipazioni in altre società, che si sarebbero connotate quali partecipazioni indirette del Comune di Modena²¹.

²¹ Si rinvia sul punto alla definizione di controllo contenuta al paragrafo 5.2 del documento di Indirizzi della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs. n. 175 del 2016, pubblicate sul portale del Dipartimento del Tesoro, in data 21 novembre 2019

6. PARTECIPAZIONI INDIRETTE (razionalizzazione)

AESS è un'associazione senza scopo di lucro dotata di autonomia patrimoniale che svolge la propria attività nei settori della razionalizzazione e del miglioramento dell'efficienza nell'uso delle risorse energetiche e del risparmio energetico, in conformità a quanto disposto dalla legge n.10/1991 e dai relativi decreti esecutivi, con particolare riferimento al DPR 26 agosto 1993, n. 412; essa persegue, tra l'altro, l'obiettivo di contribuire all'attuazione delle previsioni del Piano Energetico Nazionale.

Con deliberazione dell'ANAC n. 1120 del 04.12.2019, detta associazione è stata iscritta, quale affidatario "in house", nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti ai sensi degli artt. 5 e 192, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016. Tra i soggetti che possono operare affidamenti diretti nei confronti di AESS vi è il Comune di Modena.

AESS, in quanto organismo "in house providing", è assoggettata al controllo analogo congiunto di diverse pubbliche amministrazioni, tra cui il Comune di Modena. Al Comune di Modena, in qualità di "socio fondatore", spetta il 16,67% dei voti esercitabili nell'assemblea generale degli associati, al pari degli altri "soci fondatori": Provincia di Modena e Città Metropolitana di Bologna. Il rimanente 50% è suddiviso tra i "soci" ordinari, sovventori ed onorari, indipendentemente dal loro numero.

La sede per l'esercizio del controllo analogo congiunto è il "Comitato di indirizzo e controllo" il cui funzionamento è, attualmente, disciplinato dall'art. 9 bis dello Statuto dell'associazione.

L'associazione, alla data del 31.12.2019, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- "ART-ER soc. cons. p. a." (valore a bilancio: € 366,00);
- "EMIL Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa" (valore a bilancio: € 2.582,00).

Dette partecipazioni, in quanto detenute da un organismo soggetto al controllo del Comune di Modena, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs 50/2016, ed in base alla definizione di controllo contenuta al paragrafo 5.2 del documento contenente gli Indirizzi della Struttura di monitoraggio sugli adempimenti delle PA per il censimento e la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, D.lgs. n. 175 del 2016, pubblicato sul portale del Dipartimento del Tesoro, in data 21 novembre 2019, si configurano quali partecipazioni indirette ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. g), del D.lgs n. 175/2016.

6.1. ART-ER soc. cons. p. a (partecipazione indiretta)

Come già ampiamente esposto nel precedente provvedimento di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81/2019, ART-ER S.c.p.A. è una "società in house" per lo svolgimento di servizi strumentali al perseguimento delle finalità proprie degli enti soci, costituitasi all'esito dell'operazione di "**fusione propria**" di due precedenti società ad azionariato pubblico: ERVET S.p.A. e ASTER S.c.p.A.

ART-ER soc. cons. p.a, in quanto partecipata (al 100%) da pubbliche amministrazioni, è società assoggettata alle norme speciali del Testo Unico n. 175/2016, preposte (come precisato dallo stesso art. 1, comma 3, TUSP,) a regolare detta materia in deroga alla normativa comune: tra queste si richiamano gli art.li 5 e 7 che, in particolare, disciplinano il procedimento di costituzione e

di acquisizione delle partecipazioni societarie.

Il Comune di Modena, che possedeva azioni in ERVET S.p.A., non ha aderito al succitato progetto di fusione e, nello specifico, ha omesso di attivare il procedimento richiesto ai sensi degli articoli sopra richiamati, avendo tra l'altro, valutato, già all'atto della costituzione di **ART-ER S.c.p.A.**, come non strettamente necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali la partecipazione nella nuova società.

Più esattamente, l'oggetto sociale della “newco” **ART-ER S.c.p.A.** consiste nel favorire la crescita sostenibile della regione attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale.

Anche in questa sede il Comune di Modena ribadisce di non ritenere necessaria al perseguimento delle proprie finalità istituzionali la partecipazione in ART-ER S.c.p.A., pertanto esprime la volontà che le azioni possedute per il tramite dell'associazione AESS vengano dismesse.

Per detto motivo:

- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP viene omessa;
- questo Comune proporrà la dismissione della partecipazione in oggetto nella prima riunione utile del “Comitato di indirizzo e controllo” di AESS.

6.2. EMIL Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa (partecipazione indiretta)

“EMIL Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa” ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme, e compie, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e in conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di Vigilanza, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale, operando anche con soggetti terzi non soci.

Anche se la Società, che ha aderito al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea, si ispira a canoni di responsabilità sociale, quindi utilizza le risorse economiche con lo scopo di generare benessere nei territori in cui opera (essa infatti, con oltre 120 anni di storia, mantiene viva l'identità di cooperativa di credito locale, forte dell'esperienza delle 19 Casse Rurali e Artigiane da cui ha avuto origine) non si ritiene indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali il possesso della, sia pure indiretta, partecipazione.

Per questo motivo:

- l'analisi della partecipazione alla luce delle disposizioni del TUSP viene omessa;
- questo Comune proporrà la dismissione della partecipazione in oggetto nella prima riunione utile del “Comitato di indirizzo e controllo” dell'Associazione, posto altresì che non è indispensabile la qualità di socio affinché AESS possa mantenere aperto il rapporto di

conto corrente con il predetto Istituto di credito.

7. ATTIVITA' DA INTRAPRENDERE (Razionalizzazione)

Come già illustrato al precedente paragrafo 6. "PARTECIPAZIONI INDIRETTE" questo Comune, avendo valutato come non strettamente necessarie al perseguimento delle proprie finalità istituzionali le partecipazioni indirette detenute, per il tramite di "Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile (AESS)", nelle società: **ART-ER soc. cons. p. a.** e **EMIL Banca Credito Cooperativo - Società Cooperativa**, ne proporrà le dismissioni nella prima riunione utile del "Comitato di indirizzo e controllo" dell'Associazione, sottoponendo detta proposta al voto degli associati "in house".

Si ribadisce, infatti, che AESS è organismo "in house providing", soggetto al controllo analogo congiunto di una pluralità di Amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del D.lgs n. 50/2016, tra cui il Comune di Modena che detiene il 17,01% del Fondo di dotazione e la qualità di "Socio Fondatore".

Il "Comitato di indirizzo e controllo", in particolare, è la sede in cui si esplica il controllo analogo congiunto di tutti gli enti (diretti affidanti) associati in AESS.

Detto comitato si compone di un rappresentante per ciascun socio Fondatore²² e, complessivamente, di due rappresentanti dei "soci ordinari", questi ultimi nominati dall'Assemblea generale.

Il comitato si costituisce validamente con la presenza di almeno tre membri e delibera a maggioranza di voti secondo il principio "una testa un voto".

Nell'Assemblea generale i "soci fondatori", tra cui, appunto, il Comune di Modena, detengono complessivamente il 50% dei voti.

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE

1. Dismissione BPER Banca S.p.A. (partecipazione indiretta)

Il 19 dicembre 2019 la Fondazione Scuola Materna Guglielmo Raisini ha provveduto a cedere il pacchetto azionario composto da n. 1250 azioni di BPER Banca. Tale partecipazione si configurava come partecipazione indiretta del Comune di Modena ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175. La vendita è stata effettuata al prezzo unitario di 4,517 euro.

La dismissione della partecipazione era stata approvata dal Consiglio comunale con la

²² Il Comune di Modena è "socio fondatore" assieme alla Provincia di Modena e alla Città metropolitana di Bologna

deliberazione n. 86 del 13 dicembre 2018, in applicazione della revisione ordinaria delle partecipazioni del Comune di Modena a norma dell'art. 20, del TUSP.

**9. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DELLE ATTIVITA' INTRAPRESE
RINVIO AL PARAGRAFO N.7 DEL PROVVEDIMENTO DI RAZIONALIZZAZIONE APPROVATO
CON DELIBERA DI C.C. N.81/2019**

9.1 SETA S.p.A.

Come preannunciato con il precedente provvedimento di razionalizzazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 81/2019, questo Comune, anche in ossequio al richiamo contenuto nella deliberazione n. 130/2018 della Sezione di controllo per l'Emilia Romagna della Corte dei Conti, con lettera prot. n.288977/2020, ha chiesto alla Regione Emilia Romagna se ritenga di essere socio pubblico di riferimento di TPER S.p.a. e, in caso affermativo, se ritenga di volersi fare parte attiva presso detta società per avviare un percorso condiviso orientato ad adeguare lo Statuto di SETA S.p.a. alle disposizioni contenute all'art. 11 del TUSP: quindi introducendovi norme che prevedano la presenza di un Consiglio di Amministrazione - in luogo dell'amministratore unico - solo previa motivazione dell'Assemblea, e il contenimento dei compensi massimi erogabili ai componenti degli organi amministrativo e di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti entro i limiti in esso stabiliti.

9.2 ProMo Soc. cons. a r.l., in liquidazione

Il Comune di Modena, che detiene una quota pari al 9,50% del capitale sociale, sia nel corso dell'Assemblea svoltasi in data 30 gennaio 2019, con dichiarazione riportata a verbale, che in quella del 28 gennaio 2020 (in conformità con quanto stabilito nel paragrafo 7.2 “Attività da intraprendere/ Promo S.c.ar.l. In Liquidazione” del provvedimento di razionalizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 81/2019) ha sottolineato la necessità di procedere in tempi brevi alla chiusura della fase liquidatoria.

9.3 – Adempimenti ex art. 11, commi 6 e 7

Con riguardo all'impegno di questo Comune, assunto con il precedente provvedimento di razionalizzazione, di richiedere alle società a controllo pubblico, in ossequio all'orientamento espresso, in data 10.06.2019, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016, di dettagliare, nell'ambito della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 11, comma 3, del TUSP, e nelle more di approvazione del Decreto Ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6, le singole voci di costo che contribuiscono alla determinazione del compenso dell'organo amministrativo, si evidenzia quanto segue:

= Le società su cui il Comune di Modena esercita il controllo ex art. 2, comma 1, lett. b), TUSP, sono: ForModena Soc. cons. a r.l., Cambiamo S.p.a. e AMo S.p.A.; a queste si aggiunge Lepida S.c.p.a., società "in house providing" soggetta al controllo analogo congiunto di una pluralità di pubbliche amministrazioni.

= ForModena Soc. cons. a r.l. e aMo S.p.A. sono a tutt'oggi amministrate da un Amministratore Unico; mentre Cambiamo S.p.a., una volta assunta, in sede di rinnovo, la decisione di mantenere un C.d.A. composto da tre membri, ha trasmesso, in data 14 novembre 2018, la relativa deliberazione, adeguatamente motivata, sia alla Sezione di controllo per l'Emilia-Romagna della Corte dei Conti che alla struttura ex art. 15 TUSP.

Con riguardo alle suddette società non si è, pertanto, verificato, in corso d'anno, il presupposto, previsto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la comunicazione sopra citata, dell'invio della documentazione di cui all'art. 11, comma 3, TUSP²³, nel cui ambito detti Enti avrebbero dovuto dettagliare le voci di costo per la determinazione dei compensi erogati agli amministratori.

Tuttavia, dai dati dei bilanci consuntivi 2013 e 2019 delle società medesime, risulta in ogni caso comprovato l'avvenuto rispetto del limite ai compensi degli amministratori individuato dall'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (limite che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.L. 95/2012, impone, appunto, di non superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013).

= Discorso a parte merita Lepida S.c.p.a. attualmente amministrata da un consiglio di amministrazione composto da 3 membri, il cui Presidente è nominato dalla Regione, ai sensi dell'art. 2449 cod.civ.

Lepida S.c.p.a. è, infatti, organismo "in house providing" soggetto al controllo "analogo" congiunto di una pluralità di Enti pubblici.

Secondo la stessa giurisprudenza amministrativa²⁴, nel "controllo analogo" (a differenza del controllo civilistico, ex art. 2359 cod. civ., sotteso alla diversa logica *di tipo dominicale*) il socio pubblico acquisisce prerogative di carattere gestorio che, nelle società di diritto comune, sono proprie degli amministratori, tanto è vero che *"l'art. 16 del testo unico (TUSP), ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo necessario a consentire il controllo analogo, prevede che gli statuti delle società per azioni possano contenere clausole in deroga alle disposizioni dell'articolo 2380 bis e dell'art. 2409-novies del codice civile."*²⁵

²³ Trasmissione alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura di cui all'articolo 15 della delibera motivata con cui l'assemblea dei soci dispone di fare amministrare la società a controllo pubblico da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri.

²⁴ Vedi Consiglio di Stato 29.12.2009, n.8970

²⁵ Cit. Francesco Fimmanò e Francesco Sucameli "Gli indici formali e legali di "controllo pubblico" e i fatti concludenti dell'abuso di eterodirezione", pag. 8 del fascicolo n. 4 in Rivista della Corte dei Conti

In base ai principi sopra espressi, parrebbe, dunque, che l'art. 16 "Società in house" citato, si ponga come norma speciale, quindi derogatoria, proprio rispetto ai contenuti dei commi sia 2 che 3 dell'art. 11 TUSP, soprattutto allorquando il controllo analogo debba essere esercitato da una pluralità di Enti, avuto riguardo alla "*dimensione funzionale*", di carattere gestorio e congiunto, in cui esso opera .

Resta comune fermo quanto già esposto nell'apposita scheda tecnica in ordine al rispetto dei limiti ai compensi previsti dall'art. 11, comma 7, del TUSP e dall'art. 3 della L.R. n. 26/2007.

In particolare: il compenso deliberato a favore del Presidente dall'assemblea ordinaria della società già nel mese di giugno 2015, ammonta a € 35.160 annui. I 2 consiglieri rimanenti hanno invece rinunciato a percepire compensi.

10. RINVII

Con il presente documento si è fatto rinvio ai seguenti atti del Comune di Modena:

Delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 06.04.2017, avente ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie del Comune di Modena”;

Delibera di Consiglio Comunale n. 86 del 13.12.2018, avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Modena”;

Delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 12.12.2019, avente ad oggetto: “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie del Comune di Modena”

Allegato A alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 24.09.2020, avente ad oggetto: “Verifica finale del controllo sulle società partecipate per l’esercizio 2019 e Monitoraggio infrannuale 2020”.

La suddetta documentazione si trova pubblicata, rispettivamente, agli indirizzi:

<https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/provvedimenti-altri/archivio-provvedimenti-altri/anno-2017/12-04-2017-revisione-straordinaria-delle-partecipazioni-societarie-del-comune-di-modena>

<https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/provvedimenti-altri/archivio-provvedimenti-altri/anno-2018/19-12-2018-razionalizzazione-periodica-delle-partecipazioni-societarie-del-comune-di-modena-anno-2018>

<https://www.comune.modena.it/organismi-partecipati/provvedimenti/provvedimenti-altri>



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2019

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 3844/2020, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 16/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**VISTO DI CONGRUITÀ
SETTORE RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIALI**

OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL
COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2019

Ai sensi degli articoli 24 e 25 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, si appone il
visto di congruità del Responsabile di Settore alla presente proposta di deliberazione n.
3844/2020.

Modena li, 16/11/2020

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali

OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2019

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 3844/2020, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 16/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA ALLA DATA DEL 31.12.2019

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 3844/2020, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 16/11/2020

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 58 del 10/12/2020

**OGGETTO : ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DEL COMUNE DI MODENA ALLA
DATA DEL 31.12.2019**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 16/12/2020 ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL. dal 27/12/2020

Modena li, 12/01/2021

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**